



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 10 ottobre 2022 - n. XI/7094

Decadenza dell'accreditamento della unità d'offerta sociosanitaria cdi centro assistenziale per anziani , CUDS 002106, con sede in via Roma 11, Ferrera Erbognone (PV) - Ente gestore comune di Ferrera Erbognone, con sede legale in piazza Bartellini 18, Ferrera Erbognone (PV) C.F.: 00244220182 3

Delibera Giunta regionale 10 ottobre 2022 - n. XI/7126

Nuove determinazioni in ordine a funzioni non coperte da tariffe predefinite, in ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione III, nn. 08450/2022, 08451/2022, 08452/2022, 08453/2022, pubblicate il 3 ottobre 2022 4

Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2022 - n. XI/7151

2021IT16RFPR010 - Approvazione degli elementi essenziali della misura «Ricerca & Innova», a valere sull'Asse 1, Azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e incremento della dotazione finanziaria del fondo «Ricerca & Innova» istituito con legge regionale 20 maggio 2022, n. 9 6

Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2022 - n. XI/7166

Riparto per l'anno 2022 alle province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano dei canoni (anno 2021) per l'uso delle acque pubbliche (art. 6, legge regionale 29 giugno 2009 n. 10) 18

Delibera Giunta regionale 17 ottobre 2022 - n. XI/7178

Determinazioni in merito alle misure di controllo della Peste Suina Africana (PSA) a tutela del territorio lombardo 20

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

Decreto dirigente unità organizzativa 20 ottobre 2022 - n. 15079

Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 – Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR) 21

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 14692

D.d.s. 2573/2022 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 12 - Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» - Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per l'anno 2022 28

Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 15008

D.g.r. n. 7154 del 17 ottobre 2022. Approvazione delle modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83 31

D.G. Sviluppo economico

Decreto dirigente unità organizzativa 17 ottobre 2022 - n. 14831

Bando «Patrimonio impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Concessione dei contributi per le domande presentate sulla linea 2 - XVIII provvedimento. 52

Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 14964

2014IT16RFOP012 – Saldo – POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con rideterminazione del contributo all'impresa De Mori s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1699399 e contestuale economia - CUP E75F20000380004 - a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia 58

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 14973

Approvazione del bando di sostegno ai quartieri fieristici lombardi 2023. 61

D.G. Formazione e lavoro**Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 15009**

Proroga dei termini relativi alla rendicontazione per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento e all'innovazione tecnologica dei laboratori delle fondazioni ITS approvati sull'avviso pubblico di cui al decreto 4919/2022 92

D.G. Territorio e protezione civile**Decreto dirigente unità organizzativa 19 ottobre 2022 - n. 15006**

Attuazione dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780 del 20 maggio 2021 - programma delle attività - Assegnazione DEi contributi finanziari ai comuni di Guidizzolo (MN) e Nave (BS), per l'importo totale di € 1.712.058,81, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti (d.g.r. 6120/2022 e d.g.r. 7120/2022) 93

Decreto dirigente struttura 21 ottobre 2022 - n. 15141

Attuazione della dgr n. 6600 del 30 giugno 2022 e del dds n.9862 del 6 luglio 2022 - Bando per contributo ai piccoli comuni lombardi per l'inserimento dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informativo regionale «Piani di protezione civile online» - PPC Online» (artt.7 e 17, l.r. 27/2021) - Approvazione della graduatoria 101

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r.10 ottobre 2022 - n. XI/7094

Decadenza dell'accredimento della unità d'offerta sociosanitaria cdi centro assistenziale per anziani , CUDES 002106, con sede in via Roma 11, Ferrera Erbognone (PV) - Ente gestore comune di Ferrera Erbognone, con sede legale in piazza Bartellini 18, Ferrera Erbognone (PV) C.F.: 00244220182

LA GIUNTA REGIONALE

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i. «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità*» in particolare l'art. 15 (Autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione di attività sanitarie e sociosanitarie);
- la legge regionale 20 maggio 2022, n. 8 «*Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022*» in particolare l'art. 13, commi p) e q) che modificano i commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale n. 33/2009, riportando in capo alla Regione l'accredimento delle strutture sanitarie e sociosanitarie, e demandando alle ATS lo svolgimento della sola istruttoria;

Dato atto che in applicazione dalla legge regionale n. 8/2022:

- alle ATS è in capo l'istruttoria per l'accredimento e per le eventuali variazioni del medesimo, ivi compresa la voltura in capo ad altro soggetto gestore;
- a Regione Lombardia spetta la pronuncia sull'accredimento con il conseguente aggiornamento/iscrizione nel registro regionale delle strutture accreditate, previa verifica di conformità con la programmazione sanitaria nazionale e regionale;

Richiamate le seguenti d.g.r.:

- 31 ottobre 2014 n. 2569, ad oggetto: «Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo»;
- 16 maggio 2022 n. 6387, ad oggetto: «Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2022»;
- 2 agosto 2022 n. 6788, ad oggetto: «Revisione procedure di accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie»;

Visto il Decreto dell'ATS Pavia n. 567 del 15 settembre 2022, ad oggetto «Ente Comune di Ferrera Erbognone (Cod. Fiscale/PIVA n. 00244220182) avente sede legale in piazza Bartellini n. 18 a Ferrera Erbognone (PV) - Decadenza dell'accredimento e revoca dell'abilitazione all'esercizio dell'unità di offerta sociosanitaria CDI Centro Assistenziale per Anziani, sita in via Roma n. 11 - Ferrera Erbognone (PV)», pervenuto in data 21 settembre 2022, con prot. G1.2022.37468, conseguente alla cessata attività dell'unità d'offerta;

Considerato di dover procedere alla decadenza dell'accredimento, per cessata attività, come previsto nell'Allegato 5 della citata d.g.r. n. 6387/2022, della seguente unità d'offerta sociosanitaria: CDI Centro Assistenziale per Anziani, CUDES 002106, con sede in via Roma 11, Ferrera Erbognone (PV) - Ente Gestore Comune di Ferrera Erbognone, con sede legale in piazza Bartellini 18, Ferrera Erbognone (PV) C.F.: 00244220182;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla d.g.r. n. 6788/2022, con scadenza in data 21 novembre 2022;

Ritenuto di dare mandato alla DG Welfare di procedere con l'iscrizione della presente decadenza di accreditamento sul Registro Regionale delle Strutture Accreditate AFAM;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «*Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*» e tutti i provvedimenti relativi all'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di inviare il presente atto alla ATS Pavia, di ubicazione della unità di offerta e al soggetto gestore interessato e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dichiarare la decadenza dell'accredimento per cessata attività della seguente unità d'offerta sociosanitaria: CDI Centro Assistenziale per Anziani, CUDES 002106, con sede in via Roma 11, Ferrera Erbognone (PV) - Ente Gestore Comune di Fer-

rera Erbognone, con sede legale in piazza Bartellini 18 , Ferrera Erbognone (PV) C.F.: 00244220182;

2. di dare mandato alla DG Welfare di procedere con l'iscrizione della decadenza di accreditamento in oggetto sul Registro Regionale delle Strutture Accreditate AFAM;

3. di provvedere per l'invio del presente atto alla ATS Pavia e al soggetto gestore interessato e per la pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di stabilire che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.g.r. 10 ottobre 2022 - n. XI/7126
Nuove determinazioni in ordine a funzioni non coperte da tariffe predefinite, in ottemperanza delle sentenze del Consiglio di Stato, sezione III, nn. 08450/2022, 08451/2022, 08452/2022, 08453/2022, pubblicate il 3 ottobre 2022

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.m. Sanità 14 dicembre 1994, relativo alle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, con riferimento alla riorganizzazione della rete ospedaliera ed alle sue relazioni con i presidi ed i servizi extra-ospedalieri e le relative linee guida;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità»;

Richiamate le seguenti deliberazioni di giunta:

- d.g.r. n. XI/2014 del 31 luglio 2019 «Criteri per la definizione delle attività e servizi da finanziare con l'istituto delle funzioni di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992»;
- d.g.r. n. XI/3263 del 16 giugno 2020 «Determinazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2019. Ulteriori determinazioni sulla presa in carico ex d.g.r. n. 1046/2018»;
- d.g.r. n. XI/4946 del 29 giugno 2021 «Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2020»;
- d.g.r. n. XI/6708 del 18 luglio 2022 «Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2021»;

Preso atto che con la citata d.g.r. n. XI/2014/2019, sono stati individuati i criteri per l'assegnazione delle funzioni non tariffabili a decorrere dall'esercizio 2019 con il relativo rationale;

Ricordato che l'Agenzia Regionale di Controllo sul SSL (di seguito ACSS) ha effettuato nel corso degli anni una serie di approfondimenti sull'istituto e formulato, da ultimo con la Relazione del 27 luglio 2018 (determina Direttore ACSS n.59), alcune raccomandazioni articolate con riferimento a tre diverse casistiche:

1. funzioni confermabili con alcune migliorie, soprattutto relative ai centri di costo (sanità pubblica veterinaria; trapianto organi; terapia antiretrovirale; altre attività di rilievo regionale; U.O.N.P.I.A.);
2. funzioni aggiornabili, soprattutto con migliore definizione del rationale rispetto alle fonti normative, incluso il DM 70/15 (gestione File F; strutture di ricovero dotate di PS e finanziamento sulle neonatali; trasporto neonatale; presidi EEUU Ospedali montani);
3. funzioni non più attuali, con finanziamento dunque da riorientare (didattica universitaria; formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario; ampiezza case mix; complessità di erogazione delle attività di ricovero per enti gestori unici; molteplicità di presidi di erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale; trattamento di pazienti anziani in area metropolitana ad alta intensità abitativa);

Rilevato in particolare che con la stessa d.g.r., con riferimento alle funzioni non più attuali, ha recepito in toto i suggerimenti di ACSS e, conseguentemente, espunto dal novero delle funzioni quelle della didattica universitaria;

Dato atto che avverso la d.g.r. n. XI/2014/2019 sono stati promossi ricorsi al TAR Lombardia;

Richiamate le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia n. 735/2020, n. 736/2020, n. 737/2020 e n. 738/2020 che respingono i motivi dei ricorsi;

Richiamate le sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3694/2021, n. 3706/2021, n. 3708/2021 e n. 3711/2021, pubblicate l'11 maggio 2021, le quali hanno annullato la d.g.r. n. XI/2014/2019, proprio nella parte in cui aveva espunto dal novero delle funzioni non tariffate la funzione «Didattica Universitaria» reputando incongrua sotto più profili la motivazione adottata nella d.g.r. 2014/2019 per sopprimere il finanziamento («stante la presenza di uno specifico canale di finanziamento costituito dalle c.d. maggiorazioni tariffarie ex art. 27 bis l.r. n. 33/2009 e s.m.i.»);

Preso atto delle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 08450/2022, n. 08451/2022, n. 08452/2022 e n. 08453/2022 le

quali accogliendo il ricorso per l'ottemperanza delle sentenze di cui al punto precedente prevedono che l'esecuzione delle stesse «richiede una nuova pronuncia da parte della Regione, in senso favorevole o sfavorevole alla richiesta» delle società «ma, in questo secondo caso, con congrua motivazione»;

Ritenuto pertanto di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 08450/2022, n. 08451/2022, n. 08452/2022 e n. 08453/2022;

Richiamato in quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di definizione, da parte delle Regioni, delle funzioni assistenziali individuandone l'ambito alle attività di riferimento, fra quelle «che rispondono alle seguenti caratteristiche generali:

- a) programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, con particolare riferimento alla assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti;
- b) programmi di assistenza ad elevato grado di personalizzazione della prestazione o del servizio reso alla persona;
- c) attività svolte nell'ambito della partecipazione a programmi di prevenzione;
- d) programmi di assistenza a malattie rare;
- e) attività con rilevanti costi di attesa, ivi compreso il sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonché il funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di indirizzo e coordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo 1992;
- f) programmi sperimentali di assistenza;
- g) programmi di trapianto di organo, di midollo osseo e di tessuto, ivi compresi il mantenimento e monitoraggio del donatore, l'espianto degli organi da cadavere, le attività di trasporto, il coordinamento e l'organizzazione della rete di prelievi e di trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori»;

Richiamato l'art. 25 bis, inserito nella legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33, dall'art. 16 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7, poi confluito nell'art. 27-bis (in forza dell'art. 1 della l.r. 23/2015), il quale prevede la definizione di una maggiorazione sulle tariffe per le prestazioni di ricovero e cura erogate dalle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto, convenzionate con le facoltà universitarie lombarde di medicina e chirurgia come sedi didattiche per i corsi di laurea in medicina e chirurgia, nonché i criteri e gli standard che le stesse devono rispettare;

Tenuto conto:

- che la scelta di espungere la funzione didattica universitaria dal novero delle Funzioni non Tariffate, così come l'individuazione delle funzioni assistenziali da remunerare ai sensi dell'art. 8 sexies commi 1 e 2 d.lgs. 502/1992 è rimessa all'ampia discrezionalità amministrativa in materia di programmazione sanitaria regionale in coerenza con il quadro epidemiologico e i bisogni sanitari in costante evoluzione;
- che le Funzioni non Tariffate si configurano come erogazioni che esitano da un processo correlato alla produzione e non come mero contributo indistintamente erogato;
- che la revisione del sistema delle Funzioni non Tariffate è stata sollecitata dal Comitato dei Controlli regionale e dal Consiglio regionale che ne ha chiesto l'integrazione analisi per la rimodulazione;
- che la scelta di rivedere l'assetto delle Funzioni non Tariffate è altresì stata raccomandata dall'ACSS, che, nella relazione richiamata per relationem nella d.g.r. XI/2014 del 31 luglio 2019, annovera quella della didattica universitaria espressamente tra le «funzioni non più attuali», per le quali è fortemente consigliato di riorientare il finanziamento, e che ne evidenzia alcune criticità, tra cui quella connessa alla «coerenza con il d.lgs. 502/92 art. 8-sexies» in quanto sembrerebbe che «il rationale espresso non è direttamente riconducibile ad una lettera del comma 2 della norma in oggetto»;

Tenuto conto altresì:

- che le risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione sono limitate e che, nella materia della didattica universitaria, sia lo strumento delle Maggiorazioni che quello delle Funzioni non tariffate, pur con requisiti di accesso e modalità di riconoscimento differenti, perseguono il medesimo fine ed hanno il medesimo fondamento normativo;
- che la legge regionale n. 33/2009 stabilisce che «La Regione persegue, laddove possibile, la trasformazione delle funzioni

non tariffabili in prestazioni o servizi tariffabili» (art. 27, comma 3 legge regionale n. 33/2009);

- alla luce delle richiamate considerazioni si è quindi ritenuto di espungere dal novero delle Funzioni non Tariffate la didattica universitaria, dal momento che lo strumento della maggiorazione tariffaria stabilisce requisiti per l'accesso che meglio rispondono al perseguimento dell'obiettivo di cui trattasi, operando su una base di riferimento costituita dalle prestazioni tariffate e con ciò meglio adeguandosi anche all'indicazione del legislatore regionale di cui sopra;
- che, pertanto, la scelta dell'Amministrazione mirava ad incentivare strumenti di finanziamento maggiormente aderenti rispetto all'obiettivo e all'attuazione della volontà del legislatore nel senso di un graduale superamento delle Funzioni non Tariffate;
- che in conseguenza di tale determinazione, le risorse precedentemente allocate sulla Funzioni non Tariffate della didattica sono state riorientate a favore di funzioni e attività sanitarie più rispondenti all'attuale contesto dei bisogni sanitari;

Dato atto che la funzione «Didattica Universitaria» non rispetta i criteri generali previsti dal comma 2 dell'art. 8-sexies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di definizione, da parte delle Regioni, delle funzioni assistenziali;

Ritenuto pertanto di confermare, per le motivazioni di cui sopra, quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2014 del 31 luglio 2019 in merito alla funzione «Didattica universitaria» espunta dal novero delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992;

Ritenuto di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Stato e al Prefetto della Provincia di Milano;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL nonché sul portale istituzionale di RL www.regione.lombardia.it per favorirne la più ampia diffusione e conoscenza;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare esecuzione alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione III, n. 08450/2022, n. 08451/2022, n. 08452/2022 e n. 08453/2022;

2. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, quanto previsto dalla d.g.r. n. XI/2014 del 31 luglio 2019 in merito alla funzione «Didattica universitaria» espunta dal novero delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 8-sexies del d.lgs. n. 502/1992;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio di Stato e al Prefetto della Provincia di Milano;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL nonché sul portale istituzionale di RL www.regione.lombardia.it per favorirne la più ampia diffusione e conoscenza.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.g.r. 17 ottobre 2022 - n. XI/7151
2021IT16RFPFR010 - Approvazione degli elementi essenziali della misura «Ricerca & Innova», a valere sull'Asse 1, Azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR FESR Lombardia 2021-2027 e incremento della dotazione finanziaria del fondo «Ricerca & Innova» istituito con legge regionale 20 maggio 2022, n. 9

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la d.g.r.n. 1818 del 2 luglio 2019, che approva il Documento di indirizzo strategico per la politica di coesione 2021-2027, quadro programmatico regionale di riferimento per l'identificazione delle priorità di intervento della Politica di Coesione 2021-2027 di Regione Lombardia;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- la d.g.r. n. 4275 del 8 febbraio 2021, che approva i documenti *Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo di sviluppo regionale (FESR) 2021-2127* e *Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2127* che, a valle del confronto interno e con il partenariato nell'ambito del Patto per lo Sviluppo, contengono la prima proposta di impianto strategico (sfide prioritarie, scelta degli Obiettivi di Policy su cui intervenire, Obiettivi specifici e Azioni che si intendono realizzare) a partire dalla quale è stato avviato il percorso informale di condivisione con la Commissione Europea;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- la d.g.r. n. 5106 del 26 luglio 2021, con la quale sono stati approvati i piani finanziari preliminari dei Programmi Regionali FESR e FSE+ 2021-2027, declinati per Obiettivo specifico, con la ripartizione del contributo UE e del contributo nazionale. Le risorse a disposizione di Regione Lombardia sono pari a 3.507.356.985 euro, comprensive del cofinanziamento nazionale (Stato e Regione) pari al 60%;

Visti inoltre:

- la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione aiuto di stato di cui all'art. 107.1 del TFUE (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1-12) ed alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo» di cui all'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii) e degli «Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione» di cui all'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4;
- il Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione Europea del 2 luglio 2020 che proroga il Regolamento (UE) n. 651/2014 al 31 dicembre 2023;
- la Strategia regionale di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'innovazione - S3 di Regione Lombardia per il periodo di programmazione 2014-2020 - approvata con d.g.r. n. X/1015/2013 e smi, e declinata dal punto di vista operativo con le d.g.r. n. X/2472/2014, n. X/3336/2015 e n. X/5843/2016 e n. X/6814/2017 ed in ultimo aggiornata, in vista della programmazione 2021-2027, con la d.g.r. n. XI/4155 del 30 dicembre 2020 e con la d.g.r. n. 5688 del 15 dicembre 2021, quest'ultima avente ad oggetto «Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lom-

bardia» che ha previsto tra i suoi obiettivi l'incremento della qualità e della diffusione delle attività di ricerca industriale e innovazione nelle imprese e portato all'identificazione di specifiche macrotematiche in cui concentrare le risorse finanziarie, e previsto, tra le altre cose, la messa in campo di azioni finalizzate all'incremento e alla tutela delle capacità innovative del sistema produttivo, nonché alla valorizzazione delle opportunità provenienti dalle frontiere tecnologiche, anche digitali;

- la l.r. 29 del 23 novembre 2016 «Lombardia è ricerca e innovazione» che reca disposizioni volte a potenziare l'investimento regionale in materia, al fine di favorire la competitività del sistema economico-produttivo, l'innovazione e lo sviluppo di tecnologie, anche digitali, per elevare il benessere delle persone e della società e il trasferimento tecnologico e che, in coerenza con gli orientamenti comunitari, promuove il supporto alla crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo e ogni forma utile di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nei rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese, individua una serie di strumenti di intervento in grado di fornire, tra l'altro, un valido e indispensabile supporto per le imprese lombarde nelle attività di rilancio produttivo, di salvaguardia del lavoro e dei livelli occupazionali;

Visti altresì in merito al PR FESR 2021-2027:

- la Comunicazione del Presidente del 15 dicembre 2021 avente ad oggetto «Il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027: stato dell'arte e prossimi step», presentata, ai sensi del Regolamento UE 2021/1060, per aggiornare la Giunta regionale sulle attività in corso nell'ambito della definizione del Programma Regionale FESR 2021-2127;
- la notifica dell'Accordo di Partenariato per il periodo 2021-2027, effettuata dallo Stato alla Commissione Europea in data 17 gennaio 2022, a seguito della quale Regione Lombardia ha avviato confronti informali con la Commissione Europea, rispettivamente DG REGIO (FESR) e DG EMPL (FSE+), sulle bozze parziali dei Programmi Regionali FESR ed FSE+ 2021-2027, al fine di agevolare la fase di negoziato formale finalizzata all'approvazione dei due Programmi;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea in data 3 febbraio 2022, che stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei («Fondi SIE») e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi, che danno attuazione ai Fondi SIE;
- la d.g.r. n. XI/6214 del 4 aprile 2022, adottata a valle di un percorso di confronto interno con le Direzioni Generali e del periodico confronto con il partenariato lombardo in sede di Patto per lo Sviluppo, con la quale Regione Lombardia ha approvato, tra l'altro, le proposte di programma regionale a valere sul fondo europeo di sviluppo regionale (PR FESR - allegato A) 2021-2027 e di programma regionale a valere sul fondo sociale europeo plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia, demandando al Direttore pro tempore della U.O. Attuazione del programma del Presidente e promozione socioeconomica correlata alle Olimpiadi 2026 dell'Area Programmazione e Relazioni esterne;
- la trasmissione dei due Programmi, di cui sopra, alla Commissione europea nei tempi e modi previsti dal Regolamento (UE) 2021/1060;
- la conclusione del percorso di negoziato necessario per la definitiva approvazione dei rispettivi Programmi Regionali da parte della Commissione europea;
- il Programma Regionale (PR) di Regione Lombardia a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 notificato alla UE l'11 aprile 2022;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1 agosto 2022 che approva il programma «Programma Regionale Lombardia FESR 2021-2027» per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'am-

bito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la regione Lombardia in Italia - CCI 2021IT16RFP10 - C(2022) 5671 final;

- la d.g.r.n. XI/6865 del 2 agosto 2022 di integrazione al documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 e aggiornamento dei prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, dei programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house, del piano di studi e ricerca, del piano alienazioni approvati con d.g.r.n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2022 di cui alla d.g.r. XI/6215 del 2022, a seguito della l.c.r.n. 118 del 27 luglio 2022 «Assestamento al Bilancio di Previsione 2022-2024 con modifiche di leggi regionali», che prevede una nuova attività a supporto dell'avvio di misure del PR FESR 21-27 della DG IURIS per un costo complessivo, comprensivo di IVA, pari ad Euro 113.445,62;
- la delibera di Giunta regionale n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027 (atto da trasmettere al consiglio regionale);

Dato atto:

- che con delibera di Giunta regionale n. XI/6214 del 4 aprile 2022, così come successivamente aggiornata con d.g.r.n. XI/6884 del 5 settembre 2022, Regione Lombardia ha approvato il Documento Strategico di indirizzi per la definizione dei Programmi Operativi Regionali 2021-2027 per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo (FSE) e ha preso atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea in particolare del Programma Regionale (PR) FESR 2021-2027 della Lombardia (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 1° agosto 2022) - CCI 2021IT16RFP10;
- che la Commissione Europea ha approvato l'Accordo di Partenariato e il PR regionale tra cui quello di Regione Lombardia con i succitati atti;

Rilevato che nel provvedimento organizzativo di cui alla d.g.r.n. XI/6202 del 28 marzo 2022, così come integrato con d.g.r.n. XI/7040 del 26 settembre 2022 sono state attribuite:

- alla UO pro-tempore Istruzione, Università, ricerca, comunicazione e autorità di gestione FESR e POC della DG IURIS, le competenze di partecipazione alla definizione attuativa della programmazione comunitaria 2021-2027 oltre che di Autorità di Gestione del PR 2021-2027, il cui Dirigente pro tempore è stato indicato con la d.g.r.n. XI/6214/2022 quale Autorità di Gestione della Programmazione Regionale 2021-2027;
- alla Struttura Programmazione e Governance della ricerca e dell'innovazione della DG IURIS, la competenza relativa alla definizione delle misure finanziabili sul PR FESR 2021-2027;

Dato atto che il succitato Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), indica in particolare nel TITOLO I gli obiettivi e regole generali relative al sostegno, nel TITOLO II l'approccio strategico, nel TITOLO III la programmazione, nel TITOLO V il sostegno finanziario fornito dai fondi, al Capo III le Regole di ammissibilità e al TITOLO VI gestione e controllo;

Dato atto che il piano finanziario del PR FESR 2021-2027 prevede, a fronte di una dotazione finanziaria complessiva di Euro 2.000.000.000,00, un'allocatione delle risorse sull'obiettivo strategico «Un'Europa più competitiva e intelligente» - «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» pari complessivamente ad Euro 1.091.000.000,00 al fine di incrementare le attività di ricerca, sviluppo ed innovazione delle imprese e degli altri soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C(2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia (PR FESR 2021-2027), tra i capitoli di spesa individuati risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Dato atto altresì che al fine di soddisfare le precondizioni in tema di capacità e possibilità di sviluppo sui temi della Ricerca e Innovazione per l'accesso ai Fondi della Programmazione Comunitaria 2021-2027, la «Smart Specialisation Strategy of Regione Lombardia» (S3) (approvata con d.g.r.n. XI/1015/2013), in vista della Programmazione Comunitaria 2021-2027, è stata in ultimo aggiornata con la d.g.r.n. XI/5688 del 15 dicembre 2021, con la quale sono stati altresì approvati i Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 ed il primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia», individuando le macrotematiche prioritarie per la Lombardia su cui focalizzare gli interventi;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 1 - «Un'Europa più competitiva e intelligente», l'obiettivo specifico 1.1. «Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate» e l'Azione 1.1.1. «Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione», finalizzata allo sviluppo e rafforzamento delle capacità di ricerca e di innovazione da parte delle imprese, specificando che «Le tipologie di azione sono state valutate compatibili con il principio DNSH anche sulla base delle linee guida definite dallo Stato italiano»;

Rilevato che:

- con d.g.r.n. XI/6884 del 5 settembre 2022 sono istituiti due distinti Comitati di sorveglianza per i Programmi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021-2027 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- tra i compiti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027, costituito con il decreto n. 12776 del 9 settembre 2022, sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;
- in sede di costituzione del suddetto Comitato sono stati identificati i Responsabili dei vari ASSI, tra cui quello dell'ASSE 1 per la DG IURIS, individuato nella persona di Gabriele Busti;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza, costituito con il richiamato decreto n. 12776 del 9 settembre 2022, coinvolto nell'attuazione del PR FESR 2021-2027 ha approvato nella Seduta di insediamento del 29 settembre 2022 i criteri di selezione dell'ASSE 1 - Un'Europa più competitiva e intelligente - Obiettivo specifico 1.1.) Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate - azione 1.1.1. del PR FESR 2021-2027;

Considerato che la Giunta regionale intende avviare la misura *Ricerca & Innova*, che si inserisce nell'inquadramento strategico regionale sopra delineato, il cui obiettivo strategico consiste nel rafforzare la ricerca, sviluppo e innovazione in Regione Lombardia sostenendo progetti di ricerca e innovazione in stretto raccordo con i fondi SIE 2021-2027 e la «Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia (S3)» come riportato nell'allegato A «Elementi essenziali della misura Ricerca & Innova», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Rilevato in particolare che il PR FESR 2021-2027 della Lombardia attribuisce agli strumenti finanziari un ruolo rilevante nell'ambito dell'attuazione dello stesso, anche grazie ad alcuni elementi specifici che li contraddistinguono: l'effetto moltiplicatore (dato dalla combinazione dell'effetto rotativo con l'effetto leva) che sono in grado di generare, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private, e la sostenibilità a medio e lungo termine degli strumenti medesimi ingenerata dalla rotatività che li caratterizza;

Preso atto che sulla base dell'esperienza maturata con la programmazione comunitaria POR FESR 2014-2020 sull'utilizzo degli strumenti finanziari è stata effettuata una valutazione ex ante che contiene tutti gli elementi dell'art.58 paragrafo 3 in conformità alle previsioni del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, specificamente riferita agli strumenti finanziari sotto forma di prestiti agevolati combinati con sovvenzioni, istituiti per supportare i progetti di ricerca e sviluppo delle PMI, che è stata trasmessa da Finlombarda in data 05 ottobre 2022 alla DG IURIS che a sua volta l'ha formalizzata (con nota prof. n. R1.2022.0136242 del 6 ottobre 2022) all'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 che ne ha preso atto con pec prof. n. R1.2022.0136245 del 6 ottobre 2022;

Richiamato integralmente il sottoriportato art. 7 della legge di semplificazione n. 9 del 20 maggio 2022, che prevede la costituzione del Fondo «Ricerca & Innova»:

1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle PMI lombarde assicurando modalità semplificate e tempistiche di intervento a sostegno di investimenti in ricer-

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

ca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo, anche digitale, alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024, in anticipazione delle risorse della Programmazione FESR 2021-2027, è istituito il 'Fondo Ricerca & Innova' con dotazione finanziaria pari a euro 12.500.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

2. Il fondo di cui al comma 1 è da conferirsi in gestione a Finlombarda s.p.a. con criteri e modalità di gestione individuate con provvedimento della Giunta;
3. Alla dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 si provvede per euro 12.500.000,00 nell'esercizio finanziario 2022 con le risorse allocate alla missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 03 'Ricerca e innovazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2022-2024;
4. La dotazione del Fondo potrà essere incrementata con ulteriori risorse a valere sul PR FESR 2021-2027 o con eventuali risorse derivanti da assegnazioni statali aventi la medesima finalità che si rendessero disponibili successivamente all'entrata in vigore della presente legge. Alla modifica della dotazione del Fondo sarà possibile provvedere con atto della Giunta.»;

Atteso che il suddetto Fondo è stato istituito per favorire la ripresa e il rilancio della crescita degli investimenti in R&I da parte delle PMI lombarde e che la presente misura «Ricerca & Innova» rappresenta un'evoluzione in ottica semplificativa di precedenti esperienze (Linea R&S per MPMI - Frim Fesr 2020 e Tech Fast Lombardia lanciate nella programmazione FESR 2014-2020);

Dato atto che, nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (S.I.GE.CO.) della Programmazione comunitaria FESR 2021-2027, è stato istituito un apposito Fondo per attivazione di uno strumento combinato riservato alle imprese denominato «Ricerca & Innova» conferito in gestione a Finlombarda s.p.a. e diretto a sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle PMI attraverso la concessione di finanziamenti agevolati - integrati con contributi a fondo perduto - a totale copertura dell'investimento ammissibile di progetto;

Dato atto che:

- Finlombarda s.p.a. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'«in-house providing», concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 22 dicembre 2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda s.p.a. concorre allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;
- Finlombarda s.p.a. opera in qualità di intermediario finanziario iscritto con n. 124 nell'albo di cui all'art. 106 del Testo Unico Bancario (d.lgs. n. 385/93 e successive modifiche), ha un capitale sociale pari ad euro 211.000.000,00 (duecentoundicimilioni/00) ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d'Italia;
- pertanto, sussistono in capo a Finlombarda s.p.a. i requisiti per l'individuazione quale soggetto gestore di strumenti finanziari di cui all'articolo 59 comma 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Richiamata la Sezione II «Strumenti Finanziari» e in particolare gli artt. 58 e 59 (attuazione strumenti finanziari), comma 5, del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, ove si prevede che «I termini e le condizioni dei contributi dei programmi a strumenti finanziari attuati in conformità del paragrafo 2 sono stabiliti in accordi di finanziamento tra:

- a) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione e l'organismo che attua un fondo di partecipazione, se applicabile;
- b) i rappresentanti debitamente autorizzati dell'autorità di gestione o, ove applicabile, dell'organismo che attua un fondo di partecipazione e l'organismo che attua un fondo specifico.

Gli accordi di finanziamento comprendono tutti gli elementi indicati nell'allegato X»;

Richiamato, inoltre, il decreto n. 14050 del 3 ottobre 2022 dell'Autorità di Gestione del PR 2021-2027 di approvazione dell'offerta tecnica ed economica di Finlombarda s.p.a. per l'incarico di assistenza tecnica finalizzata all'avvio di misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027, con incarico sottoscritto in data 5 ottobre 2022;

Ritenuto che Finlombarda s.p.a. possa svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo Ricerca & Innova (costituito con risorse in anticipazione sul PR FESR 2021-2027) e della misura Ricerca&Innova attivata nell'ambito del PR FESR 2021-2027 con risorse della programmazione comunitaria, operando in base a specifiche disposizioni della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027, come da specifico Accordo di Finanziamento, in redazione conformemente al suddetto Reg. UE 2021/1060;

Richiamata la d.g.r. n. 4664 del 23 dicembre 2015 «Semplificazione in materia di costi POR FESR 2014-2020: approvazione delle tabelle standard dei costi unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione» e il Regolamento (UE) 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento UE 651/2014 e s.m.i. relativamente all'applicabilità del metodo dei costi semplificati in caso di interventi cofinanziati dai fondi SIE;

Atteso che il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo con la d.g.r. XI/6560 del 30 giugno 2022, che prevede, tra l'altro, interventi a sostegno della ricerca e innovazione (nell'ambito della Missione «[1.4] Sviluppo economico e competitività» e Programma «[1.4.03] Ricerca e innovazione») e al rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Considerato che:

- l'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia Covid-19 (dichiarata dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2022) e le relative misure di contenimento adottate dalle Autorità competenti hanno avuto effetti negativi sul sistema economico, comportando oggettive difficoltà per il sistema imprenditoriale lombardo, che in linea con le difficoltà di mercato emerse a livello nazionale e internazionale, ha subito pesanti contraccolpi che hanno limitato l'ambito dell'innovazione e della ricerca con grave pregiudizio della capacità delle imprese stesse di proporsi in modo competitivo sui mercati nazionali e internazionali;
- l'aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina, le sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e le contromisure adottate, ad esempio dalla Federazione Russa, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali e le catene di approvvigionamento e contribuito a provocare aumenti di prezzo eccezionalmente elevati e imprevisi per molte altre materie prime e beni primari che hanno causato un grave turbamento dell'economia in tutti gli Stati membri;
- è interesse di Regione Lombardia supportare la ripresa e le imprese per garantire il rilancio della competitività delle PMI lombarde mediante interventi di sostegno a progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione che possano dare un contributo anche alla sostenibilità ambientale;

Richiamata la d.g.r. XI/1213 del 4 febbraio 2019 «Criteri generali per l'introduzione del rating di legalità, in attuazione dell'articolo 9, c. 4 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 - Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» e ritenuta non compatibile con finalità e impostazione dell'iniziativa, volta a favorire, con modalità a sportello, la più ampia partecipazione del territorio nell'attuale difficile contesto socioeconomico;

Richiamata, altresì la d.g.r. n. XI/4456 del 22 marzo 2021 che approva la «Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della d.g.r. n. 24 ottobre 2018, n. XI/675»;

Ritenuto di dover intervenire a sostegno della capacità delle imprese che abbiano maturato un significativo stato di avanzamento nell'ambito dell'innovazione e della ricerca o che intendano proporre a investitori privati progettualità capaci di incidere sul mercato o aprire nuovi mercati favorendo la ripresa delle stesse, attraverso la misura Ricerca & Innova, avente la finalità di sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da

parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative (nuovi prodotti, processi e modelli organizzativi più sostenibili) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo;

Atteso che gli interventi ammissibili nell'ambito della misura «Ricerca&Innova» sono i progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo di cui agli artt. 25 e 29 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i. (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale) con la specifica che non saranno ammessi progetti esclusivamente di sola innovazione di processo e con attività e spese riferite esclusivamente all'art. 29 del Reg. UE n. 651/2014 e s.m.i.;

Stabilito che la misura «Ricerca&Innova» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che:

- dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014;
- prevede nell'art. 1, comma 5 che le misure di aiuto attuate non devono limitare la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;

Ritenuto di stabilire che le agevolazioni finanziarie per la misura «Ricerca & Innova», saranno concesse nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii) e dall'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. ed in ogni caso non potranno essere superiore a 1.000.000,00 Euro per soggetto, e saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando attuativo e solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione alla Commissione Europea;

Dato atto che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.:

- le agevolazioni sulla misura «Ricerca & Innova» non saranno concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, e/o appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1;
- saranno erogate subordinatamente alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale;

Dato atto, pertanto, che le imprese beneficiarie della misura «Ricerca & Innova» dovranno dichiarare ai sensi del d.p.r. 445/2000 di non trovarsi in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Reg. UE 651/2014;

Considerata l'attuale fase di consultazione con gli Stati membri sulla proposta di Regolamento di modifica al Reg (UE) n. 651/2014 da parte della Commissione Europea;

Tenuto conto che tale modifica interverrà prima della scadenza del vigente regolamento di esenzione stesso prevista entro il 2023 e che il presente regime ha durata fino al 31 dicembre 2025;

Valutato di demandare alla DG IURIS l'adeguamento del presente regime ove dovuto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo del REG (UE) n. 651/2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Dato atto che gli uffici regionali competenti garantiscono il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessio-

ne ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 8 e seguenti, e che le agevolazioni sulla misura «Ricerca & Innova» saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012;

Stabilito che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Ricerca & Innova» sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

Atteso che le risorse del Fondo Ricerca&Innova si configurano come risorse vincolate in conto capitale derivanti da rientri del precedente ciclo di programmazione FESR 2007-13, sono in anticipazione sul PR FESR 2021-2027 e si sommano alle risorse finanziarie messe a disposizione dal PR FESR 2021-2027 per l'attivazione del primo sportello attuativo della misura «Ricerca&Innova»;

Ritenuto di stabilire che la dotazione finanziaria della misura «Ricerca & Innova» - attuata mediante uno strumento finanziario combinato (in quota parte a titolo di finanziamento a tasso zero ed in quota parte come contributo a fondo perduto nel rispetto dei massimali di intensità di aiuto previsti dalla regolamentazione in materia di aiuti di Stato) - è pari complessivamente a 27.197.000,00 Euro e trova copertura come di seguito indicato:

- 12.500.000,00 Euro da risorse vincolate del Fondo Ricerca&Innova capitolo 14.03.203.15368 - annualità 2022 e che sono in anticipazione finanziaria delle risorse del Programma FESR 2021-2027;
- 14.697.000,00 Euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 nell'annualità del bilancio 2023 che presentano la necessaria disponibilità così ripartiti:
 - 5.878.800,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15455 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE- RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - 6.172.740,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15456 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - 2.645.460,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15457- PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE AD IMPRESE CONTROLLATE;

Dato atto che la ripartizione finanziaria pari a 14.697.000,00 Euro a valere su capitoli del PR FESR 2021-2027 è allineata ai criteri di cofinanziamento del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

Visti:

- l'art. 48 dello Statuto regionale «Enti del sistema regionale» che ha stabilito che le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie ed altri organismi, istituiti ed ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione;
- l'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 con cui è stato istituito il Sistema regionale e sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
- la legge regionale 14/2010 che, in attuazione dello Statuto regionale, ha modificato l'art. 1 comma 1 ter della legge regionale n. 30/2006 prevedendo che i compiti operativi e le attività gestionali riconducibili alle funzioni amministrative riservate alla Regione sono svolti, di norma, tramite gli enti del Sistema regionale, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle competenze attribuite;
- l'art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 l.r. 8 luglio 2014 n. 19, il quale prevede per gli enti dipendenti di cui all'allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 che il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);

Richiamata la d.g.r. n. 5447 del 25 luglio 2016 «Direttive per gli Enti del Sistema regionale di cui all'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006» ed in particolare le indicazioni per gli aggiornamenti

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

dei programmi attività di cui all'allegato C, Direttive alle Società partecipate in modo totalitario, comprese nell'allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006;

Richiamata la Convenzione Quadro in essere tra la Giunta Regionale e Finlombarda s.p.a. e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionali il 13 gennaio 2022 al n. 12948/RCC, in vigore sino al 31 dicembre 2024, che disciplina le condizioni generali per lo svolgimento delle attività di strutturazione, gestione ed erogazione di iniziative e interventi finanziari ivi inclusi i contributi a fondo perduto, con risorse proprie, regionali, nazionali e comunitarie, i cui beneficiari siano imprese o professionisti lombardi o altri attori del sistema economico;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., per lo svolgimento delle attività di gestione del Fondo Ricerca & Innova (con risorse in anticipazione del PR FESR 2021-2027) e della omonima misura, stimerà l'importo di spese di gestione (ricompreso nella dotazione finanziaria stanziata per la misura) della misura finanziata e attivata nell'ambito dell'Asse 1 - azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 nell'accordo di finanziamento in fase di definizione;

Visti:

- l'art. 192 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» che prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- il d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» all'art. 10 «Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici», prevede che «per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», e apporta specifici chiarimenti sulla valutazione di congruità di cui all'art. 192, c. 2 del d.lgs. 50/2016;

Considerata la necessità di attivare nell'ambito della programmazione PR FESR 2021-2027 la misura oggetto del presente provvedimento con il supporto di Finlombarda s.p.a. che contribuisce alla definizione e gestione della misura e del Fondo Ricerca & Innova come previsto nella legge di istituzione del Fondo;

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli elementi essenziali e i criteri applicativi della misura «Ricerca & Innova», come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a valere sull'ASSE 1 - obiettivo strategico 1.1.1 - azione 1.1.1. «sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR Lombardia FESR 2021-2027);
- di incrementare la dotazione finanziaria iniziale del Fondo «Ricerca & Innova», istituito con l'art. 7 della legge regionale n. 9 del 20 maggio 2022, affidato in gestione a Finlombarda s.p.a., con ulteriori risorse del PR FESR 2021-2027 pari a 14.627.000,00 Euro, dando atto che la dotazione complessiva del Fondo «Ricerca & Innova», in seguito all'incremento è pari complessivamente all'importo di Euro 27.197.000,00, comprensivo delle spese di gestione del medesimo Fondo, destinate all'attuazione della misura «Ricerca & Innova»;
- di dare mandato al Direttore Generale pro tempore della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del PR FESR 2021-2027 a sottoscrivere l'accordo di finanziamento relativo all'incarico a Finlombarda s.p.a.;
- di demandare a specifico incarico (accordo di finanziamento) la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività della misura «Ricerca & Innova»;

Evidenziato che la valutazione dei progetti prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a sportello (ai sensi dell'art. 5/III del d.lgs. 123/1998);

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l.n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Considerato che la presente iniziativa prevede una procedura valutativa complessa, sotto il profilo tecnico e amministrativo, per la natura innovativa dei progetti presentati, e pertanto si prevede di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Ricerca & Innova» calcolati, data di presentazione della domanda;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo» nella seduta del 24 maggio 2022 e nella seduta del 4 ottobre 2022;

Dato atto che Finlombarda, in qualità di soggetto gestore del «Fondo Ricerca & Innova», incaricato della gestione della misura di cui all'Allegato A e del relativo bando attuativo è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse di Regione Lombardia, con particolare attenzione alle verifiche propedeutiche agli adempimenti di cui all'art. 9 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 in materia di Registro Nazionale degli Aiuti;
- realizzare le attività secondo i criteri di cui al presente provvedimento e i tempi e le modalità di cui al successivo Bando attuativo nel rispetto delle prescrizioni del relativo accordo di finanziamento, garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- comunicare immediatamente al Responsabile del procedimento regionale eventuali criticità;

Dato atto che la Direzione competente riferisce che sono stati acquisiti i necessari pareri:

- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea 2021-2027 mediante procedura scritta attivata il 3 ottobre 2022 e conclusa positivamente il giorno 5 ottobre 2022;
- dell'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 con nota agli atti regionali protocollo n. R1.2022.0136246 del 6 ottobre 2022;

Atteso che l'iniziativa è stata presentata al partenariato economico e sociale e gli stakeholder di riferimento in un incontro dedicato il 23 marzo 2022 e il 19 aprile 2022;

Ritenuto, per le motivazioni espresse, di attivare il «Fondo Ricerca & Innova» in gestione da parte di Finlombarda s.p.a. e di approvare nell'ambito della Programmazione PR FESR 2021-2027 a valere sull'azione 1.1.1. «sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» gli elementi essenziali della misura «Ricerca & Innova», come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di demandare al dirigente competente della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione:

- a) la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i. con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- b) l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- c) l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- d) l'adeguamento del presente regime, ove dovuto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo del REG (UE) n. 651/2014;
- e) l'approvazione del bando attuativo dei criteri di cui alla presente deliberazione;

- f) l'approvazione dell'accordo di finanziamento per la gestione del Fondo «Ricerca & Innova», anche con la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;
- g) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- h) i necessari atti contabili e amministrativi;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta regionale e successivi modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. approvare gli elementi essenziali e i criteri applicativi della misura «Ricerca & Innova», come definiti nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (a valere sull'ASSE 1 - obiettivo strategico 1.1. - azione 1.1.1. «sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione» del PR Lombardia FESR 2021-2027);

2. di incrementare la dotazione finanziaria iniziale del Fondo «Ricerca & Innova», istituito con l'art. 7 della legge regionale n. 9 del 20 maggio 2022, con ulteriori risorse a valere del PR FESR 2021-2027, pari a 14.627.000,00 Euro, dando atto che la dotazione complessiva del Fondo «Ricerca & Innova», in seguito all'incremento è pari all'importo di Euro 27.197.000,00, comprensivo delle spese di gestione del medesimo Fondo, destinate all'attuazione della misura «Ricerca & Innova»;

3. di stabilire che la dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a 27.197.000,00 Euro, salvo possibilità di effettuare eventuale integrazione delle risorse con successivi atti, e che la copertura finanziaria è assicurata come segue:

- 12.500.000,00 Euro da risorse vincolate del Fondo Ricerca&Innova capitolo 14.03.203.15368 - annualità 2022 e che sono in anticipazione finanziaria delle risorse del Programma FESR 2021-2027;
- 14.697.000,00 Euro da capitoli del PR FESR 2021-2027 nell'annualità del bilancio 2023 che presentano la necessaria disponibilità così ripartiti:
 - 5.878.800,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15455 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE- RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - 6.172.740,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15456 - PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE CONTROLLATE;
 - 2.645.460,00 Euro sul capitolo 14.03.203.15457- PR FESR 2021-2027 - QUOTA REGIONE - RICERCA E SVILUPPO - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE AD IMPRESE CONTROLLATE;

4. di dare atto che la suddetta ripartizione finanziaria è allineata ai criteri di cofinanziamento previsti dai regolamenti che definiscono il quadro normativo di riferimento per il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia;

5. di dare atto che Finlombarda s.p.a. è il soggetto gestore della misura di cui al punto 1 e del medesimo «Fondo Ricerca & Innova» e che il Fondo opererà nel perseguimento degli obiettivi esplicitati in premessa a favore di imprese lombarde con progetti di investimento coerenti con l'obiettivo tematico 1 - azione 1.1.1 del PR FESR 2021-2027 Lombardia;

6. di stabilire che:

- la misura «Ricerca & Innova» sarà attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nel rispetto dell'articolo 1, comma 5 che prevede che non sia limitata la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione e nell'alveo dell'art. 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo - art. 25 comma 2 lettera b) e c), comma 3 lettere

a), b), d) ed e), comma 5 lettera b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii) e art. 29 (aiuti per l'innovazione dei processi e per l'innovazione - art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4), così come modificato con Reg. (UE) 972/2020 e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo) - art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del Regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea;

7. di dare atto che:

- le agevolazioni previste dalla misura «Ricerca & Innova» sono cumulabili con altre agevolazioni concesse e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013;
- in attuazione della circolare del Dipartimento RGS n. 33 del 31 dicembre 2022 e dell'art. 9 Reg. UE n. 2021/2041, per garantire il rispetto del divieto del doppio finanziamento, la medesima spesa ammissibile può ricevere il sostegno da più fondi SIE e fonti finanziarie differenti a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo e nel rispetto delle disposizioni di cumulo non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento;

8. di fissare il termine massimo per il completamento del procedimento istruttorio in 120 giorni per la misura «Ricerca & Innova», calcolati dalla data di presentazione della domanda;

9. di demandare per la misura «Ricerca & Innova» al Dirigente competente della Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione:

- a) la comunicazione del presente provvedimento alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014 con la sintesi delle informazioni richieste nel modulo di cui all'allegato 2 dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica Sani 2 ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- b) l'attuazione del presente provvedimento a seguito dell'esito favorevole della procedura di comunicazione di cui al punto precedente;
- c) l'attuazione di ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari dei contributi, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;
- d) l'adeguamento del regime connesso alla misura «Ricerca & Innova», ove dovuto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo testo del REG (UE) n. 651/2014;
- e) l'approvazione del bando attuativo di cui alla presente deliberazione e di tutti gli adempimenti conseguenti attuativi compresi quelli connessi al Registro Nazionale Aiuti;
- f) l'approvazione dell'accordo di finanziamento per la gestione del Fondo «Ricerca & Innova», anche con la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria delle attività di assistenza tecnica da parte di Finlombarda s.p.a.;
- g) l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

h) i necessari atti contabili e amministrativi;

10. di impegnarsi ad attuare ogni modifica necessaria imposta relativamente al regime di inquadramento della misura di cui al reg. UE 651/2014 e s.m.i., dopo la scadenza dello stesso, adeguandosi in caso di necessità al nuovo regolamento di esenzione;

11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/>).

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A**ELEMENTI ESSENZIALI DELLA MISURA "Ricerca&Innova" – Azione 1.1.1. Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione del PR FESR Lombardia 2021-2027**

TITOLO MISURA	Misura "Ricerca&Innova" - Azione 1.1.1. Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione del PR FESR Lombardia 2021-2027
FINALITÀ	La Misura intende sostenere gli investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione di processo (anche digitale) da parte delle PMI lombarde al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e digitale delle imprese attraverso la progettazione, la sperimentazione e l'adozione di innovazioni (di prodotto e/o di processo) dei processi produttivi aziendali nelle aree strategiche di Regione Lombardia, in grado di mantenere e migliorare la competitività del tessuto imprenditoriale lombardo.
PRS DI LEGISLATURA	Missione "[14]: Sviluppo economico e competitività" e Programma "[14.03] - Ricerca e innovazione
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione iniziale della misura destinata alla prima finestra dello sportello valutativo è 27,197 milioni di euro di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 14,697 milioni di euro da capitoli del PR FESR 2021-2027; • 12,5 milioni di euro da risorse regionali del Fondo Ricerca&Innova (capitolo 15368 - annualità 2022) in anticipazione finanziaria delle risorse del Programma FESR 2021-2027. <p>Le ulteriori risorse finanziarie che saranno allocate sulla misura dal programma regionale FESR 2021-2027 (stimate pari, conteggiando anche la prima finestra dello sportello, complessivamente a circa 80 milioni di euro) consentiranno di garantirle continuità per tutta la durata del ciclo 2021-2027 tramite finestre periodiche di apertura della misura.</p>
SOGGETTO GESTORE	FINLOMBARDA S.P.A.
REGIME DI AIUTO	<p>Le agevolazioni alla ricerca, sviluppo e innovazione sono concesse secondo il Regolamento Generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e s.m.i. ai sensi degli artt. da 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 nonché ai sensi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) e comma 6 lettere a) e b) ii; - l'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4. <p>Le agevolazioni previste sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese e qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis" nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalle rispettive regolamentazioni di riferimento.</p> <p>Nel rispetto dell'art. 1, comma 5 del Reg. UE n. 651/2014 la misura non limita la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PMI ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese con almeno due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo. <p>Le agevolazioni saranno concesse, a seguito di pubblicazione di apposito bando, ai sensi degli artt. 25 e 29 del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., pubblicato sulla GUUE L 187 del 26/6/2014, dando attuazione alle agevolazioni solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea.</p>

	<p>Sono esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - siano attivi nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7 c. 1 del Reg. (UE) 1058/2021; - siano attivi nei settori esclusi di cui all'art. 1 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - rientrino, a livello di codice primario nella sezione A della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2007; - siano imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; - non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità); - non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile. <p>Le agevolazioni saranno concesse ed erogate dopo aver ottemperato agli obblighi di implementazione ed interrogazione del Registro Nazionale Aiuti in attuazione della L. 234/2012.</p>						
<p>INTERVENTI AMMISSIBILI</p>	<p>Sono ammissibili progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e di innovazione di processo (nell'ambito dei quali possono essere ricomprese anche attività di innovazione e/o trasformazione digitale quali - ad esempio - advanced manufacturing solutions, additive manufacturing, realtà aumentata, simulation, industrial internet, cloud, cybersecurity, big data), afferenti alle macrotematiche della Strategia di Specializzazione intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia – S3 2021-2027 di cui DGR n. XI/4155 del 30 dicembre 2020, aggiornata con successiva DGR n. 5688 del 15 dicembre 2021 “Approvazione dei Programmi di Lavoro Ricerca e Innovazione 2022-2023 e del primo Aggiornamento della Strategia di Specializzazione Intelligente S3 2021-2027 di Regione Lombardia”.</p> <p>Non saranno ammessi progetti di sola innovazione di processo con attività e spese riferite esclusivamente all'art. 29 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i..</p> <p>Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) essere realizzati nell'ambito di sede operativa ubicata sul territorio lombardo; b) prevedere un importo di spesa non inferiore a euro 80.000,00; c) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando attuativo. <p>In ogni caso i progetti dovranno rispettare il principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS, secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p>						
<p>AMBITI E CRITERI DI VALUTAZIONE</p>	<p>La valutazione di merito si articola in una valutazione tecnica del progetto e un'istruttoria economico-finanziaria.</p> <p>La valutazione di merito prevede una prima verifica di coerenza del progetto presentato rispetto a una delle Macrotematiche delle Aree di Specializzazione (S3), rilette in chiave di ecosistemi legati alla centralità della persona e dei relativi bisogni in attuazione della L.R. 29/2016.</p> <p>In caso di esito positivo della predetta verifica, si procederà alla valutazione tecnica del progetto e alla valutazione economico-finanziaria che vengono svolte sulla base dei seguenti criteri (con un punteggio complessivo massimo attribuibile di 100 punti) al netto delle premialità.</p> <table border="1" data-bbox="362 1829 1186 1934"> <thead> <tr> <th>AMBITO</th> <th>CRITERI</th> <th>SOTTOSCRITERI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)</td> <td>Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati,</td> <td>Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (da 0 a 9 punti)</td> </tr> </tbody> </table>	AMBITO	CRITERI	SOTTOSCRITERI	Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati,	Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (da 0 a 9 punti)
AMBITO	CRITERI	SOTTOSCRITERI					
Qualità dell'operazione (da 0 a 30 punti)	Sostenibilità dell'operazione in termini di obiettivi dichiarati,	Congruità tra obiettivi dichiarati e piano di lavoro (da 0 a 9 punti)					

	risultati attesi, costi e tempi di realizzazione (da 0 a 18)	Adeguatezza del quadro delle spese previste per la realizzazione del progetto (sa 0 a 6 punti) Adeguatezza dei tempi di realizzazione sia rispetto alle attività di progetto sia in relazione alle tempistiche previste da bando (da 0 a 3 punti)	
	Qualità progettuale tecnologica in termini di sperimentazione e adozione di soluzioni finalizzate al miglioramento tecnologico nel processo produttivo e/o al raggiungimento di un più elevato potenziale in termini di produttività e competitività (da 0 a 12 punti)		
	Grado di innovazione dell'operazione (da 0 a 20 punti)	Livelli incrementali della operazione in termini di contenuti tecnico/scientifici, avanzamento delle conoscenze rispetto allo stato dell'arte del mercato nazionale e internazionale (da 0 a 20 punti)	Livello di innovazione (da 0 a 15 punti) Tecnologie adottate (da 0 a 5 punti)
	Qualità dell'organizzazione in termini di capacità organizzativa tecnica e gestionale in relazione agli obiettivi e al contenuto dell'intervento (da 0 a 20 punti)	Qualità del management in relazione agli obiettivi ed al contenuto dell'operazione, anche in termini di esperienze pregresse nella gestione di progetti (da 0 a 5 punti)	
Qualità del team di progetto dedicato alla realizzazione dell'operazione (da 0 a 10 punti)			
Coerenza degli asset tecnologici e infrastrutturali con la natura innovativa del Progetto (da 0 a 5 punti)			
TOTALE PUNTI ASSEGNABILI IN VALUTAZIONE TECNICA		70 PUNTI	
QUALITA' ECONOMICA-FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE: VALUTAZIONE ECONOMICA-FINANZIARIA (da 0 a 30 punti)	Analisi economica e finanziaria (metodologia Credit Scoring ai sensi della D.G.R. n. 4456/2021¹ e ss.mm.ii.) che prevede le seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> • Classe da 1-7: ammissibile senza garanzia • Classe 8: ammissibile con garanzia 30% finanziamento • Classe 9: ammissibile con garanzia 50% finanziamento • Classe 10: ammissibile con garanzia 80% finanziamento • Classe 1-12: non ammissibile 		30 PUNTI
	Punti assegnabili: <ul style="list-style-type: none"> • Classe 1: 27 punti • Classe 2: 24,75 punti • Classe 3: 22,5 punti • Classe 4: 20,25 punti • Classe 5: 18 punti • Classe 6: 15,75 punti • Classe 7: 13,5 punti • Classe 8: 11,25 punti • Classe 9: 9 punti • Classe 10: 6,75 punti Classe 11-12: non ammissibile		
	(da 0 a 27 punti)		Autosufficienza dell'investimento (da 0 a 3 punti)
Totale punteggio assegnabile al netto delle premialità		100 punti	
Premialità	Sostenibilità ambientale: soggetto richiedente in possesso al momento di presentazione della domanda di certificazione ambientale volontaria (ISO 14001, EMAS, ISO 50001, Made Green in Italy)		2,5 punti

¹ D.G.R. n. 4456 del 22 marzo 2021 e ss.mm.ii. che approva la "Revisione della Metodologia per l'assegnazione del Credit Scoring alle imprese che richiedono agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 19 febbraio 2014, n. 11 in sostituzione della DGR n. 24 ottobre 2018, n. XI/675".

		Rilevanza della componente femminile e giovanile: soggetto richiedente che abbia al momento di presentazione della domanda una percentuale maggiore o uguale del 50% della compagine sociale come componente femminile o giovanile (inferiore o pari a 35 anni)	2,5 punti	
		Appartenenza del richiedente ad uno dei Cluster Tecnologici Lombardi: indicare il CTL di appartenenza, il requisito deve essere attestato nella lettera di endorsement del cluster ed essere posseduto alla data di presentazione della domanda	2,5 punti	
	<p>Sono ammissibili all'agevolazione i progetti che abbiano conseguito un punteggio sufficiente (ossia pari al 50% del punteggio massimo attribuibile più un punto) nei tre ambiti di valutazione ("Valutazione della qualità dell'operazione", "Grado di innovazione dell'operazione", "Qualità dell'organizzazione") e che superi il punteggio minimo per l'ammissibilità con riferimento al criterio di valutazione "Analisi economico-finanziaria" e conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. n. 4456/2021, verrà determinata la non ammissibilità del proponente qualora si rilevi una o più delle seguenti fattispecie:</p> <p>a) qualora la classe di valutazione sia superiore a 10 o l'impresa venga classificata come "unrated", anche a seguito delle correzioni/integrazioni apportate al fine di superare i controlli di qualità del Modello FCG;</p> <p>b) sia attribuita la classe di valutazione pari a 12 nei casi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. presenza di insoluti o di chiusura con passaggio a perdita su linee di credito gestite da Finlombarda S.p.A., a valere sia su fondi propri che su fondi regionali, ed erogate a beneficio del soggetto richiedente e soggetti correlati; ii. presenza di esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria in capo al soggetto richiedente; iii. presenza di una pregiudizievole associata alla famiglia "Fallimento e similari" in capo al soggetto richiedente. <p>Per essere ammessi all'agevolazione, i progetti dovranno conseguire un punteggio complessivo, <u>comprensivo della premialità</u>, pari a 60 punti.</p> <p>I criteri di premialità possono concorrere cumulativamente <u>fino a massimo 5 punti</u> complessivi.</p>			
DURATA DEI PROGETTI	I progetti devono essere realizzati entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione, salvo eventuale proroga motivata massima di 6 mesi.			
MODALITA' E TEMPI DI ISTRUTTORIA	<p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – formale e di merito – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5/III del D.Lgs. 123/1998), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sul Sistema Informativo regionale.</p> <p>L'articolo 5 della L.r. n. 1/2012, richiamandosi all'articolo 2 della L. n. 241/1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla Misura Ricerca&Innova, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio nella valutazione di attività di ricerca, sviluppo e innovazione afferenti ad aree di specializzazione tecnologiche, si individua un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>Conclusa la fase istruttoria, il Responsabile di procedimento procede – avvalendosi di un Nucleo Tecnico di Valutazione da costituirsi con decreto del Direttore Generale competente, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza -PTPCT 2022-2024 di Regione Lombardia in ultimo</p>			

	aggiornato con D.G.R. n. XI/6089 del 14/03/2022) – all'adozione del decreto di ammissione o di rigetto della domanda di partecipazione.
INTENSITA' DI AIUTO	L'agevolazione può concorrere fino al 100% delle spese ammissibili nei limiti stabiliti dall'art. 25 comma 2 lettere b) e c), comma 3 lettere a), b), d) ed e), comma 5 lettere b) e c) (sulla base di un Equivalente Sovvenzione Lordo – ESL - pari al 50% per le attività di ricerca industriale e del 25% per le attività di sviluppo sperimentale) e comma 6 lettere a) (maggiorazione dell'ESL pari al 20% per le Piccole e 10% per le Medie Imprese) e b) ii (ulteriore maggiorazione dell'ESL pari al 15% a condizione che i risultati del progetto siano ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito.) e dall'art. 29 comma 3 lettere a), b), c), d) e comma 4 del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014 e comunque l'agevolazione non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00.
TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE	<p>Nel rispetto dell'intensità d'aiuto suindicate l'agevolazione viene concessa ed erogata fino al 100% delle spese ammissibili di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 70% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 30% sotto forma di contributo in conto capitale; <p>NEL CASO DI START UP E PMI INNOVATIVE</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 65% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 35% sotto forma di contributo in conto capitale per i progetti presentati da Start Up Innovative di cui al D.L. n. 179/2012 da PMI innovative di cui al D.L. n. 3/2015 o PMI che siano state oggetto di operazioni di investimento da parte di fondi di investimento (quali operatori di venture capital o private equity) nei 18 mesi precedenti la domanda di partecipazione alla presente misura; <p>NEL CASO DI PROGETTI GREEN</p> <ul style="list-style-type: none"> - il 60% sotto forma di Finanziamento agevolato e il restante 40% sotto forma di contributo in conto capitale per i progetti "Green" intesi come progetti afferenti a macrotematiche e/o priorità della S3 che concorrono agli obiettivi del New Green Deal Europeo così come meglio declinato nel bando attuativo. <p>Il tasso nominale annuo di interesse applicato al finanziamento è fisso ed è pari allo 0%.</p> <p>La durata del finanziamento agevolato è di massimo 7 anni con un periodo di preammortamento massimo fino all'erogazione del saldo e in ogni caso non superiore a 30 mesi.</p> <p>Il quadro cauzionale applicato alla quota di agevolazione concessa a titolo di finanziamento agevolato è determinato in funzione delle classi di rischio attribuite ai proponenti come indicato nella D.G.R. n. 4456/2021, dove sono altresì previste le forme di garanzia ammissibili che verranno dettagliate anche nel provvedimento attuativo.</p>
EROGAZIONE	<p>L'erogazione dell'agevolazione concessa potrà avvenire in un massimo di due tranche, comprensive di un anticipo (fino ad un massimo del 70% della quota a titolo del Finanziamento agevolato) e del saldo dell'agevolazione (comprensivo del saldo del finanziamento agevolato e della quota di contributo a fondo perduto).</p> <p>L'erogazione dell'agevolazione è subordinata alla verifica che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nonché alla verifica del requisito della sede operativa in cui è svolto il progetto sul territorio regionale.</p>
SPESE AMMISSIBILI	Sono ammissibili le spese per attività di sviluppo sperimentale (di cui all'art. 25 paragrafo 3 lett. a), b), d) ed e) del Regolamento Generale in esenzione (UE) n. 651/2014) nonché le spese per attività di innovazione di processo (ai sensi dell'art. 29 paragrafo 3 lett. a), b), c) e d) del predetto Regolamento Generale) secondo la modalità semplificata prevista dal Regolamento (UE) n. 1060/2021 così come richiamato all'art. 7 del predetto Regolamento (UE) n. 651/2014:

	<p>a) le spese di personale mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard orario per le imprese beneficiarie pari a 30,58 euro;</p> <p>b) "altri costi" calcolati con tasso forfettario pari al 40% delle spese di personale.</p> <p>Le spese ammissibili saranno ulteriormente dettagliate nel bando attuativo.</p>
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	La domanda dovrà essere presentata a pena di inammissibilità sulla piattaforma Bandi On Line nei tempi e nei modi indicati nel bando attuativo.
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo sostenibile: positiva</p> <p>Pari opportunità: positiva</p> <p>Parità di genere: positiva</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di output: Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie)</p> <p>Indicatore di risultato:</p> <p>RCR02 - Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari)</p> <p>RCR03 - Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi</p>
COMPLEMENTARIETA' TRA FONDI	n.a.

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

**D.g.r. 17 ottobre 2022 - n. XI/7166
Riparto per l'anno 2022 alle province lombarde e alla Città
Metropolitana di Milano dei canoni (anno 2021) per l'uso delle
acque pubbliche (art. 6, legge regionale 29 giugno 2009 n. 10)**

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», all'art. 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali), dispone, in particolare, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonché alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
- con d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;
- l'Accordo Stato - Regioni - Enti Locali del 1° febbraio 2001, relativo alle «modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 52 della legge n. 388/2000», ha, tra l'altro, stabilito che «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione del d.p.c.m. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli enti locali [.....]»;
- sul Supplemento Ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 31 è stato pubblicato il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/98, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione»; pertanto da tale data decorre l'effettivo esercizio di tali funzioni;

Vista la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» che:

- ha attribuito alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua superficiali e sotterranee;
- ha mantenuto in capo alla Regione le funzioni amministrative relative alle grandi derivazioni d'acqua nonché l'attività regolamentare e pianificatoria in materia di tutela e gestione delle risorse idriche come disciplinata dalla vigente normativa nazionale, ivi compresi la determinazione e l'introito dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche (canoni idrici);

Visto altresì l'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 29 giugno 2009 n.10 introdotto dall'art. 1 della l.r. 28 dicembre 2011, n. 22, che dispone:

- la Regione trasferisce alle Province/Città metropolitana, entro il 30 novembre di ogni anno, una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati nell'anno precedente stabilita con deliberazione di Giunta regionale nella quale sono determinati i criteri di riparto tenendo conto delle particolari situazioni territoriali;
- l'utilizzo da parte delle Province/Città Metropolitana, ad esclusione della Provincia di Sondrio, della quota di canone tra esse ripartita può essere finalizzato per spese correnti in misura non superiore al 50 per cento dei proventi trasferiti; la restante quota è destinata a concorrere al finanziamento di misure ed interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche;

Dato atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'art. 6, comma 1 della l.r. 33/2007 e dell'art. 6, comma 3-sexies della citata l.r. 10/2009, come modificate dalla l.r. 19/2015;

Dato atto che le disposizioni contenute all'art. 20 della l.r. 8 aprile 2020 n. 5, hanno trovato prima applicazione dall'annualità 2021 e conseguentemente la quota parte dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche introitati nel corso del 2021 saranno oggetto di assegnazione e trasferimento, entro il 31 ottobre 2022, con separati provvedimenti e previa definizione di un programma concordato tra la Regione e ciascuna Provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata;

Ritenuto che l'importo da trasferire alle Province lombarde e alla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 10/2009 per l'anno 2021 (introito 2020) possa essere considerato un finanziamento per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite;

Ritenuto altresì che i criteri di riparto del trasferimento di cui sopra debbano tenere conto delle particolarità di ogni territorio e vadano messi in relazione a elementi oggettivi connessi alle rispettive caratteristiche territoriali e in relazione all'effettiva attività amministrativa svolta dalle amministrazioni provinciali e dalla Città Metropolitana di Milano contemperando il più possibile le diverse realtà del territorio regionale;

Dato atto che in aderenza alle disposizioni contenute nell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 10/2009 l'Assessore regionale competente con nota V1.2022.0047450 del 5 agosto 2022 ha comunicato preventivamente all'Unione Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano la proposta, per l'annualità 2022, di procedere al trasferimento in favore delle stesse di un importo pari € 7.900.000,00 proponendo di modificare ai criteri territoriali di riparto fino ad ora utilizzati in esito alla ridefinizione delle competenze amministrative tra Regione Lombardia e Province/Città Metropolitana in materia di utilizzo delle acque pubbliche in relazione alla sottoscrizione dell'Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province Lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite - biennio 2022-2023 (d.g.r. XI/5821 del 29 dicembre 2021);

Richiamata la proposta di ridefinizione della «pesatura» per il riparto territoriale delle somme da trasferire ai sensi dell'art. 6, comma 3-quinquies della l.r. 10/2009 comunicata con nota del 5 agosto 2022 ad UPL ed alla Città Metropolitana di Milano di seguito riportata:

- a) superficie territoriale, peso 17,50%;
- b) popolazione residente, peso 12,50%;
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 40%;
- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 30%;
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 0%;
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 0%;

Vista la comunicazione del 21 settembre 2022 prot. Upl 53/2022 acquisita al protocollo n. V1.2022.0049598 del 23 settembre 2022 con la quale UPL ha comunicato l'adesione alla proposta formulata dall'Assessore il 5 agosto 2022;

Ritenuto necessario, in attuazione delle summenzionate disposizioni legislative, stabilire entro il 31 ottobre le quote, l'importo ed i criteri di riparto per il trasferimento alle Province ed alla Città metropolitana di quota parte dei canoni per l'uso delle acque pubbliche;

Dato atto che le somme necessarie al trasferimento delle risorse alle Province e alla Città Metropolitana sono disponibili per € 3.600.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 4.300.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale per l'annualità 2022 che presenta sufficiente disponibilità di competenza e di cassa;

Dato atto che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo TER.0906.28 «Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa» del vigente Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale ed il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali;

Tutto ciò premesso e considerato, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa, che, in attuazione dell'art. 6 comma 3-quinquies della l.r. 29 giugno 2009 n. 10, alle Province Lombarde e alla Città Metropolitana di Milano sia trasferito entro il 30 novembre 2022 l'importo complessivo di € 7.900.000,00 quale quota dei canoni demaniali per l'uso delle acque pubbliche introitati dalla Regione nell'anno 2021;

2. di stabilire che il riparto tra le diverse Province e la Città Metropolitana di Milano dell'importo di cui al punto 1 sia effettuato sulla base dei seguenti criteri territoriali:

- a) superficie territoriale, peso 17,50%
- b) popolazione residente, peso 12,50%
- c) numero pratiche piccole derivazioni, peso 40%

- d) canoni attesi piccole derivazioni, peso 30%
- e) numero pratiche grandi derivazioni, peso 0%
- f) canoni attesi grandi derivazioni, peso 0%;

3. di dare atto che relativamente alla sola Provincia di Sondrio resta valida la disciplina dell'art. 6, comma 1 della l.r. 33/2007 e dell'art. 6, comma 3-sexies della l.r. 10/2009, come modificate dalla l.r. 19/2015;

4. di dare atto che all'applicazione dell'art. 20 della l.r. 5/2020 relativamente al trasferimento alle Province ed alla Città Metropolitana di Milano della quota parte canone 2021 delle grandi derivazioni idroelettriche ad esse spettante, si provvederà con separati provvedimenti e previa definizione di un programma concordato tra la Regione e ciascuna provincia e la Città metropolitana di Milano, sentiti gli enti locali interessati, anche mediante specifico strumento di programmazione negoziata;

5. di dare atto che l'importo di € 7.900.000,00 trova copertura per € 3.600.000,00 al capitolo 9.06.104.7871 e per € 4.300.000,00 al capitolo 9.06.203.10754 del bilancio regionale per l'annualità 2022;

6. di dare mandato al Dirigente della Struttura Gestione invasi idroelettrici, utenze idriche e reti energetiche di provvedere al riparto, all'impegno ed all'erogazione delle somme spettanti alle Province e a Città metropolitana, secondo i criteri di cui al precedente punto 2;

7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.g.r. 17 ottobre 2022 - n. XI/7178
Deferenze in merito alle misure di controllo della Peste Suina Africana (PSA) a tutela del territorio lombardo

LA GIUNTA REGIONALE

Visti i dispositivi delle seguenti norme statali:

- legge 7 aprile 2022, n. 29 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA)»;
- l'ordinanza n. 4/2022 «Indicazioni per l'attuazione delle misure di controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana» del Commissario straordinario alla PSA;

Vista la nota n. 252 del 22 agosto 2022 del Commissario Straordinario alla PSA avente ad oggetto «Richiesta ulteriore finanziamento legge 7 aprile 2022, n. 29 «Barriere contenimento PSA»;

Dato atto che la già menzionata ordinanza prevede, nell'ambito delle misure di controllo, il posizionamento di barriere fisiche che limitino gli spostamenti dei cinghiali dalla zona infetta alle zone viciniori e dunque diminuiscano il rischio di circolazione attiva del virus;

Dato atto altresì che Regione Piemonte tramite procedura telematica negoziata su piattaforma SINTEL ha affidato i lavori di realizzazione dei lotti sulla base del tracciato individuato lungo i confini con Liguria e Lombardia;

Preso atto che con nota Prot. 254 del 22 agosto 2022 il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana ha comunicato a Regione Lombardia che il posizionamento delle barriere relative ai territori confinanti è stato completato ad eccezione del lotto 3 a causa di mancanza di risorse finanziarie disponibili dallo stesso quantificate in euro 1,5 milioni;

Vista la nota Prot. n. 319 del 13 ottobre 2022 con cui il Commissario Straordinario richiede a Regione Lombardia il finanziamento necessario al completamento delle barriere nel tratto di protezione del territorio lombardo identificato come lotto 3;

Considerato che l'eventuale diffusione della malattia nei territori dell'Oltrepò pavese confinanti con la zona infetta rappresenterebbe il rischio di ingresso della PSA nei territori della pianura padana dove vengono allevati più di 5 milioni di suini;

Valutato inoltre che il rischio sopra descritto determinerebbe un grave impatto sulla filiera con particolare riguardo al settore dell'export e danni diretti stimabili in circa 60 milioni di euro al mese;

Ritenuto dunque che il completamento della posa delle barriere a protezione dei territori di Regione Lombardia di cui al sopra citato lotto 3 è essenziale per garantire il completamento delle barriere fisiche a difesa del territorio lombardo dalla PSA;

Dato atto che la somma necessaria per il completamento della posa delle barriere, pari a euro 1,5 milioni trova copertura a valere sulle risorse stanziati al capitolo 13.05.203.14176 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022;

Precisato che nella nota Prot. n. 319 del 13 ottobre 2022 il Commissario Straordinario comunica a Regione Lombardia di aver già richiesto al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e al Ministero degli Affari regionali e le Autonomie l'ulteriore copertura finanziaria ai sensi della legge 7 aprile 2022, n. 29;

Precisato altresì che nella medesima nota il Commissario comunica che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione dell'11 ottobre 2022 la richiesta di risorse pari a euro 6.700.000 comprensivi dei finanziamenti anticipati dalla Regione Lombardia e Piemonte da destinarsi a definitiva copertura della realizzazione delle barriere per il contenimento della PSA;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura tra i quali la formulazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiorna-

mento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di ritenere opportuno, a tutela del patrimonio suinicolo lombardo, garantire il completamento delle barriere fisiche, di cui al lotto 3, tra la zona infetta per PSA e la Regione Lombardia;

2. di rendere disponibile, a tal scopo, per il tramite dell'Agenzia di Tutela della Salute di Pavia, sulla contabilità speciale 6362 del Commissario Straordinario alla PSA, la somma di € 1.5 milioni che trova copertura a valere sulle risorse stanziati al capitolo 13.05.203.14176 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022;

3. di precisare che il Commissario Straordinario ha già richiesto al Ministero della Salute, al Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali e al Ministero degli Affari regionali e le Autonomie l'ulteriore copertura finanziaria ai sensi della legge 7 aprile 2022, n. 29 e che la Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato nella riunione dell'11 ottobre 2022 la richiesta di risorse pari a euro 6.700.000 comprensivi dei finanziamenti anticipati dalla Regione Lombardia e Piemonte;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 20 ottobre 2022 - n. 15079

Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Istituzione di una zona di ulteriore restrizione (ZUR)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VETERINARIA

Visti:

- il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- il Regolamento (UE) 20120/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

Visti:

- il d.lgs. n. 27 del 2 febbraio 2021 «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a) , b) , c) , d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il d.lgs. n. 136 del 5 agosto 2022 «Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016», che stabilisce, all'articolo 19 Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici, comma 1, lettera d) che, a seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, le aziende sanitarie locali territorialmente competenti adottino le misure previste dal Reg (UE) 2016/429, tra cui quelle dell'articolo 64 del medesimo Regolamento come integrati dagli articoli del Reg (UE) 2020/687;

Vista l'ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005, recante «Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile» e ss.mm.ii., la cui efficacia è stata prorogata con ordinanza del Ministro della salute 21 aprile 2021;

Visto il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P avente per oggetto «Influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 - Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e contenere la diffusione dell'influenza aviaria»;

Richiamate le seguenti disposizioni regionali:

- G1.2022.0037694 del 22 settembre 2022: «Focolaio H5N1 fliera avicola rurale; disposizioni regionali»;
- G1.2022.0039535 del 3 ottobre 2022 «Dispositivo dirigenziale 23556 del 3 ottobre 2022, recante misure di controllo e sorveglianza per prevenire l'introduzione e l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria»;
- G1.2022.0041212 del 11 ottobre 2022: «Avifauna selvatica positività H5 HPAI: provvedimenti urgenti»;

Considerato che:

- numerosi casi di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati rilevati nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 in uccelli selvatici in diversi paesi del nord Europa;
- nel mese di agosto, settembre e ottobre 2022 focolai di Influenza Aviaria ad alta patogenicità sono stati accertati in allevanti di pollame o in uccelli tenuti in cattività in Spagna, Germania, Francia, Olanda e Portogallo;
- il riscontro in data 10 ottobre 2022 di positività a virus influenzali H5 ad alta patogenicità in volatili selvatici cacciati nei comuni di Seniga, Casalromano e Quinzano in provincia di Brescia;
- successivamente alla conferma di positività ad Influenza aviaria ad alta patogenicità del tipo H5N1 del 22 settembre 2022 da parte del Centro di Referenza Nazionale per l'in-

fluenza aviaria presso l'IZS delle Venezie in un allevamento multispecie sito nel Comune di Silea (TV) è stata confermata in data 18 ottobre 2022 una ulteriore positività HPAI in un allevamento di polli da carne nel comune di Ronco all'Adige in provincia di Verona e in data 19 ottobre 2022 in un allevamento di tacchini da carne nel comune di Quinzano d'Oglio in provincia di Brescia;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare ulteriori misure sanitarie al fine di contrastare l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria in zone ad alta densità avicola per scongiurare il conseguente impatto sulla salute animale e le ripercussioni di natura commerciale attraverso l'istituzione di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR);

Ritenuto inoltre di disporre il divieto dell'accasamento dei tacchini nelle zone a rischio (ZUR) favorendo nel contempo lo svuotamento degli allevamenti pronti per la macellazione con l'obiettivo di ridurre la densità degli allevamenti allo scopo di contenere la diffusione della malattia;

Visto il resoconto della riunione dell'Unità di Crisi centrale tenutasi il 18 ottobre 2022, protocollo n. 489811/2022, nella quale è stato convenuto che, in ragione della evoluzione della situazione epidemiologica e del rischio di diffusione dell'infezione, le Regioni, in qualità di autorità competenti ai sensi del Decreto Legislativo 27/2021, in attuazione dell'articolo 64 del Regolamento (UE) 2016/429 e dell'articolo 21 del Regolamento (UE) 2020/687, istituiscano per i territori di competenza, una zona di ulteriore restrizione;

Evidenziato che le misure a carattere contingibile ed urgente adottate con il presente provvedimento potranno subire modifiche in funzione dell'evoluzione della situazione epidemiologica anche in funzione degli esiti delle attività di monitoraggio straordinario;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura, tra i quali la promulgazione del documento pluriennale di programmazione nel settore della sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare;
- la d.c.r. XI/522 del 28 maggio 2019, recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023», che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela del benessere animale;
- la d.g.r. n. XI/6089 del 14 marzo 2022 recante «Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2022-2024», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di istituire, ai sensi dell'articolo 21 comma 1, lettera c) del Regolamento (UE) 2020/687, di una Zona di Ulteriore Restrizione (ZUR) comprendente i Comuni di cui all'elenco e alla mappa dell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di rendere obbligatorio in tale zona (ZUR) i provvedimenti di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che il presente provvedimento è direttamente applicabile e resta in vigore fino al 30 novembre 2022 e potrà essere prorogato o modificato sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

6. di stabilire la pubblicazione del presente atto sul BURL e sul Portale Istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Marco Farioli

_____ • _____

ALLEGATO A

- A) Le filiere devono, senza ritardi, inviare al macello gli animali arrivati a fine ciclo o carriera produttiva dagli allevamenti presenti nella ZUR (Allegato 1); la macellazione deve avvenire sulla base di una programmazione effettuata in accordo tra le filiere e prontamente comunicata all'ATS competente per territorio sull'allevamento di provenienza in modo da poter assicurare i campionamenti dovuti;
- B) è vietato l'accasamento negli allevamenti di tacchini inclusi nella ZUR fino al 6/11/2022;
- C) sono vietate fiere, esposizioni, mostre e mercati di pollame ad eccezione della sola esposizione/vendita di "volatili ornamentali" di cui all'Allegato I, Parte B del Reg (UE) 2016/429.
- D) Il Servizio veterinario dell'ATS territorialmente competente verifica e garantisce che nelle aziende a carattere commerciale presenti nella ZUR siano applicate le seguenti misure:
- I. il censimento del pollame negli allevamenti industriali e la verifica della tempestiva registrazione in BDN di tutti gli eventi anagrafici (movimentazioni, accasamenti, sfooltimenti, svuotamenti) ove consentiti;
 - II. la chiusura di tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività degli allevamenti all'aperto. Esclusivamente per gli allevamenti non commerciali qualora ciò non sia realizzabile o in caso di compromissione del benessere, adozione, previo accordo con i Servizi veterinari della ATS territorialmente competente, di ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;
 - III. l'invio agli impianti di macellazione di tacchini, ovaiole e anatidi presenti nella ZUR, è consentito previa esecuzione di visite cliniche e campionamenti secondo il protocollo di cui all'Allegato 2; ai medesimi controlli dovranno essere sottoposti gli allevamenti di pollastre che intendono movimentare gli animali per l'accasamento; I capi devono essere, ove possibili, inviati in via prioritaria verso impianti di macellazione siti nella ZUR; ove ciò non sia possibile potranno essere inviati a impianti di macellazione siti esternamente alla ZUR che siano ritenuti idonei in base a valutazioni del rischio che considerino i possibili fattori di diffusione di infezione in accordo a modalità convenute tra Regioni e comunicate alle filiere;
 - IV. il carico al macello può essere effettuato solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà garantire l'individuazione di ogni singolo componente nonché la registrazione di tutto il personale impiegato in tale attività e di eventuali soggetti terzi fornitori di servizi che hanno in carico tale personale;
 - V. nel caso di pulcini di un giorno nati da uova provenienti, a far data dalla vigenza del presente dispositivo, dalla ZUR potrà essere autorizzato dalla ATS competente l'invio in vincolo di pulcini di un giorno assicurando comunicazione all'ATS competente dell'allevamento di destino ai fini del rispetto delle restrizioni alle movimentazioni per 21 giorni e all'attuazione della sorveglianza a cadenza settimanale, che prevede, in caso di mortalità anomala il prelievo dei soggetti morti (almeno 5 se presenti, altrimenti tutti i morti presenti) da inoltrare al laboratorio per la ricerca del virus; in assenza di possibilità di separazione delle uova provenienti da ZUR, anche eventuali uova provenienti da allevamenti non siti in ZUR, dovranno sottostare al medesimo vincolo. Non è consentito invio verso SM o Paesi Terzi di uova provenienti, dalla data di vigenza del presente dispositivo, da allevamenti di riproduttori posti in ZUR;

- VI. le movimentazioni di uova per il consumo umano sono consentite ove destinate a un centro di imballaggio o a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti situati nello Stato Membro alle condizioni di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) 687/2020;
- VII. gli automezzi destinati al trasporto di animali vivi e di prodotti devono essere lavati e disinfettati e devono trasportare una singola partita di animali o prodotti destinata a un singolo impianto senza effettuare ulteriori carichi/scarichi durante il tragitto come già previsto dall'OM 26 agosto 2005 e s.m.i.;
- VIII. le vaccinazioni e la somministrazione di farmaci negli allevamenti di tacchini possono essere effettuate solo con personale interno all'allevamento; nel caso ciò non risultasse possibile per le dimensioni dell'allevamento, l'allevatore dovrà provvedere alla registrazione di tutto il personale esterno impiegato in tale attività.
- IX. Sono fatte salve, laddove non in contrasto con il presente provvedimento:
- le misure disposte con le apposite Ordinanze dalla ATS nelle quali vigono i divieti di cui al Regolamento (UE) 2020/687 (ZP e ZS) e le cui deroghe possono essere rilasciate dalle Regioni territorialmente competenti in conformità all'articolo 21 del Decreto Legislativo 136/2022
 - le misure già disposte dal MdS, con il Dispositivo 0023556-03/10/2022-DGSAF-MDS-P
 - le vigenti disposizioni regionali

Allegato 1 (Elenco Comuni ricadenti in ZUR)


REGIONE	PROVINCIA	COMUNE	CODICE ISTAT	NOTE	TIPO ZONA
Lombardia	Brescia	Acquafredda	017001		ZUR
Lombardia	Brescia	Alfianello	017004	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Bassano Bresciano	017013		ZUR
Lombardia	Brescia	Borgo San Giacomo	017020		ZUR
Lombardia	Brescia	Calvisano	017034		ZUR
Lombardia	Brescia	Carpenedolo	017039		ZUR
Lombardia	Brescia	Cigole	017053		ZUR
Lombardia	Brescia	Desenzano del Garda	017067	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Fiesse	017071		ZUR
Lombardia	Brescia	Gambara	017073		ZUR
Lombardia	Brescia	Ghedi	017078		ZUR
Lombardia	Brescia	Gottolengo	017080		ZUR
Lombardia	Brescia	Isorella	017086		ZUR
Lombardia	Brescia	Leno	017088	EST A21	ZUR
Lombardia	Brescia	Lonato del Garda	017092	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Manerbio	017103		ZUR
Lombardia	Brescia	Milzano	017108		ZUR
Lombardia	Brescia	Montichiari	017113		ZUR
Lombardia	Brescia	Offlaga	017122		ZUR
Lombardia	Brescia	Orzinuovi	017125		ZUR
Lombardia	Brescia	Pavone del Mella	017137		ZUR
Lombardia	Brescia	Pontevedo	017149		ZUR
Lombardia	Brescia	Pozzolengo	017151	SUD A4	ZUR
Lombardia	Brescia	Pralboino	017152		ZUR

Lombardia	Brescia	Quinzano d'Oglio	017159		ZUR
Lombardia	Brescia	Remedello	017160		ZUR
Lombardia	Brescia	San Gervasio Bresciano	017172		ZUR
Lombardia	Brescia	San Paolo	017138		ZUR
Lombardia	Brescia	Seniga	017177		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolanuova	017195		ZUR
Lombardia	Brescia	Verolavecchia	017196		ZUR
Lombardia	Brescia	Villachiera	017200		ZUR
Lombardia	Brescia	Visano	017203		ZUR
Lombardia	Cremona	Annicco	019003		ZUR
Lombardia	Cremona	Azzanello	019004		ZUR
Lombardia	Cremona	Bordolano	019007		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalbuttano ed Uniti	019016		ZUR
Lombardia	Cremona	Casalmorano	019022		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelverde	019026		ZUR
Lombardia	Cremona	Castelvisconti	019027		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Cortesi con Cignone	019032		ZUR
Lombardia	Cremona	Corte de' Frati	019033		ZUR
Lombardia	Cremona	Genivolta	019047		ZUR
Lombardia	Cremona	Olmeneta	019063		ZUR
Lombardia	Cremona	Paderno Ponchielli	019065		ZUR
Lombardia	Cremona	Pozzaglio ed Uniti	019077		ZUR
Lombardia	Cremona	Robecco d'Oglio	019085		ZUR
Lombardia	Cremona	Soresina	019098		ZUR
Lombardia	Mantova	Acquanegra sul Chiese	020001		ZUR
Lombardia	Mantova	Asola	020002		ZUR
Lombardia	Mantova	Canneto sull'Oglio	020008		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalmoro	020010		ZUR
Lombardia	Mantova	Casaloldo	020011		ZUR
Lombardia	Mantova	Casalromano	020012		ZUR
Lombardia	Mantova	Castel Goffredo	020015		ZUR
Lombardia	Mantova	Castelbelforte	020013		ZUR
Lombardia	Mantova	Castellucchio	020016	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Castiglione delle Stiviere	020017		ZUR
Lombardia	Mantova	Cavriana	020018		ZUR
Lombardia	Mantova	Ceresara	020019		ZUR
Lombardia	Mantova	Curtatone	020021	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Gazoldo degli Ippoliti	020024		ZUR
Lombardia	Mantova	Goito	020026		ZUR
Lombardia	Mantova	Guidizzolo	020028		ZUR
Lombardia	Mantova	Mantova	020030	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Marcaria	020031	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Mariana Mantovana	020032		ZUR
Lombardia	Mantova	Marmirolo	020033		ZUR
Lombardia	Mantova	Medole	020034		ZUR
Lombardia	Mantova	Monzambano	020036		ZUR

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Lombardia	Mantova	Piubega	020041		ZUR
Lombardia	Mantova	Ponti sul Mincio	020044		ZUR
Lombardia	Mantova	Porto Mantovano	020045		ZUR
Lombardia	Mantova	Redonesco	020048		ZUR
Lombardia	Mantova	Rodigo	020051		ZUR
Lombardia	Mantova	Roverbella	020053		ZUR
Lombardia	Mantova	San Giorgio Bigarello	020057	NORD SP64 ex SS10	ZUR
Lombardia	Mantova	Solferino	020063		ZUR
Lombardia	Mantova	Volta Mantovana	020070		ZUR

Mappa



Allegato 2

Procedure e modalità di campionamento per l'invio di pollame vivo o da macello proveniente da stabilimenti presenti in ZUR

Gli animali devono essere sottoposti a visita clinica nelle 48 ore precedenti il primo carico per il macello

Nelle 48 ore precedenti il primo carico, si dovrà procedere al prelievo di campioni di seguito riportati. I campioni effettuati il venerdì valgono per i carichi che si concludono nella mattina del lunedì successivo.

Il set di campioni standard per i test virologici è costituito da:

- i. Almeno 20 tamponi tracheali per capannone, fino a un massimo di 120 per allevamento equamente distribuiti; nel caso l'allevamento fosse costituito da un unico capannone dovranno essere effettuati 20 tamponi. Il prelievo in soggetti clinicamente sani dovrà essere previsto solo dopo aver effettuato i tamponi su animali morti di recente o malati o moribondi e abbattuti in modo eutanasico.
- ii. Per i campionamenti negli allevamenti di oche e anatre dovranno essere effettuati 30 tamponi tracheali e 30 tamponi cloacali per capannone.
- iii. Il campionamento dagli animali morti dovrà essere effettuato inserendo il tampone nella trachea assicurandosi di raccogliere sufficiente materiale e limitando, per quanto possibile, la presenza di sangue nel tampone.

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi**D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 14692****D.d.s. 2573/2022 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 12 - Sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» - Approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse a finanziamento per l'anno 2022**

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SVILUPPO DI SISTEMI FORESTALI, AGRICOLTURA
DI MONTAGNA, USO E TUTELA DEL SUOLO AGRICOLO
E POLITICHE FAUNISTICO VENATORIE

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;
- il d.d.s. 1 marzo 2022 - n. 2573 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2022 per la misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per zone agricole natura 2000»;

Rilevato che, alla data di chiusura del bando e scaduto il termine per la presentazione delle domande di ritiro, sono state presentate correttamente nel sistema informativo Sis.Co. n. 25 domande;

Dato atto che:

- per le n. 25 domande presentate sono stati eseguiti i controlli di ricevibilità e ammissibilità amministrativa previsti dal paragrafo 10.1 del bando tramite il sistema informativo Sis. Co. e, in particolare, sono stati verificati:
 - le caratteristiche del richiedente previste per ogni operazione;
 - e caratteristiche delle superfici, delle colture e degli allestimenti, laddove specificate;
 - la conduzione della superficie richiesta a premio da parte del beneficiario;
 - la presenza della firma digitale della domanda;
 - la presenza della documentazione a corredo della domanda, laddove prevista;
- alcune superfici di n. 3 delle 25 domande presentate non possedevano le caratteristiche per essere ammesse a premio, e che, pertanto, l'importo dell'indennizzo ammesso è stato rideterminato in misura inferiore a quello richiesto;
- per n. 2 delle 25 domande presentate è stato rilevato che i titoli di conduzione dei terreni non coprono l'intera annualità;
- in esito ai controlli sopra indicati, le n. 25 domande risultano ammesse ai benefici previsti dalla Misura 12 - sottomisura 12.1 e di queste n. 2 risultano ammesse con riserva di verifica, in sede di istruttoria di pagamento, dell'acquisizione da parte del richiedente del titolo di conduzione idoneo a rispettare il requisito richiesto dal bando «conduzione dei terreni per l'intera annualità»;

Ritenuto, pertanto, di approvare i seguenti elenchi relativi all'ammissione a finanziamento delle domande, per l'anno 2022, per la sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» del PSR 2014-2020 :

- n. 25 domande ammesse a finanziamento per un importo di aiuto richiesto pari a 245.062,21 € e ammesso pari a 244.048,81 €, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- n. 2 domande ammesse a finanziamento con riserva di verifica, in sede di istruttoria di pagamento, dell'acquisizione da parte del richiedente del titolo di conduzione idoneo a rispettare il requisito di «conduzione dei terreni per l'intera annualità» per un importo di aiuto richiesto pari a 11.465,53 € e ammesso pari a 7.262,33 €, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che il contributo ammesso per le n. 25 domande, complessivamente pari a 251.311,14 €, graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile per il presente bando ammonta a 1.000.000,00 € e risulta ampiamente sufficiente a coprire le domande ammesse per l'anno 2022;

Considerato che il procedimento si conclude nel termine previsto dal d.d.s. 1 marzo 2022 - n. 2573;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi del 4 ottobre 2022 n. 14100 «Programma Sviluppo Rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle Operazioni - Aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole Operazioni, tra cui delle Operazioni della misura 12 - sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»;

Visti gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della scrivente Unità Organizzativa attribuite con d.g.r. 31 maggio 2022, n. XI/6462;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

1. di approvare, ai sensi del bando approvato con d.d.s. 2573/2022, gli elenchi delle domande ammesse a finanziamento per l'anno 2022, per la sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» del PSR 2014-2020, come di seguito:

- a) l'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito dall'elenco delle n. 23 domande ammesse ai benefici per un contributo complessivo richiesto pari a 245.062,21 € e ammesso pari a 244.048,81 €;
 - b) l'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituito dall'elenco delle n. 2 domande ammesse con riserva ai benefici per un contributo complessivo richiesto pari a 11.465,53 € e ammesso pari a 7.262,33 €;
2. di inviare copia del presente provvedimento all'Organismo Pagatore Regionale;
 3. che la spesa complessiva di 251.311,14 € grava sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale;
 4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale di Regione Lombardia www.psr.regione.lombardia.it;
 6. di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi». Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il dirigente
Franco Claretto

ALLEGATO A							
ELENCO DOMANDE AMMESSE AI BENEFICI DELLA MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 “PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000” ANNO 2022							
Numero Domanda anno 2022	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	Operazione	IMPORTO RICHIESTO IN DOMANDA	IMPORTO AMMESSO	CUP	NOTE
2249008	2556070205	AZ. AGR. CORTE ARRIVABENE SOCIETA' AGRICOLA S.S.	12.1.02	3.125,10 €	3.125,10 €	E99F22041120009	
2243738	2159890207	DE SANTI SANDRA	12.1.02 - 12.1.04	18.677,20 €	18.677,20 €	E99F22041130009	
			12.1.02	18.055,65 €	18.055,65 €		
			12.1.04	621,55 €	621,55 €		
2242622	1892040203	CERINI MARIA ANTONIA	12.1.02	13.438,10 €	13.438,10 €	E99F22041140009	
2300705	2520780186	VANDONE FRANCESCO	12.1.05	1465,36	1465,36	E89F22053670009	
2242790	1835350206	FLLI BENASI FU FIORE DI BENASI BRUNO	12.1.02 - 12.1.04	18.475,55 €	18.475,55 €	E99F22041150009	
			12.1.02	16.820,50 €	16.820,50 €		
			12.1.04	1.655,05 €	1.655,05 €		
2292895	2524450208	CREMONA ANTONIO	12.1.02	1.341,70 €	1.341,70 €	E69F22039400009	
2243070	1618320202	CONTI FERDINANDO	12.1.02 - 12.1.04	14.185,30 €	14.185,30 €	E39F22038640009	
			12.1.02	11.587,25 €	11.587,25 €		
			12.1.04	2.598,05 €	2.598,05 €		
2300669	2656860182	VANDONE CARLO	12.1.05	465,26 €	465,26 €	E89F22053680009	
2314809	2070350026	FUSINI EMANUELE LUIGI	12.1.02	1.638,15 €	1.638,15 €	E29F22046360009	
2242407	2148380203	BALDINI ARTURO	12.1.02	6.944,35 €	6.944,35 €	E69F22039410009	
2242655	1664690201	MARCONI BIANCA	12.1.02	3.086,90 €	3.086,90 €	E69F22039420009	
2300611	2359140064	BELLUATI GINA	12.1.05	2.718,79 €	2.718,79 €	E89F22053690009	
2242895	1839570205	PAVONI FRANCESCO	12.1.02 - 12.1.04	4.426,05 €	4.426,05 €	E99F22041160009	
			12.1.02	3.200,65 €	3.200,65 €		
			12.1.04	1.225,40 €	1.225,40 €		
2243246	1618430209	CONTI GIANCARLO	12.1.02 - 12.1.04	7.423,35 €	7.423,35 €	E39F22038650009	
			12.1.02	5.357,00 €	5.357,00 €		
			12.1.04	2.066,35 €	2.066,35 €		
2289681	470870205	LESO BRUNO MASSIMO E TIZIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA	12.1.02	1.965,35 €	1.965,35 €	E69F22039430009	
2297694	2088880204	SOCIETA' AGRICOLA CAREX S.S.	12.1.02	18.142,05 €	18.142,05 €	E99F22041170009	
2242496	1603540202	COLTRI GIANFRANCO	12.1.02	6.217,00 €	6.217,00 €	E99F22041180009	
2233867	1383960182	D'AUTRICHE ESTE MARTIN CARLO AMADEUS	12.1.05	35.989,09 €	35.989,09 €	E19F22043780009	
2243725	1773850209	SOCIETA' AGRICOLA ASCARI LUIGI E MARCO S.S.	12.1.02 - 12.1.05	6.800,01 €	6.800,01 €	E99F22041190009	
			12.1.02	5.157,20 €	5.157,20 €		
			12.1.05	1.642,81 €	1.642,81 €		
2308780	1917600205	LORENZI DAVIDE	12.1.02 - 12.1.04	8.581,50 €	8.581,50 €	E99F22041200009	
			12.1.02	2.727,55 €	2.727,55 €		
			12.1.04	5.853,95 €	5.853,95 €		
2253992	2627350206	AZIENDA AGRICOLA TESTE VOLTA' DI ONGARI PAOLA	12.1.02	29.649,35 €	29.649,35 €	E69F22039440009	
2242334	2661370201	ALDEGHERI GIANFILIPPO	12.1.02	8.567,45 €	8.567,45 €	E69F22039450009	
2309580	1907650202	SOCIETA' AGRICOLA MONTE PEREGO DI LAFELLI RITA E FEDERICA S.S.	12.1.02	19.841,15 €	19.841,15 €	E99F22041210009	
2299116	1837320157	AZIENDA AGRICOLA RISERVA SAN MASSIMO - SOCIETA' AGRICOLA - S.R.L.	12.1.02	10.175,45 €	9.427,60 €	E39F22038660009	Particelle non ricadenti negli habitat specifici: 130, fg 2, GROPELLO CAIROLI; 17, fg 1 GROPELLO CAIROLI, 88, fg 1, GROPELLO CAIROLI; per un totale di 1,4957 ha non ammissibili
2242043	3605090962	AZIENDA AGRICOLA MORO FRATELLI DI MORO MADDALENA	12.1.03	1.722,65 €	1.457,10 €	E49F22049300009	Particelle non ricadenti negli habitat specifici: particella 61, fg 48, ABBIEGRASSO, per un totale di 0,5311 ha non ammissibili
Totale				245.062,21 €	244.048,81 €		

ALLEGATO B ELENCO DOMANDE AMMESSE CON RISERVA AI BENEFICI DELLA MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1 “PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000” ANNO 2022							
Numero Domanda anno 2022	PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	Operazione	IMPORTO RICHIESTO IN DOMANDA	IMPORTO AMMESSO	CUP	NOTE
2211142	2169020985	CONSORZIO FORESTALE TERRA TRA I DUE LAGHI	12.1.03	5.942,90 €	1.739,70 €	E29F22046370009	Particelle con affitto in scadenza prima del 31/12. Particelle non ricadenti negli habitat specifici: BS)GARGNANO fg 1, n. 10676, n. 1607, n. 2805 n. 5669; (BS)VALVESTINO fg 1, n. 1319, n. 1646, n. 897, n. 898, fg 2 n. 396 fg 3, n. 47, fg 4 n. 226, n. 227, n. 228, n. 229, n. 230, n. 231, n. 309, n. 310, n. 656, n. 657, n. 729, fg 5 n. 26, n. 278, n. 305, n. 36, n. 37, n. 441, n. 442, n. 469; (BS)MAGASA fg 1 n. 2983, fg 3 n. 2982, n. 2987, fg 6 n. 2777, n. 2796, n. 2961, fg 7 n. 2318, n. 2321, n. 2959, fg 10, n. 2065, n. 2179, n. 2180, n. 2896, per un totale di 8,4064 ha non ammissibili
2290521	10890650152	TAGLIABUE GIUSEPPE	12.1.05	5.522,63 €	5.522,63 €	E39F22038670009	Particelle con affitto in scadenza prima del 31/12.
Totale				11.465,53 €	7.262,33 €		

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 15008

D.g.r.n. 7154 del 17 ottobre 2022. Approvazione delle modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83

IL DIRIGENTE DELLA U.O. PARCHI, AREE PROTETTE,
CONSORZI DI BONIFICA E POLITICHE ITTICHE

Richiamata la d.g.r.n. 7154 del 17 ottobre 2022 «Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» con cui:

- sono stati assegnati € 350.000,00, come segue:
 - agli enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali per indennizzare, ai proprietari o ai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, i danni accertati nelle annualità 2019 e 2020, provocati dalla fauna selvatica;
 - al Parco Lombardo della Valle del Ticino, le risorse eventualmente non utilizzate ai fini di cui al precedente alinea, per indennizzare i danni accertati nel periodo 2016/2018, alle 14 Aziende agricole non indennizzate con il decreto n. 17753 del 4 dicembre 2019, previo controllo del rispetto del de minimis dell'attuale triennio di riferimento, ripartite tra le stesse secondo criteri stabiliti dal Parco;
- è stato dato mandato al dirigente della competente U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, di provvedere ai successivi provvedimenti attuativi;

Preso atto che il contributo di cui sopra, deve essere inquadrato, per quanto attiene agli aiuti di stato, come segue:

- nel caso di danni subiti dal 4 marzo 2019, ai sensi della d.g.r.n. 6831 del 2 agosto 2022 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta» con cui è stata recepita la decisione C(2022) 4945 final del 14 luglio 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;
- nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo;

Ritenuto, sulla base delle disposizioni di cui alla d.g.r.n. 7154/2022, di approvare il seguente allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata (Allegati da A ad E);

Considerato che, in ottemperanza alla norma nazionale sulla registrazione degli aiuti di stato, gli enti gestori dei Parchi e delle Riserve Naturali, finanziati col presente atto, devono fornire alla U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, prima del trasferimento delle risorse ai beneficiari l'elenco dei codici di verifica e di concessione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale il 10 luglio 2018 con la deliberazione di Consiglio regionale n. XI/64, che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma Ter 9.05 «Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione», il raggiungimento del Risultato Atteso 210 - «Tutela, pianificazione e fruibilità delle aree protette regionali e delle connessioni con gli spazi rurali e urbani»;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Verificato che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Visto l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della U.O. «Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche» attribuite con d.g.r.n. XI/6462 del 31 maggio 2022;

DECRETA

1. di approvare il seguente allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato 1 - «Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, accertati nel 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83» e relativa modulistica allegata (Allegati da A ad E);

2. di dare atto che la dotazione finanziaria complessiva del bando di 350.000,00 euro trova imputazione al capitolo di bilancio 9.05.104.7784 «Trasferimenti agli Enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette», del bilancio 2022;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 33 bis, c. 2, della l.r. 86/83, la gestione dell'indennizzo da concedere agli agricoltori e i conseguenti adempimenti sono in capo agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali e per quanto attiene agli aiuti di stato, devono essere inquadrati come segue:

- nel caso di danni subiti dal 4 marzo 2019, ai sensi della d.g.r.n. 6831 del 2 agosto 2022 «Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta» che ha recepito la decisione C(2022) 4945 final del 14 luglio 2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;
- nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti de minimis nel settore agricolo;

4. di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia - www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Faustino Bertinotti

_____ • _____

Allegato 1

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Unità Organizzativa Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, ACCERTATI NEL 2019 E 2020, DEI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83

INDICE

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- A.1. - FINALITÀ E OBIETTIVI
- A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- A.3 - SOGGETTI BENEFICIARI
- A.4 - SOGGETTI GESTORI
- A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE
- B.2 - DOMANDE FINANZIABILI
- B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- C.2 - TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE
- C.3 - ISTRUTTORIA
 - C.3.a Modalità e tempi del processo
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande
 - C.3.c Integrazione documentale
 - C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione esiti dell'istruttoria
- C.4 - MODALITA' E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE
 - C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione
 - C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione
 - C.4.c Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

D. - DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO
- D.2 DECADENZA
- D.3 PROROGHE
- D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI
- D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI
- D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI
- D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI
- D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. - FINALITÀ E OBIETTIVI

Regione Lombardia assegna risorse in parte corrente, agli Enti Gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali, per sostenere le spese di indennizzo dei danni da fauna selvatica **arretrati nelle annualità 2019 e 2020**, alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, subiti dai proprietari e dai conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali.

Si propone, di fatto, di intervenire laddove la presenza della fauna selvatica, pur costituendo indice di equilibrio eco sistemico del territorio, genera conflitto con le attività antropiche recando pregiudizio alle produzioni agricole, ai pascoli e agli allevamenti zootecnici.

A.2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare l'art. 33 bis il quale stabilisce che:

- i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici nel territorio compreso nei parchi naturali e nelle riserve naturali sono indennizzati a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi, qualora siano rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni;

- i soggetti competenti per la gestione dei contributi sono gli enti gestori delle aree protette che definiscono mediante apposito regolamento le modalità e i tempi per la denuncia, la verifica, la quantificazione dei danni e le condizioni per la concessione degli indennizzi oltreché le modalità di prevenzione;

La Giunta regionale con deliberazione n. 6831 del 02/08/2022 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta" ha recepito la decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta.

Con la D.G.R. n. 7154 del 17/10/2022 sono stati assegnati € 350.000,00 per indennizzare i suddetti danni e date indicazioni per la presentazione delle richieste di indennizzo nei casi che rientrano in regime di *de minimis* e quelli rientranti nel regime dell'aiuto di Stato sopra riportato.

La decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N), recepita con la D.G.R. n. 6831 del 02/08/2022, stabilisce che possano essere indennizzate le imprese che abbiano subito i danni nei tre anni antecedenti l'istituzione del regime di aiuto, comunicato alla Commissione Europea in data **4 marzo 2022**, data che fa fede per definire detto termine.

A tal fine si devono applicare le disposizioni stabilite dall'art. 33 bis della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86, disponendo al contempo l'inquadramento degli indennizzi per le imprese agricole ai sensi del regime di aiuto di Stato SA.102165 (2022/N), e nei casi non da questo contemplati, ovvero in caso di danno intervenuto prima del triennio antecedente l'istituzione del regime, ovvero in caso di danno occorso prima del 4 marzo 2019, con il *de minimis* ex reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316.

Il regolamento (UE) n. 2019/316 dispone che l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa unica attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non possa superare 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

A.3 – SOGGETTI BENEFICIARI

I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali che esercitano attività di produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

A.4 – SOGGETTI GESTORI

Gli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali istituiti ai sensi della L. 394/91 operano in qualità di soggetti competenti e di soggetti intermediari per la gestione dei contributi regionali destinati all'indennizzo dei danni da fauna selvatica accertati all'interno dei perimetri dei parchi naturali e delle riserve naturali, come stabilito dall'art. 33 bis, comma 2, l.r. 86/83.

Non sono previsti contributi per gli enti intermediari.

A.5 - DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva è pari a **euro 350.000,00**.

L'importo trova copertura finanziaria nell'esercizio finanziario 2022, al seguente capitolo di bilancio:

- 9.05.104.7784 "Trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l'esercizio delle funzioni amministrative delegate in materia di aree naturali protette";

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla loro ripartizione tra gli enti proporzionalmente agli importi ammessi a finanziamento.

B CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione finanziaria è a fondo perduto.

B.2 - DOMANDE FINANZIABILI

Con le risorse di cui al punto A.5 DOTAZIONE FINANZIARIA sono finanziabili esclusivamente le richieste degli enti gestori dei parchi naturali e delle riserve naturali, i quali dovranno ristorare i danni accertati ai beneficiari di cui al punto A.3 SOGGETTI BENEFICIARI.

B.3 - SPESE AMMISSIBILI E SOGLIE MINIME E MASSIME DI AMMISSIBILITÀ'

Sono ammissibili esclusivamente le spese finalizzate all'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, **accertati nelle annualità 2019 e 2020, dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali**. Non sono ammissibili spese di personale dipendente o con qualunque forma di collaborazione e le spese generali anche se riconducibili direttamente all'attività tecnica/amministrativa di quantificazione dei danni.

Gli enti gestori dei parchi e delle Riserve naturali dovranno fornire idonea documentazione che attesti:

- **il danno subito dai beneficiari e il rispetto da parte degli stessi delle modalità definite con apposito regolamento dall'ente gestore, per la prevenzione dei danni;**
- **nel caso di danni subiti dopo il 4 marzo 2019, che le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni siano conformi alla D.G.R. n. 6831 del 02/08/2022 "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta" con cui è stata recepita la sopra menzionata decisione C(2022) 4945 final del 14.07.2022 con cui la Commissione Europea ha approvato il regime Aiuti di Stato SA.102165 (2022/N) - Italia (Lombardia) Misura regionale per opere di prevenzione e per gli indennizzi dei danni da fauna protetta;**
- **nel caso di danni subiti precedentemente al 4 marzo 2019, il rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18/12/2013 così come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019, relativo all'applicazione degli aiuti **de minimis** nel settore agricolo;**
- **tramite specifica relazione, gli interventi posti in essere dall'ente gestore per il contenimento della fauna selvatica che ha causato i danni (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016).**

La data della domanda di indennizzo inoltrata agli enti gestori da parte dei proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, fa fede quale unica data certa riferibile al danno subito.

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello *Allegato A "Domanda di partecipazione"*, deve essere presentata dal legale rappresentante o dal Direttore/Dirigente dell'ente gestore del parco o della riserva naturale, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo

agricoltura@pec.regione.lombardia.it

a partire

dalle ore 9,00 del 24 ottobre 2022 ed entro e non oltre le ore 23,59 del 4 novembre 2022.

Alla domanda di finanziamento, di cui all'allegato A, **dovranno essere obbligatoriamente** allegati i seguenti documenti:

1. **elenco delle richieste di indennizzo dei danni accertati nel 2019 e 2020**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato B "Elenco richieste indennizzo"* al presente decreto e sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori** ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e **relazioni sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica** (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016) adottati dall'ente gestore;
3. **per le sole aziende agricole che hanno subito il danno precedentemente alla data del 4 marzo 2019, l'elenco delle richieste di indennizzo verificate ai fini del rispetto del "de minimis"**, ex reg. (UE) n. 1408/2013, come modificato dal reg. (UE) n. 2019/316, **dall'ente parco o gestore della riserva naturale (Allegato C "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis")**;
4. **il regolamento approvato dall'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.**

Le domande protocollate dopo la scadenza del termine o mancanti dei documenti obbligatori di cui sopra o della firma del Legale rappresentante /Direttore/Dirigente dell'ente, sono considerate non ricevibili e quindi non sono oggetto di istruttoria e i procedimenti si considerano conclusi ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.N. n. 241/1990 e s.m.i..

La non ricevibilità della domanda viene comunicata al richiedente tramite P.E.C.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione alla presente misura dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire dalla versione 4.0 in avanti).

Imposta di bollo

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del DPR 642/1972.

C.2 – TIPOLOGIA DI PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE

La selezione delle domande avverrà attraverso una procedura valutativa per l'ammissibilità/inammissibilità delle domande.

C.3 - ISTRUTTORIA

C.3.a Modalità e tempi del processo

La fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità/inammissibilità, si completerà entro 20 giorni solari dalla data di scadenza del termine perentorio di cui al paragrafo C.1 .

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

La valutazione di ammissibilità delle richieste presentate verrà espressa considerando la coerenza della documentazione inviata con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 7154 del 17/10/2022 e n. 6831 del 02/08/2022 e del presente allegato.

La domanda sarà considerata inammissibile se le richieste per cui l'ente chiede l'indennizzo non risultino coerenti con i contenuti delle deliberazioni di Giunta regionale n. 7154 del 17/10/2022 e n. 6831 del 02/08/2022 e del presente allegato.

C.3.c Integrazione documentale

Nel corso dell'istruttoria Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa al fine di chiarire i contenuti tecnici e/o amministrativi di atti prodotti al momento della presentazione della domanda.

L'integrazione verrà richiesta assegnando un tempo congruo, non superiore a 3 giorni lavorativi, per la risposta o per l'invio di documentazione integrativa. In tale caso, i termini di istruttoria si intendono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla consegna della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta l'ammissibilità della domanda sarà valutata sulla base dei documenti in possesso dell'Amministrazione.

C.3.d Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

Conclusa la fase istruttoria viene comunicata agli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali l'ammissibilità o la non ammissibilità al finanziamento delle domande. Entro e non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto, l'ente gestore è tenuto a trasmettere l'accettazione del finanziamento in conformità al modello *Allegato D "Atto di accettazione del contributo"* al presente decreto.

Per le domande ritenute non ammissibili le istruttorie si intendono concluse decorsi i termini di cui all'art. 10 bis della L. 241/90.

Il Responsabile del procedimento approva quindi con decreto dirigenziale entro 37 giorni dalla data di scadenza del termine per il ricevimento delle domande l'elenco dei contributi da erogare agli enti che ne hanno fatto richiesta e che risultano ammissibili e l'elenco delle richieste escluse in quanto inammissibili.

Gli esiti saranno comunicati ai soggetti interessati.

C.4 – MODALITÀ E ADEMPIMENTI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

C.4.a Modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione

Le risorse saranno erogate in unica soluzione a favore degli enti gestori di parchi e riserve naturali contestualmente all'approvazione del decreto dirigenziale di impegno delle risorse, che avverrà con il medesimo atto di cui al punto C.3.d .

C.4.b Verifiche di coerenza della spesa ed erogazione

Per le caratteristiche dell'agevolazione la verifica della coerenza della spesa avviene nella fase di ammissibilità della stessa. Regione Lombardia si riserva la facoltà di verificare ex post, anche a campione se gli enti gestori dei contributi abbiano effettivamente erogato le risorse a favore dei soggetti beneficiari.

C.4.c Variazioni e rideterminazione dei contributi

Per le caratteristiche dell'agevolazione non sono ammesse variazioni delle istanze presentate. Eventuali rideterminazioni del contributo potranno avvenire in corso d'istruttoria secondo le modalità stabilite al punto C.3 ISTRUTTORIA.

Nel caso in cui le risorse stanziare non fossero sufficienti a soddisfare tutte le richieste pervenute si procederà alla ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra gli enti e per gli importi ammessi a finanziamento.

D – DISPOSIZIONI FINALI

D1 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI GESTORI DEL FINANZIAMENTO

L'ente gestore del parco o della riserva naturale in qualità gestore del finanziamento è tenuto a:

- in ottemperanza della norma nazionale sulla registrazione degli aiuti di stato, **fornire alla U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche, prima del trasferimento delle risorse ai beneficiari finali**, che sono proprietari e/o conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali oggetto di risarcimento, l'elenco dei codici di verifica e di concessione di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dal presente allegato e dalla normativa vigente;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente allegato, la documentazione e le informazioni richieste;
- adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste da Regione;
- eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data del provvedimento di erogazione;
- comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente all'agevolazione e dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la correttezza della documentazione trasmessa, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- rimborsare i pagamenti effettuati da Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- dare immediata comunicazione a Regione qualora il beneficiario intendesse rinunciare al beneficio finanziario, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti;
- evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del beneficio finanziario (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia;
- mettere a disposizione, su richiesta di Regione Lombardia, eventuali spazi per la trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale.

D.2 DECADENZA

La decadenza dal beneficio finanziario può avvenire qualora vengano accertate:

- irregolarità attuative;
- mancanza di requisiti del beneficiario e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di decadenza dispone l'eventuale recupero delle somme già, indicandone le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse da parte di Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi che Regione Lombardia erogherà a favore dell'ente gestore debitore; l'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Dell'avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione all'Ente gestore che avrà dieci giorni per presentare le proprie osservazioni. Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l'U.O. procederà con decreto.

D.3 PROROGHE

Non è prevista la concessione di proroghe

D.4 ISPEZIONI E CONTROLLI

Gli enti gestori di parchi e riserve naturali in qualità di gestori del finanziamento sono tenuti a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Regione Lombardia per effettuare il monitoraggio dei contributi erogati da Regione Lombardia.

Gli enti gestori di parchi e riserve naturali in qualità di gestori del finanziamento sono inoltre tenuti ad acconsentire e a favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione Lombardia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di accertare la regolarità nell'erogazione delle risorse a favore dei proprietari e dei conduttori dei fondi che ne hanno diritto.

D.5 MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Indicatori di risultato

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura, l'indicatore individuato è il seguente:

- importo erogato dagli enti a favore dei beneficiari del contributo che hanno subito i danni da fauna selvatica

D.6 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del Procedimento della presente linea di finanziamento e delle procedure a queste conseguenti è il dirigente regionale pro tempore dell'Unità Organizzativa *Parchi, aree protette, Consorzi di bonifica e politiche ittiche*.

D.7 PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Copia integrale del decreto di approvazione del presente allegato è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

Informazioni potranno essere richieste con le seguenti modalità:

- per iscritto all'indirizzo di posta elettronica: agricoltura@pec.regione.lombardia.it
- telefonando o inviando una mail ai seguenti indirizzi della U.O. Parchi, aree protette e Consorzi di bonifica:

agostino_marino@regione.lombardia.it – t. 02.6765.8027

D.8 DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti relativi al presente provvedimento è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del presente allegato e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta agli uffici competenti:

D.G. AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

U.O. Parchi, aree protette, Consorzi di bonifica e politiche ittiche

Indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1

Telefono 02.6765.8027

E-mail agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Orari di apertura al pubblico da lunedì a giovedì dalla 9,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 – venerdì dalle 9,30 alle 12,30.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a Euro 16,00 ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.9 ALLEGATI/INFORMATIVE/ISTRUZIONI

Sono parte integrante delle presenti disposizioni i seguenti documenti:

- Allegato A "Domanda di partecipazione"
- Allegato B "Elenco richieste indennizzo"
- Allegato C "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis"
- Allegato D "Atto di accettazione del contributo"
- Allegato E "Dichiarazione sostitutiva per concessione aiuti in de minimis" e "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti di stato ai fini della verifica del cumulo in caso di misure in notifica" (**compilazione a cura del beneficiario finale dell'indennizzo e da tenere agli atti degli uffici competenti degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali**).

Allegato A

Su carta intestata dell'Ente

Regione Lombardia

D.G. Agricoltura alimentazione e sistemi verdi
U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche
Piazza Città di Lombardia 1
20124 MILANO

Oggetto: "MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE, DA PARTE DEGLI ENTI GESTORI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI, PER L'INDENNIZZO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA, ACCERTATI NELLE ANNUALITA' 2019 E 2020, ARRECATI ALLE PRODUZIONI AGRICOLE, AI PASCOLI E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, , DAI PROPRIETARI E DEI CONDUTTORI DEI FONDI RICADENTI NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI, AI SENSI DELL'ART. 33 BIS DELLA L.R. 86/83" - Richiesta contributo Ente

Il/la sottoscritto/a, in qualità di Legale rappresentante/direttore del parco/ dirigente – responsabile dell'Ente gestore dell'ente gestore del

CHIEDE

Un contributo in parte corrente per l'indennizzo ai proprietari e ai conduttori dei fondi dai danni da fauna selvatica subiti nelle aree ricadenti nei parchi naturali o nelle riserve naturali, per un importo pari a

A TAL FINE

allega la seguente documentazione sottoscritta dal Legale rappresentante/Direttore/ Dirigente dell'ente:

1. **Elenco delle richieste di indennizzo danni accertati nel 2019 e nel 2020**, completo di tutti i dati relativi al singolo danno subito, secondo il modello *Allegato 3 "Elenco richieste indennizzo"* del bando, sottoscritto dal Legale rappresentante/Direttore/Dirigente del parco o della riserva;
2. **relazione** che attesti il rispetto delle modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni da parte degli agricoltori ai sensi dell'art. 33 bis, comma 1, l.r. 86/83 e relazioni sugli interventi per il contenimento della fauna selvatica (art. 9, comma 3 della L.R. n. 28/2016);
3. **per le sole aziende agricole che hanno subito il danno precedentemente alla data del 4 marzo 2019, la Dichiarazione**, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, in cui il Direttore o Dirigente del parco o della riserva naturale attesta la veridicità e la completezza dei dati inseriti nel modello *Allegato 4 "Dichiarazione ente gestore della concessione del contributo per la verifica del de minimis"*;

4. **Il regolamento approvato dall'ente gestore di cui al comma 2 dell'art. 33 bis L.R. 86/1983.**

5. **Eventuale altra documentazione;**

e inoltre, **DICHIARA**

che per i danni accertati ed elencati negli allegati 2 e 3 al presente bando e per i quali si richiede il contributo regionale per l'indennizzo agli agricoltori, sono state rispettate le modalità definite dall'ente gestore per la prevenzione dei danni con il Regolamento approvato con delibera n. del e allegato alla presente dichiarazione (in elenco al punto 4 precedente)

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, **che le informazioni inserite e allegate a questa domanda sono veritiere.**

Data

Firma digitale/scansione del modello firmato

PARCO NATURALE o RISERVA NATURALE																		ALLEGATO B								
ELENCO DANNI DA FAUNA SELVATICA ACCERTATI NELL'ANNO 2019 e 2020 NEI PARCHI NATURALI E NELLE RISERVE NATURALI																										
N°	Prot	Anno	Data	COGNOME e NOME	COMUNE	PR	Tipo Coltura	SAU tot. (specificare u.d.m.)	Causa danno	operazioni colturali	danno (specificare u.d.m. sup , h, Kg)	prezzo operazioni (€/specificare u.d.m. sup , h, Kg)	tot operazioni (€)	lavoro manuale (h)	prezzo/h	totale lavoro manuale (€)	Tipo coltura	superficie con mancato raccolto (specificare u.d.m.)	mancato raccolto (specificare u.d.m)	danno q.li	prezzo prodotto	totale prodotto (€)	totale per beneficiario (€)	Note		
					</																					

Allegato n. D

Su carta intestata dell'Ente

Spett.le
Regione Lombardia -
Direzione Generale Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi
U.O. Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche
Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano

ATTO DI ACCETTAZIONE

Il/la sottoscritto/a..... in qualità di
..... dell'ente
.....

PREMESSO

- che Regione Lombardia:
 - o con D.G.R n. 6831 del 02/08/2022 ha approvato la "Misura regionale per la prevenzione e il ripristino dei danni da fauna protetta";
 - o con D.G.R n. 7154 del 17/10/2022 ha provveduto all' "Assegnazione di contributi regionali agli enti gestori delle aree protette per indennizzare i danni da fauna selvatica nelle aree protette ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
 - o con decreto n. del ha definito le "Modalità di presentazione delle richieste, da parte degli enti gestori dei parchi e delle riserve naturali, per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica arrecati alle produzioni agricole, ai pascoli e al patrimonio zootecnico, subiti dal 4 marzo 2019 al 31 dicembre 2020, dai proprietari e dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi naturali e nelle riserve naturali, ai sensi dell'art. 33 bis della l.r. 86/83";
- che con nota inviata agli enti il Dirigente dell'Unità Organizzativa *Parchi, aree protette, consorzi di bonifica e politiche ittiche*, ha comunicato l'ammissibilità al finanziamento regionale della richiesta di indennizzo per un importo pari a euro
- che l'ammissione al contributo comporta da parte dell'ente beneficiario il rispetto e l'applicazione della normativa prevista a livello nazionale e regionale e l'accettazione delle condizioni e delle procedure previste nei suddetti provvedimenti regionali;
- che il mancato rispetto delle disposizioni regionali, il mancato raggiungimento degli obiettivi, così come le violazioni della normativa vigente costituiscono motivo di decadenza dal beneficio finanziario con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi legali per il periodo di disponibilità delle somme percepite;

Ai fini della regolare realizzazione del progetto, nonché della corretta esecuzione del presente atto, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, delle responsabilità penali previste dall'art. 76 DPR 445/2000 e s.m., ossia di decadere dal contributo concesso sulla base delle dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- che non sono stati ottenuti né saranno successivamente richiesti altri finanziamenti statali, regionali e comunitari, per le spese per le quali si è ottenuto il presente contributo;

ACCETTA

- **il contributo assegnato dalla Regione, alle condizioni e secondo le modalità stabilite nei**

provvedimenti regionali comprese le clausole di revoca totale o parziale in essi previste;

- di completare l'erogazione a favore dei proprietari o dei conduttori dei fondi ricadenti nei parchi e nelle riserve naturali;
- di non avere alcun tipo di agevolazione rispetto all'attività di gestione dell'indennizzo dei danni da fauna selvatica;
- di rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile previsti dalle disposizioni vigenti;
- di adeguarsi ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione;
- di eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente al progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo da parte delle strutture competenti e di conservare la documentazione per 10 anni dalla data di erogazione del contributo;
- di comprovare in ogni momento il possesso della documentazione inerente alla realizzazione del programma e di dare libero accesso ai funzionari regionali competenti per la verifica e il controllo volto ad accertare la corretta realizzazione dell'intervento, nonché dei correlati aspetti amministrativi e contabili;
- di rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o ex post, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente di adeguato riscontro probatorio documentale;
- di dare immediata comunicazione alla Regione qualora intendesse rinunciare all'erogazione delle risorse provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi eventualmente ricevuti, maggiorati dagli interessi legali dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- tutte le condizioni specificate nel presente allegato.

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui lo scrivente può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del medesimo d.p.r., in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.

luogo e data

timbro dell'Ente e firma del Legale rappresentante/Direttore

.....

.....

MODULO PER LA DICHIARAZIONE DEGLI AIUTI DE MINIMIS DI CUI ALL'ART.2.2 LETT.C) E D) DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO (UE) 2019/316

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti il perimetro di soggetti che esercitano un'influenza dominante o il controllo della maggioranza dei diritti di voto a monte o a valle rispetto all'Impresa /Libero Professionista richiedente conformemente a quanto previsto all'art. 2 paragrafo 2 lett. c) e d) del Regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316:

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima; un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Con riferimento alle relazioni di cui alle suddette lett. a) e b) valgono le visure attestate dal Registro Nazionale Aiuti (di cui alla legge 234/2012 art. 52 e relativo decreto n. 115/2017), eseguite anche per il tramite del SIAN (sistema informativo agricolo nazionale, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194) sia con riferimento al perimetro di impresa considerato, come risultante dal registro delle imprese, sia con riferimento agli aiuti ivi registrati per ogni impresa. Tali verifiche saranno effettuate quindi d'ufficio dall'Amministrazione sulla base delle risultanze delle visure. Pertanto, per maggiore completezza, rispetto a tali dati riguardante l'impresa candidata e le imprese facenti parte del perimetro di impresa unica, si prega di visionare la sezione trasparenza del Registro Nazionale Aiuti (RNA) e del SIAN:

<https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

<https://www.sian.it/GestioneTrasparenza/>

Con riferimento all'art. 2359 del Codice Civile (di seguito riportato nel box sottostante) si precisa che l'art. 2 paragrafo 2 lett.c) del Regolamento *de minimis* corrisponde al punto 3) dell'art. 2359, mentre la lett. d) dell'art. 2 paragrafo 2 del *de minimis* corrisponde al punto 2) del predetto articolo del Codice Civile

Art. 2359 cc

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;*
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;*
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾.*

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati⁽²⁾.

Note:

⁽¹⁾ Si configura un controllo esterno di una società su di un'altra e ciò in virtù di determinati vincoli contrattuali.

⁽²⁾ Comma così modificato dall'art. 8 D. Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.

Informazioni a titolo esemplificativo per una valutazione caso per caso di tali fattispecie:

Per contratto concluso tra imprese che possa creare un legame di influenza dominante, si possono citare i contratti di franchising, i contratti di distribuzione in esclusiva, i contratti di rete, alcune contratti di partenariato, alcuni contratti ove vengono disciplinati i rapporti in un consorzio a rilevanza esterna. Dal momento che non tutti i contratti menzionati hanno le caratteristiche sufficienti per instaurare un rapporto di influenza dominante tra imprese, ai fini della dichiarazione di cui sopra, e del relativo controllo, l'impresa dichiarante deve valutare se tali clausole dei contratti, di cui fosse parte contraente, abbiano i connotati di creare -a monte o a valle- anche un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali (forma di eterodeterminazione dell'attività dell'impresa in forza di vincoli contrattuali esterna alla stessa). Pertanto, non conta la forma iuris del contratto ma il contenuto dello stesso e delle obbligazioni create dal contratto come forma di controllo esterno dell'impresa slegato dal possesso della maggioranza dei voti.

Per patto parasociale, si rinvia alla definizione di cui all'art. 2341-bis c.c. secondo cui "i patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società: a) hanno per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società per azioni o nelle società che le controllano; b) pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o delle partecipazioni in società che le controllano; c) hanno per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società, non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza. Qualora il patto non preveda un termine di durata, ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni". Anche in questo caso, il patto parasociale deve essere valutato nel merito del proprio contenuto, ai fini di determinare se sia in grado di instaurare un rapporto di controllo stabile, continuativo e determinante sulle principali scelte aziendali.

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE MINIMIS AGRICOLO»,
AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000,
N. 445**

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente						
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa ¹	Nome e cognome	nata/o il		nel Comune di		Prov
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di Titolare/legale rappresentante dell'Impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale ²	Comune	CAP	Via		n. prov
Dati impresa	Codice fiscale		Partita IVA		

 In relazione a quanto previsto dal **Bando/Misura/Regime** [●]

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22.2.2019 L 51) nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento ed **esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; **le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio****

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il Luogo di esercizio prevalente.

DICHIARA**(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)**
 Che - **a monte o a valle** - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	Denominazione	CF	P.IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

 Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____ , li [] / [] / []

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza a pagina 3 e non da un delegato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN NOTIFICA

Il sottoscritto	_____			
		(Nome Cognome)		
nato/a	_____	()	il _____ / _____ / _____	
	(Comune)	(Prov.)	(gg/mm/aaaa)	
residente in	_____	()	_____	_____
	(Comune)	(Prov.)	(Via, Piazza, ecc.)	(Num)

in qualità di:

<input checked="" type="checkbox"/>	legale rappresentante della società _____
	(Ragione sociale)
<input checked="" type="checkbox"/>	titolare dell'impresa _____
	(Denominazione)
con sede in:	_____ () _____ _____
	(Comune) (Provincia) (Via, Piazza, ecc.) (Numero)
Tel.	_____ C.F./P.IVA: _____

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del regime di aiuto di stato SA.102165 (2022/N)

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____, ____/____/____
(Luogo) (Data)

(Firma)

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 17 ottobre 2022 - n. 14831
Bando «Patrimonio impresa - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 - Concessione dei contributi per le domande presentate sulla linea 2 - XVIII provvedimento
IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività» ed in particolare:

- l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, nonché gli investimenti delle medesime con particolare attenzione agli ambiti dell'innovazione, delle infrastrutture immateriali, dello sviluppo sostenibile, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
- l'art. 3 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 che prevede, tra l'altro interventi per favorire l'accesso al credito finalizzati al consolidamento e allo sviluppo delle MPMI del territorio lombardo;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021;

Visti:

- il d.l. 22 aprile 2021, n. 52 «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96 che, all'articolo 11, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
- il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175 che, all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;
- il d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2021, n. 305 che all'articolo 1, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Vista la legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di Semplificazione 2021» pubblicata sul BURL n. 20 del 21 maggio 2021 che ha approvato l'art. 10 bis del p.d.l. 162 all'articolo 13 della legge regionale medesima che, al fine di rafforzare il tessuto produttivo regionale nel contesto critico derivante dal permanere dell'emergenza da Covid-19 e favorire la ripresa economica e sociale ha autorizzato la Giunta regionale a concedere apposita garanzia, fino ad un massimo di euro 25.000.000,00 complessivi, a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2, abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Richiamata la d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento pa-

trimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione della d.g.r. sul bollettino ufficiale della Regione abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha, tra l'altro:

- previsto una dotazione finanziaria della misura pari a complessivi euro 140.000.000,00, la cui copertura è assicurata come di seguito indicato:
 - euro 100.000.000,00 destinati ai finanziamenti a valere su risorse proprie di Finlombarda s.p.a.;
 - euro 40.000.000,00 a valere su risorse regionali e suddivise in euro 15.000.000,00 a titolo di contributo a fondo perduto (a valere sul capitolo di spesa 14.01.203.8636 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa) ed euro 25.000.000,00 a titolo di garanzia regionale gratuita (accantonata sul capitolo 11.03.11.545 come previsto dalla relazione tecnico-finanziaria dell'articolo 10 bis della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»);
- individuato Finlombarda s.p.a. quale soggetto gestore della misura;
- demandato a successivi provvedimenti del Dirigente competente l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'attuazione degli interventi sulla base dei criteri della deliberazione, ivi compresi i necessari atti contabili, nonché l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;
- demandato l'approvazione del bando attuativo dei criteri conseguentemente alla numerazione della legge regionale «Legge di semplificazione 2021»;

Richiamati:

- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della richiamata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando «Patrimonio Impresa - Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica» demandando a successivo provvedimento l'approvazione dell'incarico a Finlombarda s.p.a. per la definizione puntuale delle modalità per l'attuazione e la gestione tecnico-finanziaria del Bando;
- il d.d.u.o. 28 luglio 2021 n. 10349 che ha impegnato a favore di Finlombarda s.p.a. i 15.000.000,00 di euro di dotazione del Bando riservati alla quota di contributo;
- l'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa approvato con il d.d.g. 15 settembre 2021, n. 12215 avente ad oggetto «Approvazione della proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica per la misura Bando Patrimonio Impresa di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021. Impegno di spesa per i costi esterni» e sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 27 settembre 2021;

Vista la legge regionale 6 agosto 2021, n. 15 «Assessment al bilancio 2021 - 2023 con modifiche di leggi regionali» che al comma 7 dell'articolo 4 «Disposizioni finanziarie e modifiche di disposizioni finanziarie», ha modificato l'articolo 13 della legge regionale 19 maggio 2021, n. 7 «Legge di semplificazione 2021» inserendo il comma 1bis che reca «La Giunta regionale è altresì autorizzata a utilizzare le risorse destinate alla garanzia per la concessione di contributi a fondo perduto» e il comma 3bis che dispone «In attuazione del comma 1 bis, nell'esercizio finanziario 2021 la dotazione finanziaria della missione 01 'Servizi istituzionali, generale e di gestione', programma 03 'Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione 2021-2023 a copertura della garanzia regionale di cui al comma 1 è ridotta di euro 15.000.000,00 ed è incrementata per pari importo la missione 14 'Sviluppo economico e competitività', programma 01 'Industria, PMI e Artigianato' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023»;

Richiamati:

- la d.g.r. 20 settembre 2021, n. XI/5255 che, in attuazione della l.r. 15/2021 ha ridotto la dotazione finanziaria destinata alla garanzia regionale sui finanziamenti di Finlombarda s.p.a. del Bando Patrimonio Impresa da euro 25.000.000,00 a euro 10.000.000,00 e incrementato la dotazione finanziaria

ria per la concessione dei contributi a fondo perduto da euro 15.000.000,00 ad euro 30.000.000,00;

- il d.d.u.o. 24 settembre 2021, n.12661 che ha impegnato a favore di Finlombarda s.p.a. gli ulteriori 15.000.000,00 di euro di dotazione del Bando riservati alla quota di contributo;
- il d.d.g. 20 dicembre 2021, n. 17749 con il quale in attuazione della d.g.r. 20 settembre 2021 n. XI/5255 è stata approvata la «Proposta di primo atto aggiuntivo all'incarico di assistenza tecnica per la misura «Patrimonio Impresa» di cui alla d.g.r. n. XI/4697 del 12 maggio 2021», sottoscritto da Regione Lombardia e da Finlombarda s.p.a. il 21 dicembre 2021;

Dato atto che ad oggi sono stati adottati 17 decreti di concessione con i quali sono stati assegnati contributi per un importo complessivo pari a euro 21.600.581,03;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 stabilisce quanto segue:

- il Bando si articola in 2 linee di intervento:
 - Linea 1 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 12 mesi costituite nella forma di impresa individuale o società di persone ovvero Liberi professionisti con domicilio fiscale in Lombardia che abbiano avviato l'attività da oltre 12 mesi, che si impegnino a trasformarsi in società di capitali e a versare entro 60 giorni dalla comunicazione della concessione dell'agevolazione un aumento di capitale pari ad almeno euro 25.000,00;
 - Linea 2 a cui possono accedere PMI con sede legale e/o operativa in Lombardia attive da oltre 36 mesi e in possesso di almeno n. 2 bilanci depositati, che sono già costituite nella forma di società di capitali e che successivamente alla data di pubblicazione della d.g.r. 4697/2021 (pubblicata sul BURL Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 14 maggio 2021) e prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno euro 75.000,00;
- l'agevolazione per la Linea 1 consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 7.500,00 e un massimo di euro 25.000,00 per impresa;
- l'agevolazione per la Linea 2:
 - consiste in un contributo pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato nell'impresa beneficiaria e comunque compreso tra un minimo di euro 22.500,00 (diminuito a euro 7.500,00 nel caso di utilizzo dell'aumento di capitale anche a copertura delle perdite come previsto all'art. B.2.a comma 3 lett. ii. del Bando) e un massimo di euro 100.000,00 per impresa;
 - il contributo è concesso a fronte dell'impegno delle PMI alla realizzazione di un programma di investimento almeno pari al doppio del contributo;
 - l'impresa potrà alternativamente richiedere il solo contributo regionale oppure il contributo regionale e un finanziamento a medio-lungo termine a Finlombarda s.p.a. finalizzato a sostenere il programma di investimento con durata compresa tra 24 mesi e 72 mesi compreso tra un minimo di euro 36.000,00 e un massimo di euro 1.000.000,00; l'eventuale finanziamento richiesto, ove non attivabile la percentuale richiesta da Finlombarda s.p.a. di garanzia del FCG o di un Consorzio di Garanzia Collettiva dei Fidi (Confidi) iscritto nell'albo unico di cui all'articolo 106 del TUB o nell'elenco di cui all'articolo 112 TUB, è assistito dalla garanzia regionale gratuita fino all'80% per ogni singolo finanziamento; l'intensità di aiuto della garanzia regionale, espresso in ESL, sarà determinata mediante il metodo di cui alla decisione n. 182/2010 del MISE;
 - il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento (inteso come conclusione delle attività del programma di investimento e quietanza dei titoli di spesa connessi a tali attività) è di massimo di 12 mesi dalla data di erogazione del contributo;
 - è fatta salva la possibilità di concessione di proroga su richiesta dei Soggetti Beneficiari fino a 30 giorni aggiuntivi per il termine ultimo per il versamento dell'aumento di capitale e fino a 90 giorni aggiuntivi per il termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento; la proroga dovrà essere richiesta entro 30 giorni dal termine ultimo per la realizzazione del programma di investimento o del versamento dell'aumento di capitale;

- per entrambe le Linee il contributo dovrà essere iscritto dal Soggetto Beneficiario in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo e il termine ultimo per il versamento dell'aumento di capitale sociale è di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione;
- la domanda deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online a partire dalle ore 12:00 dell'8 luglio 2021;
- il Bando, attuato tramite procedimento valutativo a sportello, rimane aperto sino ad esaurimento della dotazione per la concessione del contributo con una prima finestra di chiusura giorno 8 novembre 2021 ore 17:00;
- ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 50% della dotazione per la concessione del contributo, senza che questo comporti alcun impegno da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a.; tali domande saranno collocate in lista di attesa verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;
- l'istruttoria delle domande, effettuata dal gestore Finlombarda s.p.a., prevede una fase di istruttoria formale sia per la Linea 1 che per la Linea 2 e una fase di istruttoria economico-finanziaria, solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento;
- l'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, la regolarità formale e completezza documentale della domanda e il rispetto della procedura prevista ivi incluse le verifiche in tema di anticicliaggio;
- l'istruttoria formale sarà svolta con l'ausilio di controlli automatizzati incrociando banche dati in possesso della Regione Lombardia, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, dell'INAIL e del Registro delle Imprese;
- nell'ambito dell'istruttoria formale, solo per la Linea 2, verrà inoltre valutata la coerenza del programma di investimento rispetto alle finalità di cui all'articolo B.2.A del Bando (seguenti finalità: attrazione investimenti, reshoring e back shoring; riconversione e sviluppo aziendale; transizione digitale; transizione green) verificando altresì la coerenza del programma di investimento stesso rispetto alle spese ammissibili;
- solo per la Linea 2 e solo in caso di richiesta del finanziamento se l'istruttoria economico-finanziaria ha avuto esito negativo, Finlombarda s.p.a. procederà a darne comunicazione via PEC al Soggetto Richiedente al quale verrà concesso il solo contributo, fermo restando l'obbligo di realizzare il programma di investimento con altre risorse finanziarie;
- a conclusione della fase di istruttoria, Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore trasmette gli esiti istruttori al Responsabile del procedimento che approverà entro i successivi 15 giorni, salvo approfondimenti istruttori, l'elenco delle domande ammesse all'agevolazione;
- a seguito del decreto di concessione di cui al precedente comma, Regione Lombardia invierà ai Soggetti Richiedenti una PEC contenente l'esito dell'istruttoria e gli elementi sostanziali riguardanti il contributo e, se richiesto e concesso, il finanziamento di Finlombarda s.p.a. e l'eventuale garanzia regionale;
- con la PEC contenente l'esito dell'istruttoria è richiesto al Soggetto Beneficiario di produrre entro i successivi 60 giorni naturali e consecutivi, salvo proroga ai sensi dell'art. B.2.b del Bando, dalla data della comunicazione medesima, la documentazione di cui all'art. C.4.a «Adempimenti post concessione» del Bando;
- l'erogazione del contributo è effettuata da Finlombarda s.p.a. a seguito delle verifiche previste dal Bando ai fini dell'erogazione;

Richiamato il d.d.u.o. 8 novembre 2021, n. 15018 con il quale:

- è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando «Patrimonio Impresa» di cui al d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria;
- si è stabilito che ad esaurimento della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino alla percentuale massima del 15% della dotazione per

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

la concessione del contributo, senza che questo comporti alcun impegno da parte di Regione Lombardia e di Finlombarda s.p.a. e che tali domande saranno collocate in lista di attesa e verranno istruite solo qualora si rendano disponibili ulteriori risorse;

Richiamato, altresì, il d.d.u.o. 11 febbraio 2022, n. 1516 con cui sono state approvate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai programmi di investimento dei progetti della linea 2 del Bando Patrimonio Impresa;

Dato atto che il Bando Patrimonio Impresa approvato con il richiamato d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 come previsto dalla citata d.g.r. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha stabilito che:

- decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii e all'art. 54 del d.l. 34/2020 e ss.mm.ii, scaduto in data 30 giugno 2022, le agevolazioni del Bando sono concesse come segue:
 - sia per la quota di contributo a fondo perduto che per l'eventuale quota di garanzia ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
 - l'eventuale finanziamento richiesto a Finlombarda s.p.a. è concesso a condizioni di mercato e pertanto non costituisce aiuto di Stato;
- nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013:
 - la concessione dell'agevolazione non è rivolta a imprese appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
 - l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
 - l'intensità di aiuto sarà verificata secondo il calcolo dell'ESL con il metodo di cui alla decisione N. 182/2010;
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - attesti di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) n. 1407/2013 art. 4 comma 6);
- le agevolazioni della misura possono essere cumulate con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrate nei predetti regimi;
- qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali di cui all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del finanziamento assistito da garanzia pubblica, ovvero del contributo a fondo perduto, al fine di restare entro i massimali previsti in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115;

Considerate le 3 domande presentate sul Bando Patrimonio Impresa, trasmesse attraverso Bandi online entro il 13 ottobre 2022 da Finlombarda s.p.a. in qualità di soggetto gestore al Responsabile del procedimento, in esito all'attività istruttoria di competenza e per le quali si è conclusa anche l'attività istruttoria di competenza del Responsabile del procedimento;

Visti:

- l'Allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XVIII Provvedimento» che riporta le 3 domande ammesse al contributo;
- l'Allegato B «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - XVIII Provvedimento» che riporta 2 domande che oltre al contributo indicato nell'Allegato A hanno richiesto anche il finanziamento a Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dell'investimento;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che:

- gli uffici regionali competenti hanno registrato la Misura Attuativa con ID 48942 (CAR 19098);
- Finlombarda s.p.a. ha effettuato l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 nella fase di verifica pre-procedurale alle concessioni;
- gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e ss., verificando nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima di cui all'art. 3.2 del predetto Regolamento (UE) n. 1407/2013 e assolvendo agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codici COR riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Preso atto che rispetto alle 2 domande di cui all'Allegato B:

- l'istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha avuto esito positivo per la domanda presentata dall'impresa DUE GI s.r.l. (domanda id 3868949), con conseguente concessione del finanziamento richiesto e del contributo, come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento;
- il suddetto finanziamento richiesto dall'impresa DUE GI s.r.l. è assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia come previsto dal Bando «Patrimonio Impresa» e, pertanto, non si rende necessaria la concessione della garanzia regionale;
- per l'impresa EIB SOLUTIONS s.r.l. l'istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha avuto esito negativo ma, come previsto dal Bando «Patrimonio Impresa», ha ottenuto il contributo ed è quindi ricompresa nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l'obbligo di realizzare il Programma di Investimento con altre risorse finanziarie;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato dal comma 3-quinquies dell'articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

Dato atto che le PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- ai fini delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 non hanno ottenuto aiuti superiori a euro 150.000;
- non hanno avuto necessità della garanzia regionale sul finanziamento richiesto a Finlombarda s.p.a. per la realizzazione dell'investimento previsto dal Bando in aggiunta all'aumento di capitale;
- presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e sono pertanto ammissibili alla concessione del contributo regionale che deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo;
- ai fini dell'erogazione del contributo devono versare l'aumento di capitale sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione e

trasmettere la documentazione prevista dal Bando al punto C.4.a «Adempimenti post concessione»;

Ritenuto, pertanto, di ammettere al contributo le domande di cui all'allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XVIII Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concedendo contributi per un importo complessivo di euro 230.000,00 sulla dotazione di 30 milioni di euro destinata ai contributi, a fronte di investimenti delle imprese di euro 1.594.736,70 tra aumento di capitale e investimenti coerenti con le finalità del Bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto entro il termine previsto dall'art. C.3.f. del Bando;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, e in particolare:

- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il provvedimento organizzativo 2018» che istituisce la Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 «Il Provvedimento organizzativo 2021», di riassegnazione delle Strutture organizzative della Direzione Generale Sviluppo Economico;
- la d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022 «Il provvedimento organizzativo 2022» con la quale alla dott.ssa Maria Carla Ambrosini è stato conferito l'incarico, con decorrenza 1 febbraio 2022, di Dirigente dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al credito e Sostegno all'innovazione delle imprese, con le relative competenze»;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'Innovazione delle imprese», secondo quanto indicato nella sopra citata d.g.r. n. XI/5859 del 17 gennaio 2022;

DECRETA

1. di approvare l'allegato A «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XVIII Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, concedendo contributi per un importo complessivo di euro 230.000,00.

2. Di prendere atto, come da Allegato B «Bando Patrimonio Impresa - Linea 2 - Elenco delle domande ammesse all'agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - XVIII Provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli esiti dell'istruttoria economico-finanziaria effettuata dal soggetto gestore Finlombarda s.p.a. in merito alle richieste di finanziamento, presentate dalle imprese indicate nel suddetto allegato B.

3. Di prendere atto che rispetto alle 2 domande di cui all'Allegato B:

- l'istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha avuto esito positivo per la domanda presentata dall'impresa DUE GI s.r.l. (domanda id 3868949), con conseguente concessione del finanziamento richiesto e del contributo, come riportato nell'Allegato A del presente provvedimento;
- il suddetto finanziamento richiesto dall'impresa DUE GI s.r.l. è assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia come previsto dal Bando «Patrimonio Impresa» e, pertanto, non si rende necessaria la concessione della garanzia regionale;
- per l'impresa EIB SOLUTIONS s.r.l. l'istruttoria economico-finanziaria di Finlombarda s.p.a. ha avuto esito negativo ma, come previsto dal Bando «Patrimonio Impresa», ha ottenuto il contributo ed è quindi ricompresa nell'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando l'obbligo di realizzare il Programma di Investimento con altre risorse finanziarie.

4. Di stabilire che, come previsto dal Bando:

- il contributo regionale concesso deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale da realizzare entro 24 mesi dall'erogazione del contributo;
- ai fini dell'erogazione del contributo le PMI di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, devono versare l'aumento di capitale sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'agevolazione e trasmettere la documentazione prevista dal Bando al punto C.4.a «Adempimenti post concessione»;
- il programma di investimento indicato in domanda deve essere realizzato entro il termine di 12 mesi dalla data di erogazione del contributo, ai sensi dell'art. B.2.b «Termine ultimo di realizzazione dei progetti».

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 33/2013.

6. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi online - www.bandiregionelombardia.it, nonché di trasmetterlo alle imprese beneficiarie di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Allegato A

BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 2 Elenco delle domande ammesse all'agevolazione (contributo) - XVIII provvedimento												
N.	ID Domanda	Linea	Ragione Sociale	Codice fiscale	Numero di Protocollo	Provincia	Importo Aumento di Capitale (€)	Perdita di bilancio coperta dall'aumento	Valore dell'Investimento (€)	Contributo a fondo perduto per l'aumento di capitale al netto della perdita di bilancio coperta dall'aumento (€)	CUP Contributo	COR Contributo
1	3756124	Linea 2	EIB SOLUTIONS S.R.L.	09087630969	O1.2022.0019463	Milano	100.000,00	No	141.236,70	30.000,00	E49J22009800009	9310629
2	3868949	Linea 2	DUE GI SRL	03147590172	O1.2022.0018604	Brescia	339.600,00	No	393.900,00	100.000,00	E69J22006980009	9310639
3	3909803	Linea 2	EREDI DI BONACINA MARIO S.R.L.	03188010163	O1.2022.0021333	Bergamo	350.000,00	No	270.000,00	100.000,00	E39J22007160009	9310642
TOT							789.600,00		805.136,70	230.000,00		

Allegato B

BANDO PATRIMONIO IMPRESA - LINEA 2							
Elenco delle domande ammesse all'agevolazione che hanno richiesto anche il finanziamento - XVIII Provvedimento							
N.	ID Domanda	Ragione Sociale	Codice fiscale	Numero di Protocollo	Provincia	Finanziamento richiesto a Finlombarda spa (€)	Finanziamento concesso da Finlombarda spa (€)
1	3756124	EIB SOLUTIONS S.R.L.	09087630969	O1.2022.0019463	Milano	112.989,36	0,00
2	3868949	DUE GI SRL	03147590172	O1.2022.0018604	Brescia	315.120,00	315.120,00

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 14964
2014IT16RFOPO12 - Saldo - POR FESR 2014-2020, Asse prioritario III - Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese - azione III.3.B.1.2: creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre investimenti e a promuovere accordi commerciali e altre iniziative attive di informazione e promozione rivolte a potenziali investitori esteri - Liquidazione con ridefinizione del contributo all'impresa De Mori s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1699399 e contestuale economia - CUP E75F20000380004 - a valere sul bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 e prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento UE n. 2020/972 del 02 luglio 2020), relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti «de minimis»), 4 (calcolo dell'ESL) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamato il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con d.g.r. di presa d'atto n. X/3251 del 6 marzo 2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20 giugno 2017 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13 agosto 2018 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r.

12 febbraio 2019, n. XI/1236;

- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253;
- Decisione di esecuzione della CE C (2020) 6342 dell'11 settembre 2020 e successiva presa d'atto della Giunta con d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596;

Richiamati:

- la d.g.r. 22 luglio 2019, n.1968 che approvava, a valere sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda S.p.A. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;
- il d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407 che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 28 luglio 2020, n. 3431 che approva la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. del 22 luglio 2019, n. 1968 al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 7 settembre 2020, n.10288 che approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 15 settembre 2020 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;
- le caratteristiche dell'agevolazione nella forma di contributo a fondo perduto, il regime di aiuto e i progetti finanziabili che prevedono la partecipazione a una o più fiere con qualifica Internazionale, inserite nel calendario fieristico approvato da Regione Lombardia e che si svolgono in Lombardia;

Richiamati altresì i d.d.u.o.:

- 21 gennaio 2022, n. 511 con il quale l'Autorità di Gestione ha nominato, a seguito del I Provvedimento organizzativo 2022, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il Dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Affari legislativi, amministrativi e programmazione per lo sviluppo economico», quale Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020 per le azioni III.3.a.1.1, III.3.b.1.1, III.3.b.1.2, - III.3.c.1.1, III.3.d.1.1, III.3.d.1.2 e III.3.d.1.3;
- 3 febbraio 2022, n.1037 con il quale il dirigente Responsabile dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a seguito del sopra citato provvedimento organizzativo, nel rispetto del principio della separazione delle funzioni, ha individuato il dirigente pro-tempore dell'Unità Organizzativa «Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese» della medesima Direzione Generale, quale Responsabile di azione per la fase di verifica documentale e liquidazione della spesa relativa al Bando per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui ai d.d.u.o. 28 ottobre 2019, n. 15407;

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. 4 dicembre 2019, n. 17684 con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- il d.d.g. 30 gennaio 2020, n. 1019 con cui è stato costituito

il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;

- il d.d.g. 17 febbraio 2021, n. 2051 con cui il Nucleo suddetto, giunto a scadenza, è stato ricostituito;

Richiamati i d.d.u.o.:

- 18 novembre 2016, n. 11912 della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.) e ss.mm.ii.;
- 24 luglio 2020, n. 9018 Approvazione delle Linee Guida di rendicontazione del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» (decreto 15407 del 28 ottobre 2019) e determinazioni in merito ai termini per la rendicontazione;

Richiamato il decreto 20 marzo 2020, n. 3580 con il quale è stata concessa l'agevolazione di seguito indicata:

Proponente	Partita IVA	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa
DE MORI S.R.L.	04329850160	€ 13.096,80	€ 7.858,08

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 7.858,08 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2022	37865	€ 3.929,04
14.01.203.10855	2022	37880	€ 2.750,33
14.01.203.10873	2022	44399	€ 1.178,71

Richiamato il punto C.4 del «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» che stabilisce che:

- il contributo è erogato da Regione Lombardia in un'unica soluzione a saldo, a seguito della rendicontazione finale da parte del soggetto beneficiario delle attività realizzate e delle spese sostenute entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione;
- Finlombarda s.p.a. provvede alla verifica della rendicontazione presentata e all'ammissibilità delle spese sostenute, riservandosi di chiedere chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'istruttoria e che la mancata risposta da parte del soggetto beneficiario costituisce causa di decadenza dall'agevolazione;
- qualora le spese approvate risultino inferiori al valore dell'investimento inizialmente ammesso, l'agevolazione erogabile verrà proporzionalmente rideterminata;
- il soggetto beneficiario è tenuto a rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 60% del valore dell'investimento inizialmente ammesso e che in caso di spese ammissibili, rendicontate e validate, inferiori a tale soglia, l'agevolazione è soggetta a decadenza totale;

Richiamati, altresì:

- il punto C.4.a «Caratteristiche della fase di rendicontazione» che stabilisce, tra l'altro, che l'impresa richiedente presenti la rendicontazione finale delle attività realizzate, tramite il sistema informatico «Bandi Online», e delle spese sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia in cui è stato realizzato il progetto, entro 90 giorni dalla conclusione dell'ultima fiera prevista dal progetto approvato, o entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell'agevolazione, laddove a tale data l'ultima fiera sia già conclusa, e in ogni caso entro il 31 marzo 2023, comprensiva della documentazione ivi prevista (Richiesta di erogazione del contributo, Relazione finale corredata da idonea documentazione fotografica, Riepilogo di dettaglio delle spese sostenute, copia dei giustificativi di spesa e di pagamento delle spese sostenute, Scheda di sintesi finale del progetto e spese di personale e generali riconoscibili a forfait, in applicazione delle opzioni semplificate dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18, in percentuale delle spese ammissibili, sostenute con riferimento alla sede operativa attiva in Lombardia);

- il punto C.4.b relativo alle variazioni che è possibile apportare al progetto approvato secondo le indicazioni previste nelle Linee Guida di rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a. ha verificato che le spese ammissibili rispettano i criteri stabiliti dal «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia» di cui al punto B.4 e dalle succitate Linee Guida di Rendicontazione;

Accertato che Finlombarda s.p.a., in fase di esame della rendicontazione, ha verificato la validità della documentazione prevista al punto C.4. a) del bando;

Verificato che l'impresa richiedente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità di cui al punto A.3 lettere b), c), d) fino all'erogazione dell'agevolazione e che all'atto della richiesta di erogazione dell'agevolazione è in possesso di almeno una sede operativa attiva in Lombardia;

Preso atto che Finlombarda s.p.a., attraverso il sistema informativo regionale Bandi on Line, ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso e sono stati raggiunti gli obiettivi previsti, la spesa rendicontata di € 11.408,34, interamente ammissibile, è inferiore alla spesa ammessa in fase di concessione, e che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato punto C.4 del bando, il contributo deve essere rideterminato in € 6.845,00;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE n. 115 del 31 maggio 2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- Codice identificativo della misura CAR: 9949;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1675555;
- Codice variazione concessione COVAR: 899185;

Constatato che, come previsto nel bando approvato con decreto 10288/2020, in caso di applicazione del Quadro Temporaneo, il contributo può essere concesso ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto corrente bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare attivando la compensazione di cui all'art. 53 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34;

Dato atto che al fine della conseguente verifica è stata acquisita la visura «Deggendorf» da cui risulta che il beneficiario non rientra tra coloro che hanno beneficiato di aiuti illegali oggetto di decisioni di recupero;

Dato atto che in attuazione del dispositivo dell'art. 9, commi 6 e 7 del Decreto n. 115/2017 sopra richiamato, ai fini dell'ottenimento del COVAR il sistema (RNA) ha rilasciato le visure di cui agli artt. 13 e 14 del decreto medesimo;

Verificato che il DURC dell'impresa attesta che il versamento dei contributi è regolare;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilità della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 25 marzo 2022, con protocollo O1.2022.0006522;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs. e che tale requisito debba essere mantenuto fino all'erogazione dell'agevolazione;
- tale requisito è verificato tramite l'acquisizione da parte di Finlombarda s.p.a. della Comunicazione Antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA);

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della Legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Ritenuto, pertanto:

- di procedere alla liquidazione del contributo a fondo perduto spettante all'impresa De Mori s.r.l. (codice fiscale 04329850160 e codice beneficiario 993247) per un importo pari ad € 6.845,00 € come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2022	37865	€ 3.422,50
14.01.203.10855	2022	37880	€ 2.395,75
14.01.203.10873	2022	44399	€ 1.026,75

- di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 20 marzo 2020, n. 3580 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.013,08 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2022	37865	-€ 506,54
14.01.203.10855	2022	37880	-€ 354,58
14.01.203.10873	2022	44399	-€ 151,96

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione (25 marzo 2022) di cui al punto C.4 comma 1. del bando in ragione dell'ingente numero di pratiche da istruire;

Dato atto altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 20 marzo 2020, n. 3580 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente pro tempore della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese secondo quanto indicato nel d.d.u.o. 3 febbraio 2022, n. 1037 sopra citato;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: E75F20000380004;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:

1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa De Mori s.r.l., C.F. 04329850160, in € 6.845,00 per le motivazioni indicate in premessa;

2. di liquidare il contributo di € 6.845,00 € spettante alla stessa impresa come di seguito riportato:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
DE MORI S.R.L.	993247	14.01.203.10839	2022/37865/0		3.422,50
DE MORI S.R.L.	993247	14.01.203.10855	2022/37880/0		2.395,75
DE MORI S.R.L.	993247	14.01.203.10873	2022/44399/0		1.026,75

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo totale pari ad € 1.013,08 € ripartiti come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	ETS	Economia ANNO 2022	Economia ANNO 2023	Economia ANNO 2024
14.01.203.10839	2022	37865	0	-506,54	0,00	0,00
14.01.203.10855	2022	37880	0	-354,58	0,00	0,00
14.01.203.10873	2022	44399	0	-151,96	0,00	0,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 20 marzo 2020, n. 3580 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);

6. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa.

Il dirigente
Maria Carla Ambrosini

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 14973 Approvazione del bando di sostegno ai quartieri fieristici lombardi 2023

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE
Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per il riconoscimento ai quartieri fieristici della qualifica internazionale, nazionale e regionale e le modalità per la verifica e il controllo di tali requisiti;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. n. 8936 del 30 giugno 2021, che aggiorna l'elenco degli Enti fieristici lombardi, ai sensi dell'art. 128 della l.r. 6/2010, dando atto della presenza, in particolare, di 9 quartieri di livello internazionale e 5 quartieri di livello nazionale;

Richiamata altresì la d.g.r.n. 7109 del 10 ottobre 2022, che approva i criteri per l'emanazione del «Bando di sostegno ai quartieri fieristici lombardi 2023», con una dotazione di € 3.500.000,00;

Dato atto che la richiamata d.g.r. 7109/2022 demanda al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del suddetto provvedimento;

Ritenuto pertanto, in attuazione della richiamata d.g.r. 7109/2022, di approvare il «Bando di sostegno ai quartieri fieristici lombardi 2023», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 3.500.000,00;

Dato atto che lo stanziamento di € 3.500.000,00 trova copertura sul capitolo 14.01.203.6841 dell'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

Vista la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 24 marzo 2022 «Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», emendata con Comunicazione C(2022) 5342 final del 20 luglio 2022, in particolare la sezione 2.1 relativa alla concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dall'aggressione russa contro l'Ucraina, dalle sanzioni imposte o dalle contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni;

Visto il Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi della sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, notificata alla Commissione Europea in data 2 agosto 2022, autorizzata con Decisione C(2022) 6848 final del 21 settembre 2022, Aiuto di Stato SA.103947, che prevede la possibilità per Regione Lombardia di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 2.1 della suddetta Comunicazione, sotto forma di sovvenzioni, garanzie o prestiti agevolati, a condizione che il valore nominale totale dell'aiuto non superi il massimale di € 500.000,00 per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o onere;

Richiamata la d.g.r. n. 7027 del 26 settembre 2022 che, a seguito dell'autorizzazione della Commissione sopra citata, ha approvato il suddetto «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti ed alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890;

Ritenuto che, come previsto dalla richiamata d.g.r. 7109/2022, gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», nei limiti ed alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della citata Comunicazione C(2022) 1890, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947;

Dato atto che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto, in attuazione del suddetto Regime quadro regionale:

- devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione C(2022) 1890 (art. 2.1);
- non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A (art. 1.3 e 1.3-bis);
- non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);
- non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario sopra previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19;

Dato atto altresì che, come previsto dalla richiamata d.g.r. 7109/2022, le imprese beneficiarie devono presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante e/o una diminuzione di entrate a causa della riduzione dei flussi turistici business provenienti da Paesi esteri direttamente e indirettamente colpiti dal conflitto;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione, ai sensi art. 8 del d.m. 115/2017, del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi, nei limiti e alle condizioni di cui ai sensi della sezione 2.1 della citata Comunicazione 2022/C 1890, Aiuto di Stato SA.103947, è stata effettuata a cura della Direzione Generale Sviluppo Economico, con codice CAR 23959;

Dato atto che il competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico provvederà:

- al corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- alla verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti rispettino i limiti cui alla sezione 2.1 della Comunicazione C(2022) 1890;
- alla raccolta dei dati necessari al monitoraggio dell'attuazione del Regime di Aiuti, secondo le previsioni dell'art. 3 comma 3 del Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi;
- all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex d.g.r. 11 ottobre 2021, n. XI/5371 «XVI Provvedimento Organizzativo», nella seduta del 11 ottobre 2022;

Vista la comunicazione del 07 ottobre 2022 della Direzione competente in materia di semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati afferenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/5826 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto «XIX Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito a Roberto Lambicchi l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere, con competenza in materia di strumenti ed interventi per lo sviluppo e la competitività del sistema fieristico lombardo;

DECRETA

1. di approvare il «Bando di sostegno ai quartieri fieristici lombardi 2023», come definito all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con uno stanziamento complessivo di € 3.500.000,00;

2. di dare atto che lo stanziamento di € 3.500.000,00 trova copertura sul capitolo 14.01.203.6841 dell'esercizio finanziario 2023, che presenta la necessaria disponibilità di competenza;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento siano concessi ed erogati nel rispetto del «Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi», di cui alla d.g.r. n. 7027 del 26 settembre 2022, nei limiti ed alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della Comunicazione 2022/C 1890 del 24 marzo 2022, di cui all'Aiuto di Stato SA.103947;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale Bandi Online www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Lambicchi

_____ . _____

Allegato 1

BANDO DI SOSTEGNO AI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI 2023

Indice**A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE**

- A.1 Finalità e obiettivi
- A.2 Soggetti beneficiari
- A.3 Dotazione finanziaria

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione
 - B.1.a Entità del contributo*
 - B.1.b Regime di aiuto*
- B.2 Progetti finanziabili
- B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- C.1 Presentazione delle domande
- C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse
- C.3 Istruttoria
 - C.3.a Modalità e tempi del processo*
 - C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande*
 - C.3.c Valutazione delle domande*
 - C.3.d Integrazione documentale*
 - C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria*
- C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione
 - C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione*
 - C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi*

D. DISPOSIZIONI FINALI

- D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari
- D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari
- D.3 Proroghe dei termini
- D.4 Ispezioni e controlli
- D.5 Monitoraggio dei risultati

D.6 Responsabile del procedimento

D.7 Trattamento dati personali

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

D.9 Diritto di accesso agli atti

D.10 Riepilogo date e termini temporali

ALLEGATI

ALLEGATO A – Proposta progettuale

ALLEGATO B – Modulo su maggiori costi e minori entrate

ALLEGATO C – Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio

ALLEGATO D – Dichiarazione dei familiari conviventi

ALLEGATO E – Elenco delle persone soggette a controllo antimafia

A. INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1 Finalità e obiettivi

Con il presente bando, Regione Lombardia intende sostenere i quartieri fieristici lombardi nella realizzazione di interventi di:

- **riqualificazione ed adeguamento delle strutture**, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed estetico, con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed energetica;
- **sviluppo della gamma dei servizi offerti** alle imprese e agli utenti ed incremento dei loro standard di qualità.

In particolare, la natura e l'importo degli aiuti tiene in considerazione gli effetti sui quartieri fieristici della crisi innescatasi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, dovuti in particolare:

- all'aumento dei **costi dell'energia** per la gestione dei quartieri;
- alla diminuzione di entrate a causa della **riduzione dei flussi di turismo business** proveniente da paesi esteri direttamente e indirettamente colpiti dal conflitto.

A.2 Soggetti beneficiari

Possono presentare domanda per il presente bando **soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale e nazionale**, ai sensi dell'art. 128 della L.R. 6/2010, di cui al decreto n. 8936 del 30/06/2021.

Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:
 - essere iscritti al **Registro delle Imprese** e risultare **attivi**;
 - essere iscritti al **Repertorio Economico Amministrativo** (REA) della Camera di Commercio territorialmente competente;
 - rientrare nell'elenco delle **Amministrazioni Pubbliche** predisposto dall'ISTAT;
- 2) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente (sono ammissibili i soggetti in concordato preventivo in continuità);
- 3) non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- 4) non essere soggetti a **sanzioni adottate dall'UE** a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti **alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione dell'agevolazione**.

In fase di domanda, i soggetti richiedenti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti di aver subito un incremento dei costi di esercizio in ragione dell'**aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante** e/o una diminuzione di entrate a causa della **riduzione dei flussi turistici business** provenienti da paesi esteri direttamente e indirettamente colpiti dal conflitto, secondo quanto specificato al punto C.1 "Presentazione delle domande".

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari:

- 1) siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**;
- 2) non siano destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione.

A.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del bando è pari a **€ 3.500.000,00**.

B. CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1 Caratteristiche generali dell'agevolazione

B.1.a Entità del contributo

L'agevolazione di cui al presente bando è costituita da un contributo a fondo perduto pari al **50%** delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a **€ 400.000,00¹**.

B.1.b Regime di aiuto

Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono concessi ed erogati nel rispetto del "**Regime quadro regionale per il sostegno alle imprese presenti sul territorio regionale colpite dalla crisi**", di cui alla d.g.r. n. 7027 del 26/09/2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della **Comunicazione 2022/C 1890** del 24/03/2022 "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", di cui all' Aiuto di Stato SA.103947.

In particolare, gli aiuti di cui al presente atto:

¹ Resta ferma la soglia generale di massimo € 500.000,00 per impresa percepibili complessivamente a valere sul Regime di Aiuto della presente misura ("Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina").

- devono essere concessi entro il 31 dicembre 2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione 2022/C 1890 (art. 2.1);
- non possono essere concessi a imprese soggette a sanzioni adottate dall'UE e gli atti di concessione devono essere conformi alle norme antielusione delle sanzioni imposte contenute nei regolamenti applicabili (art. 2.1-bis);
- non possono essere concessi agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari autorizzati alla concessione del credito secondo la legge nazionale ed alle imprese operanti nel settore agricolo di cui al codice ATECO A, (art. 1.3 e 1.3-bis);
- non possono essere concessi a imprese soggette a procedure concorsuali secondo il diritto nazionale (art. 2.1-quater);
- non possono essere erogati ai destinatari di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione (art. 2.1-quinquies);
- non devono in ogni caso superare la soglia massima di € 500.000,00 per beneficiario, calcolata tenendo conto di ogni altro aiuto concesso a valere sul suddetto Regime, da qualunque fonte provenga (art. 2.4);
- sono cumulabili con altri aiuti concessi a valere sulle stesse spese ammissibili, alle condizioni di cui al suddetto Regime quadro regionale (art. 2.4);
- non devono coprire esigenze di liquidità dovute alla crisi epidemiologica da Covid-19.

B.2 Progetti finanziabili

Sono ammissibili progetti, presentati da **soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale e nazionale**, ai sensi dell'art. 128 della L.R. 6/2010, di cui al decreto n. 8936 del 30/06/2021, che prevedano:

- la realizzazione di interventi per migliorare la **sostenibilità ambientale**, l'efficienza dei **consumi energetici**, la logistica interna al quartiere, gli standard di sicurezza, la gestione degli accessi;
- l'adozione di **soluzioni tecnologiche** per la gestione delle procedure di comunicazione e interazione con visitatori, espositori e fornitori e la gestione, la rilevazione e l'analisi dei flussi di visitatori;
- l'incremento dei **servizi offerti** alla clientela e il loro sviluppo qualitativo;
- l'adeguamento e il miglioramento **funzionale ed estetico delle strutture** e delle aree di servizio connesse;
- la **cooperazione e la sinergia** tra quartieri fieristici lombardi.

Non sono ammissibili spese sostenute relative ad **interventi inclusi nei progetti di dettaglio** approvati, con decreto n. 1648 del 15/02/2022, a valere sul bando "Rilancio dei quartieri fieristici lombardi" (decreto n. 9003 del 30/06/2021).

Per ogni quartiere riconosciuto può essere presentata **una sola domanda**, anche nel caso in cui il soggetto proprietario e il soggetto gestore del medesimo quartiere siano due soggetti giuridici distinti.

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati **entro il 31 dicembre 2023**, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.

B.3 Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Saranno ammessi progetti con importo complessivo di spese ammissibili **non inferiore a € 50.000,00**.

Sono ammesse le seguenti tipologie di spesa in **conto capitale** connesse alla realizzazione del progetto presentato:

- 1) realizzazione di **opere e lavori** edili;
- 2) acquisto di **arredi ed attrezzature**;
- 3) acquisto ed installazione di **impianti, macchinari e dotazioni tecnologiche**;
- 4) acquisto e registrazione di **diritti, marchi, brevetti** e altre proprietà intellettuali;
- 5) acquisto o realizzazione di **software, applicazioni e piattaforme informatiche**;
- 6) abbattimenti delle **barriere architettoniche**, ulteriori rispetto agli obblighi di legge;
- 7) **spese tecniche** legate alla preparazione ed esecuzione dei lavori (progettazione, direzione lavori ecc.), fino ad un massimo del **10%** del totale delle altre spese ammissibili.

Sono ammissibili le spese sostenute **a partire dal 1° febbraio 2022**. Fa fede la data di emissione della relativa fattura.

Le spese dovranno essere **sostenute direttamente dal soggetto beneficiario** del bando, sia esso proprietario o gestore del quartiere.

Non sono ammissibili spese sostenute relative ad **interventi inclusi nei progetti di dettaglio** approvati, con decreto n. 1648 del 15/02/2022, a valere sul bando **"Rilancio dei quartieri fieristici lombardi"** (decreto n. 9003 del 30/06/2021).

C. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1 Presentazione delle domande

Le domande potranno essere presentate:

- a partire **dal 25/10/2022, ore 10.00 e fino al 23/11/2022, ore 16.00**;
- esclusivamente tramite la piattaforma informativa **"Bandi Online"** di Regione Lombardia, al seguente link: www.bandiregione.lombardia.it, compilando le informazioni richieste.

Per poter accedere alla piattaforma informativa "Bandi Online" occorre preventivamente registrarsi con una delle seguenti modalità²:

- Sistema Pubblico Identità Digitale (**SPID**);
- Carta Nazionale dei Servizi (**CNS**) con PIN;
- Carta di Identità Elettronica (**CIE**).

Una volta registrati, è necessario provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di **profilazione del soggetto richiedente**, che consiste nel:

- compilare le informazioni anagrafiche del soggetto giuridico richiedente;
- allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere **fino a 16 ore lavorative**.

La verifica dell'aggiornamento e della correttezza dei dati presenti sul profilo all'interno di "Bandi Online" è ad esclusiva cura e responsabilità del soggetto richiedente stesso.

Per ogni quartiere riconosciuto può essere presentata **una sola domanda**, anche nel caso in cui il soggetto proprietario e il soggetto gestore del medesimo quartiere siano due soggetti giuridici distinti.

Il rappresentante legale di ciascuno dei soggetti richiedenti rilascerà una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari".

La dichiarazione includerà l'attestazione di aver subito un **incremento dei costi di esercizio in ragione dell'aumento dei costi di elettricità, gas naturale e carburante** e/o una **diminuzione di entrate a causa della riduzione dei flussi turistici business** provenienti da paesi esteri direttamente e indirettamente colpiti dal conflitto.

Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da una **quantificazione stimata dei maggiori costi e delle minori entrate**³, secondo fac-simile come sotto specificato, che prenda in considerazione, come orizzonte temporale di riferimento, il periodo **da febbraio 2022 fino al termine del progetto nel 2023**, in cui i richiedenti prevedano di concludere le attività e rendicontare le spese. Il periodo così individuato dovrà essere confrontato con un periodo equivalente collocato nel biennio 2018-2019.

Le domande dovranno includere la seguente documentazione:

- **domanda di partecipazione**, comprensiva del **budget di progetto** compilato direttamente a sistema, generata automaticamente dal sistema informativo, sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
- **proposta progettuale**, redatta secondo il fac-simile Allegato A;

² Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso consultare la seguente pagina del portale regionale: www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/bandi-online/bandi-online.

³ Sono da considerare i costi e le entrate relativi alla generalità delle attività svolte dal soggetto proprietario/gestore all'interno del quartiere (es: eventi culturali e sportivi, hub vaccinali ecc.).

- **modulo su maggiori costi e minori entrate**, redatto secondo il fac-simile Allegato B;
- **Documentazione antimafia**, solo in caso di richiesta di agevolazione pari o superiore a € 150.000,00⁴, composta da:
 - **Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio**, secondo il modulo Allegato C, con i dati aggiornati al momento di presentazione della domanda, sottoscritta con firma elettronica;
 - **Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi**, secondo il modulo Allegato D, redatta da parte di ciascuna delle persone sottoposte a controllo ai sensi dell'art. 85 d.lgs. 159/2011 e indicate nelle istruzioni di cui all'Allegato E, sottoscritta con firma elettronica o in alternativa con firma autografa corredata da copia del documento di identità del firmatario.

Qualora gli importi delle voci di spesa indicati nella proposta progettuale non coincidessero con quelli indicati nella domanda di partecipazione, saranno comunque considerati solo questi ultimi ai fini del computo delle spese ammissibili e del contributo concedibile.

La sottoscrizione della domanda potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese.**

Nell'apposita sezione di "Bandi Online" verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

Le domande di partecipazione al Bando sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante "Invia al protocollo".

A conclusione della suddetta procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di protocollo della domanda di agevolazione presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online.

L'avvenuta ricezione telematica della domanda è comunicata al soggetto richiedente via posta elettronica all'indirizzo indicato nella sezione anagrafica di Bandi online che riporta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale.

Imposta di bollo

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del DPR 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative. A seguito del completo caricamento della documentazione richiesta, il soggetto richiedente dovrà procedere all'assolvimento in modo virtuale della marca da bollo tramite carta di credito sui circuiti autorizzati accedendo all'apposita sezione del Sistema Informativo.

⁴ Non è pertanto necessario allegare la documentazione antimafia qualora l'importo dell'agevolazione richiesta sia inferiore a € 150.000,00.

Antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Firma elettronica

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

C.2 Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande saranno selezionate tramite **procedura valutativa** con graduatoria finale. Il procedimento di valutazione si compone di una fase di **verifica di ammissibilità formale** ed una fase di **valutazione di merito del progetto**.

C.3 Istruttoria

C.3.a Modalità e tempi del processo

La verifica di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia. La valutazione di merito dei progetti ritenuti formalmente ammissibili sarà effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione.

La valutazione delle domande si concluderà **entro 30 giorni** dal termine per la presentazione delle domande, e comunque non oltre il 31/12/2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione 2022/C 1890.

C.3.b Verifica di ammissibilità delle domande

La **verifica di ammissibilità formale** delle domande è finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti:

- rispetto dei termini e delle modalità per la presentazione della domanda;
- regolarità e completezza della documentazione presentata;
- sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del soggetto richiedente.

C.3.c Valutazione delle domande

Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto ritenuto formalmente ammissibile un **punteggio da 0 a 100**. Sono ammessi i progetti che abbiano ottenuto una valutazione **non inferiore a 60**.

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

Criteri	Punteggio
Qualità e completezza dell'analisi di contesto a supporto del progetto: <ul style="list-style-type: none"> • livello di dettaglio dell'analisi presentata • presenza di stime e analisi quantitative 	0-25
Chiarezza, innovatività e livello di definizione delle attività progettuali e dei risultati attesi e coerenza con le finalità del bando: <ul style="list-style-type: none"> • chiarezza e livello di dettaglio della descrizione degli interventi • innovatività degli interventi proposti • valorizzazione dei risultati attesi • presenza e rilevanza di ambiti di cooperazione e sinergia con altri quartieri lombardi 	0-50
Congruità e livello di dettaglio dei costi di progetto e coerenza con le attività progettuali	0-25

Sarà inoltre concesso un ulteriore punteggio aggiuntivo, sulla base del seguente **criterio premiale**, che potrà concorrere al raggiungimento della valutazione minima di 60 su 100⁵:

Criteri	Punteggio
Impatto degli interventi sulla sostenibilità ambientale, sull'efficientamento energetico e sui consumi delle strutture: <ul style="list-style-type: none"> • chiarezza e livello di dettaglio della descrizione degli interventi • presenza di stime quantitative sui risultati attesi 	0-25

⁵ Il punteggio massimo non potrà comunque superare i 100 punti.

C.3.d Integrazione documentale

Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere, tramite Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato in domanda, ulteriore documentazione o chiarimenti ad integrazione del progetto presentato.

La richiesta di integrazione sospende il termine per la conclusione del procedimento di cui al paragrafo C.2 "Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse".

C.3.e Concessione dell'agevolazione e comunicazione degli esiti dell'istruttoria

I progetti con valutazione di merito non inferiore al minimo previsto saranno finanziati **in ordine di punteggio ottenuto**, fino ad esaurimento delle risorse. A parità di punteggio sarà considerato l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il Responsabile del Procedimento, con proprio decreto, provvederà all'approvazione della graduatoria delle domande e alla concessione dei relativi contributi ai soggetti beneficiari **entro 30 giorni** dal termine per la presentazione delle domande, e comunque non oltre il 31/12/2022, o successiva data fissata dalla Commissione in sede di eventuale modifica della Comunicazione 2022/C 1890.

Dell'esito della valutazione sarà data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti tramite Posta Elettronica Certificata. Per i progetti ammessi e finanziati sarà anche comunicato il **Codice Unico di Progetto** assegnato, che dovrà essere riportato, in fase di rendicontazione, su tutti i giustificativi di spesa.

Il decreto di approvazione della graduatoria sarà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.bandi.regione.lombardia.it.

C.4 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

L'agevolazione sarà erogata **in un'unica soluzione a saldo** ad avvenuta rendicontazione delle spese sostenute, sulla base delle spese ammissibili rendicontate e fino all'importo massimo dell'agevolazione inizialmente concessa.

La verifica della documentazione di rendicontazione e la liquidazione dell'agevolazione con provvedimento del Responsabile del Procedimento avverrà **entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione**.

C.4.a Caratteristiche della fase di rendicontazione

I progetti finanziati dovranno essere conclusi e rendicontati **entro il 31 dicembre 2023**, salvo proroghe ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e s.m.i.

La rendicontazione dovrà essere inviata dal soggetto proponente tramite il sistema informativo "**Bandi Online**" di Regione Lombardia (www.bandi.regione.lombardia.it).

Il rappresentante legale di ogni soggetto beneficiario rilascerà in fase di rendicontazione una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti:

- di essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**;
- di non essere destinatario di ingiunzioni di recupero per effetto di una Decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 1589/2015, in quanto ha ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di tale Decisione.

La rendicontazione dovrà includere la seguente documentazione:

- **domanda di erogazione dell'agevolazione** (generata automaticamente dal sistema informativo) sottoscritta, **con firma elettronica**, dal legale rappresentante del soggetto proponente, comprensiva del **riepilogo di sintesi delle spese** sostenute da compilare direttamente a sistema;
- **relazione tecnica descrittiva** sulla realizzazione del progetto;
- copia dei **giustificativi di spesa** delle spese sostenute (fatture, parcelle ecc.);
- copia dei **giustificativi di pagamento**, definitivi, delle spese sostenute (estratti conto, ricevute di bonifico con stato "pagato" o "eseguito" ecc.).

La sottoscrizione della modulistica sopra indicata potrà essere effettuata, oltre che dal legale rappresentante dell'impresa, anche da altro soggetto con potere di firma (amministratore, procuratore ecc.), **purché tale potere di firma risulti presso il Registro delle Imprese**.

Dai giustificativi di spesa dovrà risultare chiaramente:

- l'oggetto della prestazione o fornitura;
- l'importo;
- la coerenza delle spese con i progetti approvati a valere sul presente bando.

I giustificativi di spesa emessi successivamente alla data di comunicazione della concessione dovranno inoltre riportare il **Codice Unico di Progetto (CUP)** comunicato al soggetto beneficiario con tale comunicazione.

Non sono ammessi:

- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra soggetto beneficiario e fornitore;
- la fornitura di beni e servizi da parte di imprese controllate o collegate e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti⁶;
- le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento dell'impresa (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- i lavori in economia;
- qualsiasi forma di autofatturazione.

⁶ Per assetti proprietari sostanzialmente coincidenti si intendono tutte quelle situazioni che, pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote, facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali legami di coniugio, di parentela, di affinità ecc.), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato. I fornitori non devono essere coniugi, discendenti, ascendenti o parenti in linea collaterale fino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dei soggetti membri dell'impresa ovvero dell'aggregazione.

Antimafia

Ai fini dell'erogazione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia preclude la concessione di contributi pubblici.

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

C.4.b Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi

È necessario presentare una richiesta preventiva di variazione progettuale laddove:

- vengano apportate **variazioni sostanziali dei contenuti progettuali**;
- risultino **compensazioni di minori spese su una o più voci con maggiori spese su una o più altre voci** per un importo **superiore**, per ciascuna voce di spesa, **al 10% del valore totale del budget** ammesso in fase di domanda.

In tutti gli altri casi, **non è necessario** presentare una richiesta preventiva di variazione. In particolare, non è necessario laddove:

- risulti, per **tutte le voci** di spesa, un importo **maggiore o uguale** a quello ammesso in fase di domanda;
- risulti, per **tutte le voci** di spesa, un importo **minore o uguale** a quello ammesso in fase di domanda, fatta salva la realizzazione di almeno il 70% della spesa, come sotto specificato;
- risultino **compensazioni di minori spese su una o più voci con maggiori spese su una o più altre voci** per un importo **non superiore**, per ciascuna voce di spesa, **al 10% del valore totale del budget** ammesso in fase di domanda.

Le richieste dovranno essere trasmesse dal soggetto beneficiario tempestivamente, e comunque **prima del termine per la presentazione della rendicontazione**, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata: sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a valutare ed autorizzare le richieste di variazione entro **45 giorni** dalla presentazione.

Di seguito, alcuni esempi esplicativi:

Esempio 1

Voce di spesa	Importo a preventivo	Importo rendicontato	Variazione	Note
Voce A	€ 2.500	€ 2.000	- € 500	Si compensano voci con meno spesa e voci con più spesa. La variazione di ogni voce <u>non è superiore</u> al 10% del budget iniziale (€ 1.000). Non è richiesta variazione preventiva.
Voce B	€ 2.500	€ 3.500	+ € 1.000	
Voce C	€ 5.000	€ 4.500	- € 500	
Totale	€ 10.000	€ 10.000		

Esempio 2

Voce di spesa	Importo a preventivo	Importo rendicontato	Variazione	Note
Voce A	€ 2.500	€ 500	- € 2.000	Si compensano voci con meno spesa e voci con più spesa. La variazione delle voci A e B <u>è superiore</u> al 10% del budget iniziale (€ 1.000). È richiesta variazione preventiva.
Voce B	€ 2.500	€ 4.000	+ € 1.500	
Voce C	€ 5.000	€ 5.500	+ € 500	
Totale	€ 10.000	€ 10.000		

Esempio 3

Voce di spesa	Importo a preventivo	Importo rendicontato	Variazione	Note
Voce A	€ 2.500	€ 1.500	- € 1.000	Le voci A e B si compensano per un importo che <u>non è superiore</u> al 10% del budget iniziale (€ 1.000). La minore spesa alla voce C non compensa con nulla e non rileva. Non è richiesta variazione preventiva.
Voce B	€ 2.500	€ 3.500	+ € 1.000	
Voce C	€ 5.000	€ 2.500	- € 2.500	
Totale	€ 10.000	€ 7.500		

È sempre possibile presentare, in sede di rendicontazione, spese sostenute maggiori rispetto a quelle preventivate. Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, l'eventuale aumento delle spese complessive del progetto **non determina in alcun caso l'incremento dell'ammontare dell'agevolazione** stessa.

Il soggetto beneficiario dovrà documentare spese ammissibili pari ad **almeno il 70% delle spese inizialmente ammesse**.

Qualora, successivamente alla verifica della rendicontazione, le spese ammissibili dovessero risultare inferiori al 70% delle spese inizialmente ammesse, l'agevolazione sarà soggetta a **decadenza totale**.

D. DISPOSIZIONI FINALI

D.1 Obblighi dei soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare, in tutte le eventuali forme di comunicazione e pubblicizzazione del progetto, che esso è **realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia**⁷.

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione:

- al rispetto delle disposizioni del presente bando;
- a realizzare gli interventi in modo conforme a quanto indicato nel progetto ammesso, salvo quanto previsto al paragrafo C.4.b "Variazioni progettuali e rideterminazione dei contributi", in tema di variazioni di progetto;
- a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente bando e dalle richieste di Regione Lombardia ad esso conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- ad assicurare che le attività di progetto e la rendicontazione delle spese si concludano, salvo proroghe, entro i termini previsti al punto C.4.a "Caratteristiche della fase di rendicontazione";
- a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

D.2 Decadenze, revoche, rinunce dei soggetti beneficiari

In caso di rinuncia all'agevolazione, il soggetto proponente dovrà darne comunicazione, con indicazione delle motivazioni, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

L'agevolazione sarà soggetta a decadenza qualora:

- il progetto venga realizzato in maniera difforme da quanto approvato;
- le dichiarazioni rese e sottoscritte risultino false;
- sia accertata l'insussistenza o il venir meno, prima dell'erogazione dell'agevolazione, dei requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo A.2 "Soggetti beneficiari";
- siano presentate in rendicontazione spese ammissibili inferiori al 70% della spesa inizialmente ammessa;
- non siano rispettati i tempi e le modalità poste da Regione per l'adempimento degli obblighi imposti dal presente bando a carico dei soggetti beneficiari, tra cui la rendicontazione delle spese e le eventuali integrazioni documentali richieste.

Qualora venga dichiarata la decadenza del soggetto beneficiario dal diritto all'agevolazione successivamente al pagamento della stessa, il soggetto beneficiario

⁷ In particolare, dovranno apporre sui prodotti di comunicazione e pubblicizzazione del progetto il logo di Regione Lombardia accompagnato dalla dicitura "Con il contributo di".

è tenuto alla **restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali dovuti e delle eventuali sanzioni applicabili.**

D.3 Proroghe dei termini

I soggetti beneficiari possono, per fatti estranei alla loro volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, richiedere una **proroga dei termini per la conclusione dei progetti e per la rendicontazione** previsti dal bando, ai sensi dell'art. 27 comma 3 della l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni.

Le richieste di proroga, debitamente motivate, dovranno essere inviate, prima del termine per la presentazione della rendicontazione, tramite PEC all'indirizzo sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

Il Responsabile del Procedimento provvederà a valutare ed autorizzare le richieste di proroga entro 45 giorni dalla data di presentazione.

D.4 Ispezioni e controlli

Regione Lombardia può disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso la sede dei soggetti beneficiari sui progetti e sulle spese oggetto di intervento.

Tali controlli, svolti da funzionari di Regione Lombardia, sono finalizzati a verificare:

- l'effettivo sostenimento delle spese oggetto dell'intervento;
- il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando;
- la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario;
- la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile richiesta dal bando (fatture, contratti, ecc.).

I soggetti beneficiari si impegnano a conservare, **per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell'agevolazione**, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa, in originale, relativa ai servizi usufruiti tramite il presente bando.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati all'intervento di cui al presente bando, l'indicatore individuato è il seguente:

Interventi attivati (numero in valore assoluto)

Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di adesione che di rendicontazione.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

D.6 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico, Roberto Lambicchi.

D.7 Trattamento dati personali

Il presente bando è stato progettato in modo da non raccogliere, nella fase di richiesta di ammissione alle agevolazioni, dati personali soggetti alla disciplina di tutela dei dati di cui al Regolamento Europeo UE 679/2016, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di attuazione e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati è pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e su "Bandi Online" (www.bandiregione.lombardia.it).

Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli adempimenti connessi potrà essere richiesta a:

Fabio Longo

Telefono: 02-6765.2196

Email: fabio_longo@regione.lombardia.it

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è possibile contattare l'Assistenza Tecnica, da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 8.00 alle ore 20.00:

- tramite telefono al numero verde 800.131.151;
- tramite posta elettronica all'indirizzo bandi@regione.lombardia.it.

Scheda informativa

Per rendere più agevole la partecipazione al bando, in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n. 1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

TITOLO	Bando per lo sviluppo dei quartieri fieristici lombardi 2023*
DI COSA SI TRATTA	Sostenere i quartieri fieristici lombardi nella realizzazione di interventi di riqualificazione e adeguamento delle strutture e di sviluppo della gamma dei servizi offerti alle imprese e agli utenti e incremento dei loro standard di qualità, considerando gli effetti della crisi innescatasi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
TIPOLOGIA	Agevolazione a fondo perduto
CHI PUÒ PARTECIPARE	Soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale e nazionale , ai sensi dell'art. 128 della L.R. 6/2010, di cui al decreto 8936 del 30/06/2021.
RISORSE DISPONIBILI	€ 3.500.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	Agevolazione a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo pari a € 400.000,00 .
DATA DI APERTURA	25/10/2022, ore 10.00
DATA DI CHIUSURA	23/11/2022, ore 16.00
COME PARTECIPARE	Domande tramite sistema informativo " Bandi Online " all'indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it . Documenti da allegare: - Domanda di partecipazione comprensiva del budget di progetto (generata dal sistema) - Proposta progettuale (secondo fac-simile) - Modulo maggiori costi minori entrate (secondo fac-simile) - Modulistica antimafia (secondo fac-simile) I progetti devono svolgersi nel periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2023 , termine ultimo per la rendicontazione. Ogni quartiere riconosciuto può essere presentata una sola domanda .
PROCEDURA DI SELEZIONE	Procedura valutativa a graduatoria. La graduatoria sarà approvata entro il 23 dicembre 2022 .
INFORMAZIONI E CONTATTI	Per informazioni e segnalazioni relative al bando: Fabio Longo U.O. Commercio, Reti distributive e Fiere Telefono: 02-6765.2196 Email: fabio_longo@regione.lombardia.it Per assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma Bandi online: bandi@regione.lombardia.it o numero verde 800.131.151, dal lunedì al sabato escluso festivi dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

* La scheda informativa non ha valore legale. Si rinvia al testo del bando per tutti i contenuti completi e vincolanti.

D.9 Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti relativi al bando è tutelato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Tale diritto consiste nella possibilità di prendere visione, con eventuale rilascio di copia anche su supporti magnetici e digitali, del bando e degli atti ad esso connessi, nonché delle informazioni elaborate da Regione Lombardia. L'interessato può accedere ai dati in possesso dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Per la consultazione o la richiesta di copie - conformi o in carta libera - è possibile presentare domanda verbale o scritta a: Direzione Generale Sviluppo Economico, Unità Organizzativa Commercio, Servizi e Fiere, piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano, PEC sviluppo_economico@pec.regione.lombardia.it.

La semplice visione e consultazione dei documenti è gratuita, mentre le modalità operative per il rilascio delle copie e i relativi costi di riproduzione sono definiti nel decreto n. 1806/2010, che li determina come segue:

- la copia cartacea costa 0,10 euro per ciascun foglio (formato A4);
- la riproduzione su supporto informatico dell'interessato costa 2,00 euro;
- le copie autentiche sono soggette ad imposta di bollo pari a 16,00 euro ogni quattro facciate. Tale imposta è dovuta fin dalla richiesta, salvo ipotesi di esenzione da indicare in modo esplicito.

Sono esenti dal contributo le Pubbliche Amministrazioni e le richieste per importi inferiori o uguali a 0,50.

D.10 Riepilogo date e termini temporali

25 ottobre 2022, ore 10.00	Apertura termini di presentazione delle domande
23 novembre 2022, ore 16.00	Chiusura termini di presentazione delle domande
Entro il 23 dicembre 2022	Approvazione graduatoria e concessione dei contributi
Entro il 31 dicembre 2023	Termine per conclusione e rendicontazione dei progetti
Entro 90 giorni dalla data di ricezione della rendicontazione	Approvazione rendicontazione ed erogazione dell'agevolazione da parte di Regione Lombardia

ALLEGATI**ALLEGATO A – Proposta progettuale**

BANDO PER LO SVILUPPO DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI 2023 Proposta progettuale
TITOLO DEL PROGETTO
ANALISI STRATEGICA DEL CONTESTO Descrivere le analisi di contesto e di mercato che motivano la decisione di realizzare il progetto.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO Descrivere in <u>forma testuale gli obiettivi</u> del progetto (fare riferimento al corrispondente paragrafo del punto B.2 del bando). Aggiungere, se disponibili, delle quantificazioni numeriche dei <u>risultati attesi</u> . Descrivere il <u>contenuto delle attività previste</u> , suddivise per area di intervento, specificando il <u>valore della spesa previsto</u> : Ambito di intervento 1 - Realizzazione di interventi per migliorare la sostenibilità ambientale, l'efficienza dei consumi energetici, la logistica interna al quartiere, gli standard di sicurezza, la gestione degli accessi: Spesa prevista: Ambito di intervento 2 - Adozione di soluzioni tecnologiche per la gestione delle procedure di comunicazione e interazione con visitatori, espositori e fornitori e la gestione, rilevazione e analisi dei flussi di visitatori: Spesa prevista:

Ambito di intervento 3 - Incremento dei servizi offerti alla clientela e loro sviluppo qualitativo:

Spesa prevista:

Ambito di intervento 4 - Adeguamento e miglioramento funzionale ed estetico delle strutture e delle aree di servizio connesse:

Spesa prevista:

IMPATTO SULLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Descrivere, se previsto, l'impatto degli interventi sovraesposti sulla sostenibilità ambientale, sull'efficiamento energetico e sui consumi delle strutture, anche con stime quantitative sugli effetti e i risparmi ottenuti:

SINERGIA E COOPERAZIONE CON ALTRI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI

Descrivere gli eventuali ambiti di cooperazione e sinergia con altri quartieri fieristici lombardi, indicando anche con quale quartiere.

TERMINE PREVISTO DI CONCLUSIONE

Inserire il termine previsto, nel 2023, di conclusione delle attività e rendicontazione delle spese del progetto:

ALLEGATO B – Modulo su maggiori costi e minori entrate

È necessario compilare almeno una sezione tra A) e B), eventualmente anche entrambe.

È necessario compilare almeno una voce tra "gas", "elettricità" e "carburante", eventualmente anche tutte e tre.

A) Maggiori costi per incremento del prezzo di gas, elettricità e carburante			
Costi attuali	Già sostenuti: periodo da febbraio 2022 all'ultima fattura ricevuta	Futuri stimati: periodo successivo, fino al mese di rendicontazione previsto nel 2023	Totale per voce di costo
Gas			- €
Elettricità			- €
Carburante			- €
Totale complessivo			- €
Costi precedenti	Sostenuti nel 2018 nello stesso periodo considerato sopra	Sostenuti nel 2018-2019 nello stesso periodo considerato sopra	Totale per voce di costo
Gas			- €
Elettricità			- €
Carburante			- €
Totale complessivo			- €
Maggiori costi			- €
B) Minori entrate per riduzione di flussi turistici business dai Paesi coinvolti nel conflitto			
Paesi di provenienza direttamente o indirettamente colpiti dal conflitto	N. visitatori ed espositori nel periodo da febbraio 2022 alla data della domanda	N. visitatori ed espositori nel medesimo periodo del 2019	Differenza (minori flussi di visitatori e espositori dai Paesi colpiti dal conflitto)

ALLEGATO C – Dichiarazione di iscrizione alla Camera di Commercio

(Resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Il/La sottoscritt_

nat__a

residente a

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

DICHIARA

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

COLLEGIO SINDACALE

(sindaci effettivi e supplenti)

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO) **

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

SOCIO DI MAGGIORANZA O SOCIO UNICO (NELLE SOLE SOCIETA' DI CAPITALI O COOPERATIVE DI NUMERO PARI O INFERIORI A 4 O NELLE SOCIETA' CON SOCIO UNICO)***

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI)

NOME CODICE FISCALE	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

LUOGO

DATA

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

ALLEGATO D – Dichiarazione dei familiari conviventi

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

I sottoscritt_ (nome e cognome) _____
nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza _____ n. _____
Codice Fiscale _____
in qualità di _____
della società _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Nome _____ Cognome _____

Luogo e data di nascita _____ residenza _____

Codice fiscale _____

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

data_____
firma leggibile del dichiarante (*)**N.B.: La presente dichiarazione deve essere compilata esclusivamente in formato Word o a stampatello**

la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000).

In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) La dichiarazione sostitutiva va redatta da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011.

(**) Per "**familiari conviventi**" si intendono "**chiunque conviva**" con i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs 159/2011, purché maggiorenni.

ALLEGATO E – Elenco delle persone soggette a controllo antimafia

Tipologia di impresa	Elenco delle persone soggette a controllo antimafia
Impresa individuale	<ol style="list-style-type: none"> 1. Titolare dell'impresa 2. direttore tecnico (se previsto) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2
Associazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legali rappresentanti 2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti) 3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2
Società di capitali o cooperative	<ol style="list-style-type: none"> 1. Legale rappresentante 2. Amministratori (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale 5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a 4) 6. socio (in caso di società unipersonale) 7. membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7
Società semplice e in nome collettivo	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutti i soci 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società in accomandita semplice	<ol style="list-style-type: none"> 1. soci accomandatari 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3
Società estere con sede secondaria in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) rappresentanza o direzione dell'impresa 2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1
Società personali (oltre a quanto espressamente previsto per le società in nome collettivo e accomandita semplice)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della società personale esaminata 2. Direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3

<p>Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. componenti organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) ** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. membri del collegio sindacale (se previsti) *** 5. ciascuno dei consorziati 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Conorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. legale rappresentante 2. eventuali componenti dell'organo di amministrazione (presidente del CdA/amministratore delegato, consiglieri) ** 3. direttore tecnico (se previsto) 4. imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali componenti dell'organo di amministrazione) ** 5. membri del collegio sindacale (se previsti) *** 6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5
<p>Raggruppamenti temporanei di imprese</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se aventi sede all' estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna tipologia di imprese e società 2. direttore tecnico (se previsto) 3. membri del collegio sindacale (se previsti) ** 4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3
<p>Per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro (vedi lettera c del comma 2 art. 85) <u>concessionarie nel settore dei giochi pubblici</u></p>	<p>Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.</p>

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 15009
Proroga dei termini relativi alla rendicontazione per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento e all'innovazione tecnologica dei laboratori delle fondazioni ITS approvati sull'avviso pubblico di cui al decreto 4919/2022

IL DIRIGENTE DELL'U.O SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visti:

- il d.p.c.m. 25 gennaio 2008, con il quale sono state adottate le linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori e che all'art. 11 attribuisce alle Regioni la competenza nella programmazione territoriale dell'offerta formativa ITS;
- il decreto interministeriale del 7 settembre 2011 recante «Norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze» e l'integrazione definita con il decreto interministeriale del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo» degli Istituti Tecnici Superiori, delle relative figure nazionali di riferimento e dei connessi standard delle competenze tecnico-professionali;
- il decreto interministeriale del 7 febbraio 2013, avente ad oggetto «Linee guida di cui all'art. 52, commi 1 e 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012, contenente misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.)»;
- la legge 13 luglio 2015 n. 107 che dispone l'emanazione di specifiche Linee guida per favorire le misure di semplificazione e di promozione degli I.T.S. e a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani
- il decreto interministeriale del 16 settembre 2016 n. 713 avente ad oggetto «Linee guida in materia di semplificazione e promozione degli Istituti Tecnici Superiori a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani, a norma dell'art. 1, comma 47, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Viste:

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007, «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 «Il mercato del lavoro in Lombardia» come modificata dalla L. R. n. 9 del 4 luglio 2018;
- la legge regionale n. 30 del 5 ottobre 2015 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle l.r. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii.
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:

Richiamati inoltre, gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 che individua, tra gli obiettivi prioritari dell'azione di Governo regionale, il rafforzamento dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nell'ottica del consolidamento di una filiera formativa professionalizzante completa, che consenta agli studenti lombardi di poter proseguire il proprio percorso formativo specializzandosi, acquisendo competenze tecnico-professionali strategiche per sostenere l'innovazione e il progresso tecnologico del sistema produttivo lombardo;

Richiamata la delibera di Giunta n. XI/4806 del 31 maggio 2021 con cui è stato approvato il «Piano di azione per lo sviluppo del sistema di istruzione tecnica superiore di Regione Lombardia nel triennio 2022-2024 in raccordo attuativo con il PNRR» il quale pone come obiettivi prioritari della strategia regionale per la crescita del sistema ITS:

- l'aumento degli iscritti e dei corsi ITS;

- il potenziamento delle sedi e dei laboratori delle Fondazioni
- la costituzione di nuove Fondazioni a fronte di una forte e diffusa esigenza del sistema delle imprese regionale
- l'introduzione di una nuova procedura di selezione dell'offerta formativa;

Richiamato il decreto n. 4919 del 12 aprile 2022 di approvazione dell'Avviso per la realizzazione di interventi finalizzati al potenziamento e all'innovazione tecnologica dei laboratori delle fondazioni ITS

Richiamati i seguenti decreti con i quali si è provveduto all'approvazione dei progetti presentati dalle fondazioni ITS sull'Avviso sopracitato:

- decreto n. 6439 del 11 maggio 2022
- decreto n. 9320 del 28 giugno 2022
- decreto n. 9948 dell'8 luglio 2022

Dato atto che il citato Avviso pubblico, approvato con Decreto n. 4919 del 12 aprile 2022, all'art C.6 relativamente alle Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione, stabilisce che «Ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online, entro il 31 dicembre 2022 la rendicontazione secondo le modalità stabilite al citato art. C.6.

Dato atto che le Fondazioni ITS individuate come beneficiarie del contributo, hanno segnalato come l'attuale situazione di carattere economico abbia dilatato enormemente i tempi di consegna delle materie prime e in particolare dei prodotti tecnologici, di fatto rendendo impossibile il reperimento delle dotazioni previste dai progetti presentanti, rilevando la necessità di disporre di una tempistica maggiore rispetto al termine previsto dall'Avviso;

Ritenuto che una proroga del termine per la rendicontazione consentirebbe il completo rifornimento dei beni e delle strumentazioni dei laboratori al fine di offrire una migliore qualità delle attività didattiche dei percorsi formativi

Ritenuto pertanto di stabilire, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, la data del 30 giugno 2023 come termine congruo per la presentazione della rendicontazione;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale Bandi online - www.bandiregione.lombardia.it

Visto

- la d.c.r.n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la l.r. del 28 dicembre 2021 n. 26 «Bilancio di Previsione 2022 - 2024»;
- il decreto del Segretario Generale del 30 dicembre 2021, n. 19043 «Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024»;

Richiamati inoltre:

- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 «Il Provvedimento organizzativo 2018 - XI Legislatura» e ss. mm. ii.

DECRETA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proroga alla data del 30 giugno 2023 del termine per la presentazione della rendicontazione dei progetti ITS stabilita dall'art. C.6 dell'Avviso pubblico approvato con decreto n. 4919 del 12 aprile 2022;

2. di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) e sul portale Bandi online - www.bandiregione.lombardia.it ;

4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

 Il dirigente
Brunella Reverberi

D.G.Territorio e protezione civile

D.d.u.o. 19 ottobre 2022 - n. 15006

Attuazione dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780 del 20 maggio 2021 - programma delle attività - Assegnazione DEI contributi finanziari ai comuni di Guidizzolo (MN) e Nave (BS), per l'importo totale di € 1.712.058,81, per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti (d.g.r. 6120/2022 e d.g.r. 7120/2022)

IL DIRIGENTE DELLA U.O. ATTUAZIONE

PIANI POST EMERGENZA E RISORSE IDRICHE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», convertito con modificazioni in legge dall'art. 1, comma 1 della legge 24 giugno 2009 n. 77, che all'art. 11 prevede l'istituzione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 20 maggio 2021, n. 780 «Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145» (di seguito «Ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021»), che determina, per le annualità 2019, 2020 e 2021, le risorse, i requisiti e i criteri di utilizzo del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, nonché gli elenchi dei comuni che possono beneficiare dei contributi;

Dato atto, inoltre, che l'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 stabilisce che la somma assegnata alle Regioni per le annualità 2019, 2020, e 2021 potrà essere utilizzata per finanziare:

- 1) azioni di prevenzione non strutturale consistenti in studi di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite di Emergenza;
- 2) azioni di prevenzione strutturale consistenti in interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274;

Dato atto, inoltre, che l'articolo 2, commi 2-5, dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 stabilisce che i contributi possono essere destinati ad interventi di prevenzione del rischio sismico, da realizzarsi:

- nei comuni, elencati nell'Allegato 7 della medesima Ordinanza, nei quali l'accelerazione massima al suolo «ag» è maggiore o uguale a 0,125g;
- nei comuni, non ricompresi nell'Allegato 7, a condizione che l'amplificazione sismica nel sito dell'opera, dimostrata attraverso studi della risposta sismica locale effettuati ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con D.M. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare, determini un valore massimo di accelerazione a terra di progetto S-ag non inferiore a 0,125g;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 22 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 13 agosto 2021, che prevede la ripartizione tra le Regioni delle risorse di cui all'art. 11 del d.l. 28 aprile 2009 n. 39 per le annualità 2019, 2020 e 2021, assegnando alla Lombardia risorse pari all'importo complessivo di € 1.695.798,82, ripartite come di seguito:

- € 1.509.260,95, per gli interventi di cui all'art. 2 comma 1, lettera b), dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021, relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali, di proprietà pubblica, considerati strategici e fondamentali per le finalità di protezione civile durante gli eventi sismici;
- € 186.537,87, per indagini di microzonazione sismica e analisi della Condizione Limite di Emergenza, di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della medesima Ordinanza, di cui al Decreto d.u.o. n. 17545 del 16 dicembre 2021;

Dato atto che:

- con decreto d.u.o. n. 12778 del 28 settembre 2021, è stata accertata sul capitolo di entrata del Bilancio regionale 4.0200.01.6806, sull'annualità 2021, la somma di € 1.695.798,82;
- con d.g.r. 18 ottobre 2021 - n. XI/5404, è stato, tra l'altro, di-

sposto l'incremento, di pari importo, della dotazione del capitolo di entrata 4.0200.01.6806 e del collegato capitolo di spesa 11.01.203.6807;

Vista la d.g.r. 13 marzo 2022 - n. XI/6120 «Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 780/2021 (art. 2, comma 1, lettera b) - Criteri per l'individuazione degli interventi prioritari nelle zone a maggior rischio sismico», pubblicata sul BURL, S.O. n. 11 - 18 marzo 2022, e in particolare:

- il punto 1, che dispone:

- l'assegnazione delle risorse statali, pari ad € 1.509.260,95, agli interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021, relativi a edifici, strutture ed opere di proprietà pubblica, con il seguente ordine di priorità:

- 1) sedi di amministrazioni comunali, di proprietà delle stesse, ospitanti funzioni e attività connesse con la gestione delle emergenze, individuate dai piani di emergenza comunali;
- 2) edifici, strutture ed opere, di proprietà delle amministrazioni comunali, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano individuati dai piani di emergenza comunali;
- 3) edifici, strutture ed opere, di proprietà pubblica, di interesse strategico, che assumono rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso, come definiti dal richiamato decreto dirigenziale del 22 maggio 2019 n. 7237, che risultano individuati dai piani di emergenza comunali;
- 4) edifici, strutture ed opere di cui al precedente punto c), in comuni non compresi nell'allegato 7 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021, purché dotati dell'indagine di microzonazione sismica sull'intero territorio comunale redatta sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione limite per l'emergenza di cui all'art. 9 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021, e di studi relativi alla risposta sismica locale, che permettano di individuare le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità;

- di favorire gli interventi, nell'ordine di priorità sopra richiamato, e che garantiscano i seguenti requisiti, riportati in ordine di importanza:

- 1) vi sia coerenza tra i risultati della valutazione della vulnerabilità sismica iniziale e l'intervento proposto nel progetto definitivo/esecutivo delle opere strutturali, in linea con il raggiungimento degli indicatori e degli obiettivi di prevenzione del rischio sismico previsti dall'art. 16 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 e dalle Norme Tecniche per le Costruzioni emanate con d.m. 17 gennaio 2018 e relativa Circolare;
- 2) siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica per l'intero territorio comunale, redatti sulla base degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica» approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13 novembre 2008 e successive Linee guida integrative, unitamente all'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza;
- 3) siano già stati assolti gli obblighi derivanti:
 - dalla l.r. 33/2015 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dalla d.g.r. 5001/2016 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)»;
 - dalla d.g.r. 15 febbraio 2021 - n. XI/4317 di indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, «Approvazione delle linee guida per l'in-

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

dividuzione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93»;

- dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55, «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici»;
- a parità di indicatori e di obiettivi di prevenzione del rischio sismico, sia stata presentata domanda per gli incentivi previsti dal Conto Termico - interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni;
- di far convergere le risorse finanziarie a disposizione, al fine di renderne efficace l'impiego, con il seguente criterio economico:
 - sugli interventi prioritari di cui alle precedenti lettere a) e d), se relativi a sedi di amministrazioni comunali di proprietà delle stesse, ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 80% del contributo massimo erogabile, calcolato ai sensi degli articoli 15 e 17 dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021;
 - destinare le eventuali risorse residue sui restanti interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), ammettendo a finanziamento gli interventi per i quali è possibile assicurare un contributo non inferiore al 60% del contributo massimo erogabile.
- il punto 2, che demanda alla competente struttura regionale, ai sensi dell'art. 10 dell'ordinanza medesima:
 - la predisposizione della modulistica tecnica per la presentazione dei progetti;
 - l'istruttoria dei progetti pervenuti;
 - l'individuazione dei progetti e la definizione del programma degli interventi, indicando, altresì, modalità e tempi di attuazione, nel rispetto dell'ordinanza medesima;

Vista la d.g.r. 10 ottobre 2022 - n. XI/7120 «*Interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico sugli edifici strategici e rilevanti, in attuazione dell'ordinanza del capo del dipartimento di protezione civile n. 780/2021 (art. 2, comma 1, lettera b) - Incremento della dotazione finanziaria e integrativa dei criteri di assegnazione individuati dalla d.g.r. n. XI/6120 del 14 marzo 2022*», pubblicata sul BURL, S.O. n. 41 13 ottobre 2022, che prevede:

- di ricorrere all'utilizzo delle risorse rese disponibili con la Comunicazione di economia n. 153 del 03 settembre 2019 pari a complessivi € 202.797,86;
- di integrare i criteri per l'assegnazione dei contributi di cui alla d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120, con particolare riferimento al possibile riutilizzo delle risorse assegnate ai beneficiari selezionati e individuati nella graduatoria degli interventi finanziabili che non saranno utilizzate dal beneficiario;

Richiamata la propria nota, prof. reg. n. Z1.2022.0013122 del 7 aprile 2022, con la quale, previa citazione dei contenuti dell'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 e della d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120, i Comuni in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinanza medesima, sono stati invitati a presentare l'istanza finalizzata alla definizione del quadro dei fabbisogni per gli interventi di prevenzione del rischio sismico e alla successiva assegnazione del contributo;

Viste le istanze di contributo, agli atti regionali, trasmesse via PEC dai Comuni proponenti di Guidizzolo (MN), Gavardo (BS) e Nave (BS), in esito alla nota regionale sopra citata, nonché la relativa documentazione e quella integrativa, inviata ove necessario;

Verificata, a seguito dell'istruttoria eseguita dalla competente U.O. Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche, in base ai requisiti e ai criteri previsti dall'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 e ai criteri di cui alle D.G.R. 14 marzo 2022 - n. XI/6120 e 10 ottobre 2022 - n. XI/7120, l'ammissibilità al contributo finanziario delle istanze presentate dai Comuni di Guidizzolo (MN) e Nave (BS) come riportato nell'elenco di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale al presente atto;

Dato atto che in esito alla suddetta attività istruttoria e al criterio economico di cui alla d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120, è stata determinata la seguente ripartizione tra i Comuni delle risorse finanziarie assegnate a Regione Lombardia, pari alla somma totale di € 1.712.058,81:

- Comune di Guidizzolo (MN): 914.234,40 €;
- Comune di Nave (BS): 797.824,41 €;

Dato atto che i suddetti contributi rappresentano, ai sensi dei criteri di cui al punto 1 della d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120, le seguenti percentuali del contributo massimo ammissibile previsto dall'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021, calcolato sul costo convenzionale degli interventi:

- Comune di Guidizzolo (MN): 80 %;
- Comune di Nave (BS): 45 %;

Dato atto che la suddetta spesa, per un totale di 1.712.058,81 €, troverà copertura sui seguenti capitoli:

- 6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» per la quota pari a € 1.509.260,95;
- 3078 «Sistema regionale di protezione civile» per la quota pari a € 202.797,86;

Ritenuto, in conformità alle disposizioni di cui al punto 2 della d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120, di definire, per ogni progetto presentato dai comuni ammessi al contributo finanziario, il programma di finanziamento e la relativa tempistica, che tenga conto del termine di presentazione del progetto esecutivo, delle modalità di erogazione del contributo, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, e del termine di conclusione dei lavori;

Dato atto che si provvederà, con successivi atti:

- all'impegno dei contributi assegnati sulla base del cronoprogramma relativo agli stati di avanzamento dei lavori e di spesa, che verrà comunicato da ciascun Comune beneficiario;
- alla liquidazione dei contributi stessi, con le modalità e la tempistica stabilite dal presente decreto;

Dato atto che alla liquidazione dei contributi assegnati si provvederà con successivi atti, con le modalità e la tempistica stabilite dal presente decreto;

Dato atto che il presente procedimento è disciplinato dall'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021, che non detta una tempistica per l'adozione dei provvedimenti demandati alle Regioni, in considerazione della complessità dell'istruttoria relativa alla documentazione allegata alle istanze di contributo, riguardante, in particolare, i progetti per la realizzazione degli interventi, finalizzati alla prevenzione del rischio sismico e gli studi di vulnerabilità sismica sito-specifici, nonché della necessità di effettuare sopralluoghi in loco;

Visti:

- le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011;
- la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Visti, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «*Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale*» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato con d.c.r. 10 luglio 2018 n. 64, e la declinazione allo stesso nella missione 11 - Soccorso Civile, Ter. 11.1 - Sistema di protezione civile - risultato atteso 179 «Interventi per la Protezione civile»; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

DECRETA

1. di assegnare il contributo finanziario ai progetti presentati dai Comuni di Guidizzolo (MN) e Nave (BS) che prevedono interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico rispondenti ai requisiti e ai criteri di priorità previsti dall'ordinanza c.d.p.c. n. 780/2021 e dalle d.g.r. 14 marzo 2022 - n. XI/6120 e 10 ottobre 2022 - n. XI/7120, per l'importo complessivo di € 1.712.058,81;

2. di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante l'elenco dei progetti ammessi al contributo finanziario per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico e la ripartizione dei contributi;

3. di approvare gli Allegati 2 e 3, parti integranti e sostanziali del presente decreto, ciascuno dei quali riporta, per ogni Comune beneficiario del contributo finanziario, la denominazione dell'edificio strategico oggetto dell'intervento strutturale, la tipologia dell'intervento medesimo, l'ammontare del contributo, il programma di massima per la realizzazione dell'intervento individuato, con l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, e le modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo;

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.712.058,81 troverà copertura sui seguenti capitoli:

- 6807 «Contributi del fondo statale per il piano interventi e verifiche tecniche ai fini sismici» per la quota pari a € 1.509.260,95;
- 3078 «Sistema regionale di protezione civile» per la quota pari a € 202.797,86;

5. di dare atto che si provvederà, con successivi atti, all'impegno dei contributi assegnati, sulla base del cronoprogramma relativo agli stati di avanzamento dei lavori e di spesa che verrà comunicato da ciascun Comune beneficiario, nonché alla liquidazione dei contributi stessi, con le modalità e le tempistiche stabilite negli Allegati di cui al punto 3;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione dell'atto stesso sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia;

8. di disporre, altresì, la trasmissione del presente decreto ai comuni interessati e al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

Il dirigente
Nadia Padovan

— • —

Allegato 1

Ordinanza C.D.P.C. 780/2021
INTERVENTI AMMESSI, FINANZIATI E RIPARTO DEI CONTRIBUTI

Priorità in base alla D.G.R. 6120/2022	Comune	Provincia	Tipologia di struttura	Numero di protocollo e data dell'istanza	Costo complessivo dell'intervento proposto	Tipologia di intervento proposto	Volume lordo della struttura oggetto di intervento (m ³)	Costo convenzionale	Indice α	% del costo convenzionale su base indice α	Massimo contributo ammissibile (costo convenzionale corretto x indice α)	Massimo contributo erogabile	Percentuale di contributo erogabile in base alla O.C.D.P.C. 780/2022 e alla D.G.R. 6120/2022	Contributo assegnato
1	Guidizzolo	MN	Municipio	n. 34092 del 30/06/2022	1.470.000,00 €	miglioramento sismico	9.291,00	1.742.062,50 €	0,46	65,60%	1.142.793,00 €	1.142.793,00 €	80,00%	914.234,40 €
2	Nave	BS	scuola	n. 38703 del 01/08/2022	1.790.000,00 €	miglioramento sismico	9.800,00	1.837.500,00 €	0,20	100%	1.837.500,00 €	1.790.000,00 €	45,00%	797.824,41 €
TOTALE CONTRIBUTI ASSEGNATI													1.712.058,81	

Allegato 2

REGIONE LOMBARDIA
D.G. Territorio e Protezione Civile
U.O. Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
(articolo 13, comma 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021)

ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA C.D.P.C. n. 780/2021 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) - D.G.R. 6120/2022 e 7120/2022

Ente beneficiario: Comune di Guidizzolo (MN);

Denominazione dell'edificio strategico: Municipio, ubicato in Piazzale Guglielmo Marconi n. 1, nel Comune di Guidizzolo;

Intervento da realizzare: miglioramento sismico (art. 15, c. 1, lettera b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 780/2021;

Importo contributo: 914.234,40 €;

Cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento/durata dei lavori: 365 giorni;

Tempistica e modalità per la realizzazione dell'intervento, per la rendicontazione a Regione Lombardia e per l'erogazione del contributo:

- a. entro 8 mesi dalla data di approvazione del presente programma, il comune di Guidizzolo dovrà trasmettere a Regione Lombardia:
 1. il progetto esecutivo e la relativa delibera di approvazione;
 2. la comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori;
 3. verbale di consegna lavori;
 4. cronoprogramma aggiornato;
 5. riferimenti dell'istanza di deposito sismico presentata ai sensi della l.r. 33/2015 prima dell'inizio dei lavori;
- b. **erogazione della prima quota**, pari al 30% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione, da parte del comune di Guidizzolo, della documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), pari al 30% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto, comprendente:
 1. Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 2. libretto misure;
 3. registro di contabilità;
 4. certificato di pagamento;
 5. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data del pagamento;
 6. fatture attestanti l'imputabilità della spesa;
 7. determine di spesa e relativi mandati di pagamento;
 8. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni Banche, ecc...)
- c. **erogazione della seconda quota**, pari al 40% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione, da parte del comune di Guidizzolo, della documentazione elencata alla precedente lettera b., relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) pari al 70% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto.
- d. si provvederà alla liquidazione delle quote di contributo indicate ai punti b. e c. entro 90 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione elencata ai medesimi punti;

- e. **erogazione dell'importo totale del contributo o del saldo finale**, alla presentazione della seguente documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori, comprendente:
1. SAL finale;
 2. libretto misure;
 3. registro di contabilità;
 4. certificato di pagamento;
 5. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data del pagamento;
 6. fatture attestanti l'imputabilità della spesa;
 7. determinate di spesa e relativi mandati di pagamento;
 8. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni Banche, ecc...)
 9. certificato di fine lavori;
 10. certificato di regolare esecuzione;
 11. certificato di collaudo;
 12. relazione finale, sottoscritta digitalmente dal RUP e dal legale rappresentante dell'ente, riassuntiva di tutte le fasi dell'intervento, nella quale dovranno essere attestati:
 - i dati dimensionali dell'intervento supportati da idonei elaborati grafici;
 - l'individuazione del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (gli interventi di miglioramento sismico dovranno consentire il raggiungimento di un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico (art. 16, c. 4, Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021));
- f. si provvederà alla liquidazione della quota di contributo di cui al punto e. entro 90 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo finale che sarà esperito a seguito del ricevimento di tutta la documentazione elencata al sopraccitato punto;

Il contributo complessivo sarà erogato, entro i limiti della quota assegnata, sulla base del quadro economico finale, verificato a seguito della rendicontazione di cui al punto e.

L'intervento dovrà essere concluso entro e non oltre la data del 31/12/2024. Eventuali richieste di proroga dovranno essere motivate e autorizzate da Regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione".

Per ogni comunicazione e per l'invio di documentazione oggetto del presente provvedimento, il comune assegnatario potrà riferirsi alla seguente Unità Operativa:

Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile,
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano – PEC:
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

Allegato 3

REGIONE LOMBARDIA
D.G. Territorio e Protezione Civile
U.O. Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ
(articolo 13, comma 1 dell'Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021)

ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA C.D.P.C. n. 780/2021 - ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO FINANZIARIO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, LETTERA B) - D.G.R. 6120/2022 e 7120/2022

Ente beneficiario: Comune di Nave (BS);

Denominazione dell'edificio strategico: Scuola Primaria "Don Milani", ubicata in Via Brescia n. 20, nel Comune di Nave;

Intervento da realizzare: miglioramento sismico (art. 15, c. 1, lettera b) dell'Ordinanza C.D.P.C. 780/2021;

Importo contributo: 797.824,41 €;

Cronoprogramma per la realizzazione dell'intervento/durata dei lavori: 360 giorni;

Tempistica e modalità per la realizzazione dell'intervento, per la rendicontazione a Regione Lombardia e per l'erogazione del contributo:

- a. entro 8 mesi dalla data di approvazione del presente programma, il comune di Nave dovrà trasmettere a Regione Lombardia:
 1. il progetto esecutivo e la relativa delibera di approvazione;
 2. la comunicazione dell'avvenuto affidamento dei lavori;
 3. verbale di consegna lavori;
 4. cronoprogramma aggiornato;
 5. riferimenti dell'autorizzazione sismica rilasciata ai sensi della l.r. 33/2015 prima dell'inizio dei lavori;
- b. **erogazione della prima quota**, pari al 30% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione, da parte del comune di Nave, della documentazione relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), pari al 30% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto, comprendente:
 1. Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 2. libretto misure;
 3. registro di contabilità;
 4. certificato di pagamento;
 5. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data del pagamento;
 6. fatture attestanti l'imputabilità della spesa;
 7. determine di spesa e relativi mandati di pagamento;
 8. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni Banche, ecc...)
- c. **erogazione della seconda quota**, pari al 40% dell'importo totale del contributo assegnato, alla presentazione, da parte del comune di Nave, della documentazione elencata alla precedente lettera b., relativa allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL) pari al 70% dell'importo delle opere strutturali previste in progetto.
- d. si provvederà alla liquidazione delle quote di contributo indicate ai punti b. e c. entro 90 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione elencata ai medesimi punti;

- e. **erogazione dell'importo totale del contributo o del saldo finale**, alla presentazione della seguente documentazione relativa allo Stato Finale dei Lavori, comprendente:
1. SAL finale;
 2. libretto misure;
 3. registro di contabilità;
 4. certificato di pagamento;
 5. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data del pagamento;
 6. fatture attestanti l'imputabilità della spesa;
 7. determine di spesa e relativi mandati di pagamento;
 8. atti attestanti l'effettivo avvenuto pagamento (quietanze, attestazioni Banche, ecc...)
 9. certificato di fine lavori;
 10. certificato di regolare esecuzione;
 11. certificato di collaudo;
 12. relazione finale, sottoscritta digitalmente dal RUP e dal legale rappresentante dell'ente, riassuntiva di tutte le fasi dell'intervento, nella quale dovranno essere attestati:
 - i dati dimensionali dell'intervento supportati da idonei elaborati grafici;
 - l'individuazione del grado di sicurezza iniziale e del grado di sicurezza raggiunto a seguito dell'intervento stesso (gli interventi di miglioramento sismico dovranno consentire il raggiungimento di un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico (art. 16, c. 4, Ordinanza C.D.P.C. n. 780/2021));
- f. si provvederà alla liquidazione della quota di contributo di cui al punto e. entro 90 giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo finale che sarà esperito a seguito del ricevimento di tutta la documentazione elencata al sopracitato punto;

Il contributo complessivo sarà erogato, entro i limiti della quota assegnata, sulla base del quadro economico finale, verificato a seguito della rendicontazione di cui al punto e.

L'intervento dovrà essere concluso entro e non oltre la data del 31/12/2024. Eventuali richieste di proroga dovranno essere motivate e autorizzate da Regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 27 della legge regionale 34/1978 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione".

Per ogni comunicazione e per l'invio di documentazione oggetto del presente provvedimento, il comune assegnatario potrà riferirsi alla seguente Unità Operativa:

Attuazione Piani Post Emergenza e Risorse Idriche – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile,
Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano – PEC:
territorio_protezionecivile@pec.regione.lombardia.it.

D.d.s. 21 ottobre 2022 - n. 15141

Attuazione della dgr n. 6600 del 30 giugno 2022 e del dds n.9862 del 6 luglio 2022 - Bando per contributo ai piccoli comuni lombardi per l'inserimento dei piani di protezione civile aggiornati mediante il sistema informativo regionale «Piani di protezione civile online» - PPC Online» (artt.7 e 17, l.r. 27/2021) - Approvazione della graduatoria

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEL VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE E PIANIFICAZIONE EMERGENZA

Visto il decreto legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 «Codice della Protezione Civile» ed in particolare:

- l'art.12, il quale sancisce che i comuni approvano con Deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale;
- l'art.11, comma 1, lettera b), che attribuisce alle Regioni gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

Visto il d.p.c.m. del 30 aprile 2021 «Indirizzi di predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali», secondo cui le Regioni provvedono a emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la pianificazione provinciale/Città Metropolitana, di ambito comunale di protezione civile per i diversi tipi di rischio;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 «Disposizioni regionali in materia di protezione civile», che all'art.7, comma 2, lettera b), prevede che i comuni in forma singola o associata, in conformità all'art.12 del Codice 1/2018 e nel rispetto degli indirizzi nazionali, provvedono alla redazione, approvazione, aggiornamento, revisione e attuazione dei piani comunali di protezione civile, anche nel rispetto degli indirizzi regionali;

Visto l'art.17, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale n. 27/2021, il quale dispone che:

- la Giunta definisce gli indirizzi regionali per la redazione, l'aggiornamento o revisione e la valutazione periodica della pianificazione di protezione civile delle province, della Città Metropolitana di Milano e dei comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b) del Codice;
- la Regione mette a disposizione degli Enti locali, quale supporto nell'attività di pianificazione di protezione civile, un apposito sistema informativo anche per consentire una o più agevole fruizione di indicazioni ed indirizzi uniformi;
- ciascun Ente Locale, nella propria attività di pianificazione di protezione civile, esegue, in base agli indirizzi regionali, la ricognizione e il coordinamento delle diverse pianificazioni urbanistiche e territoriali di propria competenza, con la finalità di integrare gli scenari di rischio nei piani di protezione civile, urbanistici e territoriali e di rendere coerenti con tali scenari di rischio le previsioni dei piani stessi;

Visto che la d.g.r. n. 6600 del 30 giugno 2022 ha:

- autorizzato l'assegnazione, mediante bando, della somma di 1.315.000,00 euro a titolo di contributo ai Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti compresi, per l'inserimento del piano di protezione civile comunale aggiornato nel sistema informativo regionale PPC online;
- approvato i criteri per l'erogazione dei contributi di cui al precedente alinea favorendo l'associazione, anche temporanea, di due o più comuni, valutando la criticità dovuta alla presenza del rischio dighe sul proprio territorio comprovato dal relativo Documento di protezione civile aggiornato e approvato entro il 31 maggio 2022 dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di competenza, la fragilità del territorio colpito dall'evento calamitoso a cui è seguita una dichiarazione di stato di emergenza nazionale dal 2014, secondo l'elenco di cui alla citata d.g.r. ed escluse le emergenze Covid 19 e Ucraina, la presenza di un piano di protezione civile approvato con Delibera di Consiglio Comunale;

Dato atto che:

- il decreto n. 9862 del 6 luglio 2022 fissava la scadenza per la presentazione delle domande, attraverso la piattaforma informatica Bandi On Line di Regione Lombardia, alle ore 16.00 del 15 settembre 2022;
- entro il termine stabilito sono pervenute n. 116 domande, agli atti regionali;
- a seguito dell'istruttoria, 112 domande sono le domande risultate ammesse e 4 domande sono risultate non ammesse;
- la non ammissibilità delle domande di cui al precedente

alinea è dovuta al fatto che tali domande erano già state presentate, per conto del soggetto richiedente, da parte di una forma di associazione, anche temporanea, di comuni;

- a seguito dell'assegnazione dei punteggi previsti dal bando e sulla base delle risorse disponibili, sono risultate assegnatarie del finanziamento regionale n. 112 domande;

Preso atto che le 112 domande sono così suddivise:

- n. 83 domande presentate da Comuni singoli;
- n. 13 domande presentate da Unione di Comuni;
- n. 4 domande presentate da Associazioni temporanee di comuni che hanno stipulato una convenzione, vigente alla data di apertura del Bando;
- n. 12 domande presentate dalle Comunità Montane;
- n. 0 domande presentate Enti Parco;

Dato atto che, l'importo complessivo da assegnare per le 112 domande ammesse è pari a Euro 1.160.000,00 con un avanzo di Euro 155.000,00 rispetto ai fondi assegnati con d.g.r. n. 6600 del 30 giugno 2022;

Ritenuto, quindi, di approvare, come previsto al punto C.3.2 del Bando, la graduatoria delle domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene, in ordine di punteggio, le domande «ammesse» e le domande «non ammesse»;

Considerato che i fondi assegnati con la citata d.g.r. 6600/2022 consentono il finanziamento di tutte le domande «ammesse» presenti nella graduatoria di cui all'Allegato A;

Visto il punto C.4. del Bando secondo cui, a seguito della pubblicazione sul BURL della graduatoria delle domande presentate, i beneficiari devono, entro 7 giorni solari consecutivi:

- confermare l'accettazione del contributo tramite il sistema informatico Bandi On Line;
- comunicare il Codice CUP (Codice Unico di Progetto) tramite il sistema informatico Bandi On Line;
- accreditarsi nell'applicativo PPC online;

Ricordato che, come previsto dal Bando, la mancata accettazione del contributo entro il termine sopra citato è considerata come rinuncia allo stesso;

Preso atto che il bando prevede al punto C.4 la liquidazione, in due tranche, del contributo ai beneficiari individuati dalla graduatoria approvata, come di seguito descritto:

- la prima tranche, ovvero la liquidazione dell'acconto, entro il 30 novembre 2022, previa verifica dell'accettazione del contributo, della trasmissione della scheda CUP e dell'accredito sull'applicativo PPC online;
- la seconda tranche, ovvero la liquidazione del saldo, entro il 15 settembre 2023, previa verifica dell'inserimento del piano di protezione civile comunale aggiornato nel sistema informativo PPC on line con raggiungimento dello stato «VIGILATO», nonché del caricamento su Bandi on line della richiesta di erogazione del saldo comprensiva della dichiarazione delle spese sostenute;

Ritenuto, a fronte del numero di domande presentate e dell'importo complessivo del contributo richiesto, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili nonché di agevolare i comuni nell'inserimento dei piani aggiornati di protezione civile su PPC online, di rimodulare come segue, rispetto a quanto previsto dal decreto n. 9862/2022, le percentuali di erogazione del contributo:

- prima tranche, entro il 30 novembre 2022: 72,62% del contributo totale, pari a un totale erogato di 842.392,00;
- seconda tranche, entro il 15 settembre 2023: 27,38% del contributo totale, pari a un totale erogato di 317.608,00;

Ritenuto di rimandare l'adozione di tutti gli atti necessari per l'impegno dei fondi ai soggetti beneficiari dei contributi, la liquidazione dell'acconto previsto per l'anno 2022, nonché le disposizioni relative agli adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013, successivamente alla scadenza del termine di 7 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto, a fronte dell'accettazione del contributo da parte dei beneficiari medesimi nonché degli ulteriori adempimenti sopra citati;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura e, in particolare, il risultato atteso TER. 179.11.01 «Interventi per la Protezione civile; per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio sismico, geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche»;

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Visti la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e, sm.i., il regolamento regionale 2 aprile 2011 n. 1 «Regolamento de contabilità della Giunta regionale», nonché la l.r. 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022-2024»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura «Coordinamento del sistema del volontariato di protezione civile per la pianificazione emergenza» individuate dalla d.g.r. 1° marzo 2022, n. XI/6048 V provvedimento organizzativo 2022;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare, come previsto al punto C.3.2 del Bando, la graduatoria delle domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene, in ordine di punteggio, le domande «ammesse» e le domande «non ammesse»;

2. che l'importo complessivamente assegnato alle domande ammesse è pari a 1.160.000,00 €, con un avanzo di Euro 155.000,00 € rispetto ai fondi assegnati con d.g.r. n. 6600 del 30 giugno 2022.

3. di rimodulare, per le motivazioni di cui in premessa, le percentuali di erogazione del contributo come di seguito:

- prima tranche, entro il 30 novembre 2022: 72,62% del contributo totale, pari a un totale erogato di 842.392,00;
- seconda tranche, entro il 15 settembre 2023: 27,38% del contributo totale, pari a un totale erogato di 317.608,00.

4. di rimandare a specifico atto, successivo alla scadenza del termine di 7 giorni dalla pubblicazione sul BURL del presente atto, l'impegno dei fondi ai soggetti beneficiari del contributo regionale e la liquidazione dell'acconto previsto per l'anno 2022;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Sara Elefanti

— • —

ALLEGATO A**GRADUATORIA DELLE DOMANDE**

ID DOMANDA	DENOMINAZIONE DELL'ENTE	CODICE FISCALE	PROVINCIA	PUNTEGGIO TOTALE	ESITO ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO FINANZIATO
3900175	COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA	2756440166	Bergamo	461	Ammessa e Finanziata	96.000,00 €	93.000,00 €
3900502	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO	93011440133	Como	325	Ammessa e Finanziata	75.000,00 €	75.000,00 €
3888033	COMUNITA' MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA	1409210133	Lecco	297	Ammessa e Finanziata	63.000,00 €	60.000,00 €
3891143	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	93017450128	Varese	280	Ammessa e Finanziata	63.000,00 €	63.000,00 €
3887458	COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO	82002800132	Como	240	Ammessa e Finanziata	54.000,00 €	54.000,00 €
3890469	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI LUZZANA	728650169	Bergamo	240	Ammessa e Finanziata	30.000,00 €	30.000,00 €
3894960	COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA	87002810171	Brescia	222	Ammessa e Finanziata	48.000,00 €	48.000,00 €
3900531	COMUNITA' MONTANA LARIO INTELVESE	95021750138	Como	220	Ammessa e Finanziata	48.000,00 €	48.000,00 €
3896310	COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO	93001950141	Sondrio	165	Ammessa e Finanziata	36.000,00 €	36.000,00 €
3896922	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA CASALETTO CEREDANO	330940198	Cremona	160	Ammessa e Finanziata	57.000,00 €	57.000,00 €
3876864	COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	90029430163	Bergamo	145	Ammessa e Finanziata	36.000,00 €	36.000,00 €

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

3906461	COMUNITA' MONTANA OLTREPO' PAVESE	95002050185	Pavia	140	Ammessa e Finanziata	30.000,00 €	30.000,00 €
3906311	COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA	80024510168	Bergamo	135	Ammessa e Finanziata	30.000,00 €	30.000,00 €
3887368	UNIONE DEI COMUNI DELL' ALTA VALLE CAMONICA	2180620987	Brescia	130	Ammessa e Finanziata	21.000,00 €	18.000,00 €
3900712	COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	83001710173	Brescia	90	Ammessa e Finanziata	18.000,00 €	18.000,00 €
3883461	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ABBIATEGRASSO	1310880156	Milano	70	Ammessa e Finanziata	12.000,00 €	12.000,00 €
3904982	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BORGHI E VALLI D'OLTREPO	2644110187	Pavia	60	Ammessa e Finanziata	15.000,00 €	15.000,00 €
3884187	UNIONE DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE	3241670987	Brescia	53	Ammessa e Finanziata	9.000,00 €	9.000,00 €
3870598	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA	1931190183	Pavia	45	Ammessa e Finanziata	9.000,00 €	9.000,00 €
3899256	UNIONE DEI COMUNI DELLA PRESOLANA	90017990160	Bergamo	45	Ammessa e Finanziata	15.000,00 €	12.000,00 €
3903926	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA BARASSO	459960126	Varese	45	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3889383	UNIONE DEI COMUNI OVEST LAGO VARESE	92031240127	Varese	40	Ammessa e Finanziata	9.000,00 €	9.000,00 €
3886926	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PALVARETA NOVA	90005680195	Cremona	30	Ammessa e Finanziata	9.000,00 €	9.000,00 €
3891893	UNIONE DEI COMUNI MICROPOLIS	95021580188	Pavia	30	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3899975	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA TERRE DEI MALASPINA	95035010180	Pavia	30	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3874266	UNIONE DEI COMUNI OLTRE ADDA LODIGIANO	92539460151	Lodi	25	Ammessa e Finanziata	9.000,00 €	9.000,00 €

3870499	COMUNE DI OLTRESSEDA ALTA	658090162	Bergamo	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3870374	COMUNE DI CETO	81002490175	Brescia	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3872305	COMUNE DI BRAONE	855380176	Brescia	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3870882	COMUNE DI GERRE DEI CAPRIOLI	304840192	Cremona	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3879728	COMUNE DI SPINADESCO	80003390194	Cremona	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3890019	COMUNE DI OSSIMO	975860172	Brescia	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3894059	COMUNE DI GROMO	666340161	Bergamo	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3893611	COMUNE DI VILLA D'OGNA	330180167	Bergamo	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3907075	COMUNE DI LOZZA	341780120	Varese	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3907113	COMUNE DI VALBONDIONE	81001640168	Bergamo	23	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3894124	UNIONE DEI COMUNI DEI FONTANILI	1314370196	Milano	20	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3891853	COMUNE DI CASTELSEPRIO	346170129	Varese	18	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3863527	COMUNE DI CEDRASCO	92630144	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3870860	COMUNE DI SAN ZENONE AL PO	475630182	Pavia	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3863549	COMUNE DI GROSOTTO	90290149	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3874816	COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA	80009700131	Como	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3875778	COMUNE DI APRICA	110950144	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3883454	COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA	104450143	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

3885421	COMUNE DI VAL MASINO	90870148	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3887973	COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO	105750145	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3872423	COMUNE DI PUMENENGO	83001610167	Brescia	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3890394	COMUNE DI PIANTEDO	90820143	Sondrio	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3893532	COMUNE DI CIGOGNOLA	84000590186	Pavia	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3895524	COMUNE DI ORINO	560020125	Varese	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3882189	COMUNE DI OLIVETO LARIO	83006990135	Lecco	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3898749	COMUNE DI RANCO	280790122	Varese	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3891774	COMUNE DI STAGNO LOMBARDO	304830193	Cremona	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3905826	COMUNE DI ANZANO DEL PARCO	689510139	Como	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3905260	COMUNE DI CORNO GIOVINE	82501960155	Lodi	15	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3883332	COMUNE DI CEVO	959860172	Brescia	13	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3895451	COMUNE DI BERZO DEMO	715580171	Brescia	13	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3868164	COMUNE DI MILZANO	898310172	Brescia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3871333	COMUNE DI PADERNO PONCHIELLI	314360199	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3870478	COMUNE DI ANNICCO	304860190	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3871374	COMUNE DI ALAGNA	473750180	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3872663	COMUNE DI SPINONE AL LAGO	81002220168	Bergamo	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €

3872224	COMUNE DI BORGO SAN SIRO	85001770180	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3877400	COMUNE DI POGNANO	719460164	Bergamo	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3878951	COMUNE DI INARZO	259680122	Varese	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3879363	COMUNE DI CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	316550193	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3879667	COMUNE DI MAGHERNO	476130182	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3882242	COMUNE DI FORMIGARA	333310191	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3884949	COMUNE DI VOLONGO	80003570191	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3886924	COMUNE DI REDONDESCO	81001250208	Mantova	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3887316	COMUNE DI CALVATONE	81000570192	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3887338	COMUNE DI TORNATA	316690197	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3889249	COMUNE DI PIUBEGA	81001230200	Mantova	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3889319	COMUNE DI SAN GIOVANNI DEL DOSSO	80004650208	Mantova	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3889726	COMUNE DI SCHIVENOGLIA	80001990201	Mantova	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3890349	COMUNE DI COSTA DE' NOBILI	475640181	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3891272	COMUNE DI CERCINO	82000710143	Sondrio	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3891250	COMUNE DI SULZANO	80015530175	Brescia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3871122	COMUNE DI COMABBIO	261830129	Varese	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3891831	COMUNE DI CASALMORANO	314350190	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

3894105	COMUNE DI CROSIO DELLA VALLE	637630120	Varese	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3894734	COMUNE DI PESSINA CREMONESE	324120195	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3894806	COMUNE DI ISOLA DOVARESE	309210193	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3894979	COMUNE DI ORIO AL SERIO	80038190163	Bergamo	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3896164	COMUNE DI GUDO VISCONTI	82000830156	Milano	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3877095	COMUNE DI OSSAGO LODIGIANO	84503520151	Lodi	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3889675	COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI	330950197	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3899927	COMUNE DI ACQUANEGRA CREMONESE	304070196	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3900115	COMUNE DI MANTELLO	99000143	Sondrio	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3901166	COMUNE DI ROGNANO	484680186	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3874573	COMUNE DI SEMIANA	471430181	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3902576	COMUNE DI COZZO	83000990180	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3902631	COMUNE DI SANTA CRISTINA E BISSONE	414310185	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3903979	COMUNE DI ZONE	80015590179	Brescia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904000	COMUNE DI GRONTARDO	302910195	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904149	COMUNE DI OLMENETA	269750196	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904157	COMUNE DI CORTE DE' FRATI	323930198	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904206	COMUNE DI CERGNAGO	83000690186	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €

3904280	COMUNE DI CREMELLA	85001730135	Lecco	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904422	COMUNE DI TORRE PALLAVICINA	83001630165	Bergamo	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904329	COMUNE DI MONTE ISOLA	830780177	Brescia	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3905725	COMUNE DI MERLINO	84507390155	Lodi	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904699	UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DI VERRUA PO E REA	2385690181	Pavia	10	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3906280	COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE	304470198	Cremona	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3906486	COMUNE DI CAZZANO SANT'ANDREA	722510161	Bergamo	10	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3882964	COMUNE DI CEDEGOLO	361760176	Brescia	8	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3886915	UNIONE DEI COMUNI TERRE DI FRONTIERA	2692070135	Como	5	Ammessa e Finanziata	6.000,00 €	6.000,00 €
3898859	COMUNE DI PEIA	81001780162	Bergamo	5	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3899319	COMUNE DI COLLE BRIANZA	83007970136	Lecco	5	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3870452	COMUNE DI RONCARO	81001310184	Pavia	0	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3879584	COMUNE DI MARIANA MANTOVANA	81001210202	Mantova	0	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €
3904163	COMUNE DI SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	302890199	Cremona	0	Ammessa e Finanziata	4.000,00 €	4.000,00 €

Serie Ordinaria n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

ID DOMANDA	DENOMINAZIONE DELL'ENTE	CODICE FISCALE	PROVINCIA	ESITO ISTRUTTORIA	CONTRIBUTO RICHIESTO	CONTRIBUTO FINANZIATO	MOTIVAZIONE DI NON AMMISSIBILITA'
3872088	COMUNE DI BRANZI	619750169	Bergamo	Non Ammessa	4.000,00 €	0,00 €	La domanda di contributo per il Comune di Branzi risulta presentata dalla Comunità Montana Valle Brembana.
3882659	COMUNE DI PEZZAZE	840000178	Brescia	Non Ammessa	4.000,00 €	0,00 €	La domanda di contributo per il Comune di Pezzaze risulta presentata dalla Comunità Montana Valle Trompia.
3878649	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ONORE	636350167	Bergamo	Non Ammessa	12.000,00 €	0,00 €	La domanda di contributo per i Comuni che hanno aderito all'Associazione temporanea Onore risulta essere stata presentata dall'Unione dei Comuni della Presolana.
3870841	ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DALMINE	232910166	Bergamo	Non Ammessa	3.000,00 €	0,00 €	L'Associazione temporanea Dalmine ha presentato formalmente la rinuncia alla domanda di contributo, a mezzo PEC.